

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'Italia				
Firmata digi	ralmanta da			
Firmato digit	aimente da			



Disposizioni di vigilanza per le banche

Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013



RIEPILOGO DEGLI AGGIORNAMENTI

1° Aggiornamento del 6 maggio 2014

Parte Prima. Inserito un nuovo Titolo IV "Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi" con il Cap. 1 "Governo societario".

2° Aggiornamento del 21 maggio 2014

Parte Prima, Titolo I. Inseriti due nuovi capitoli: "Gruppi bancari" (Cap. 2) e "Albo delle banche e dei gruppi bancari" (Cap. 4). Parte Terza, Capitolo 1. Nella Sez. I, al paragrafo 5 è aggiunto un nuovo procedimento amministrativo. Nella Sez. V sono modificati il secondo e il terzo capoverso del paragrafo 2 ed è aggiunta una nota; al paragrafo 3 è modificato il quarto capoverso e sono inseriti due ultimi capoversi ed una nota.

3° Aggiornamento del 27 maggio 2014

Inserita una nuova Parte Quarta con il Capitolo 1 "Bancoposta".

4° Aggiornamento del 17 giugno 2014

Ristampa integrale per incorporare i primi tre aggiornamenti nel testo iniziale; le pagine sono state rinumerate per capitolo. Parte Prima, Titolo III. Inserito un nuovo capitolo (Capitolo 2) "Informativa al pubblico Stato per Stato". Parte Seconda, Capitolo 4. Nella Sezione III, par. 2 sono stati precisati i riferimenti temporali di efficacia della discrezionalità nazionale; nella Sezione IV, il par. 4 è stato coordinato con l'Allegato A. Parte Seconda, Capitolo 10, Sezione IV, par. 1. Precisate le linee di orientamento sulla verifica della connessione fra soggetti. Parte Terza. Inserito un nuovo capitolo (Capitolo 2) "Comunicazioni alla Banca d'Italia". Indice. Modificato per includere i nuovi inserimenti. Premessa. Modificata per effetto dei nuovi inserimenti. Disposizioni introduttive. Inserito un nuovo paragrafo concernente i procedimenti amministrativi; modificate nel resto della Circolare le parti ad essi relative. Ambito di applicazione. Modificato per effetto dei nuovi inserimenti; nella Sezione II è stato precisato il par. 2.

5° Aggiornamento del 24 giugno 2014

Ristampa integrale. **Parte Terza**. Inserito un nuovo capitolo (Capitolo 3) "Obbligazioni bancarie garantite". **Indice**. Modificato per includere il nuovo inserimento. **Ambito di applicazione**. Modificato per effetto del nuovo inserimento.

6° Aggiornamento del 4 novembre 2014

Ristampa integrale per adeguamento all'avvio del Meccanismo di vigilanza unico (4 novembre 2014). Pagine modificate: Indice.1,2,6,8; Premessa.1-4; Disposizioni introduttive.2,4,7-8,10,12,13,15,20,22; Parte Prima.I.1.1-2,7-14,17; Parte Prima.I.2.1-2; Parte Prima.I.3.1-2,4-8; Parte Prima.I.4.3; Parte Prima.I.5.1-5,7; Parte Prima.I.6.1,4-5; Parte Prima.II.1.2-3,6-7,15,17-18; Parte Prima.III.1.1-4,6-9,12-14,16-21; Parte Prima.III.2.1; Parte Prima.IV.1.2-5, 7, 18, 28; Parte Seconda.1.1-2,8, 11; Parte Seconda.2.1; Parte Seconda.1.3.1,4; Parte Seconda.1.4.1-3,5,8-10; Parte Seconda.5.1; Parte Seconda.1.6.1-2,11-12; Parte Seconda.1.7.1,4; Parte Seconda.1.8.1; Parte Seconda.1.9.1; Parte Seconda.1.10.1,10; Parte Seconda.1.11.1-2,4-5; Parte Seconda.1.12.1; Parte Seconda.1.13.1; Parte Seconda.1.14.1-2,7; Parte Terza.1.3.



7° Aggiornamento del 18 novembre 2014

Parte Prima, Titolo IV. Inserito un nuovo Capitolo 2 "Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione".

8° Aggiornamento del 10 marzo 2015

Ristampa integrale per incorporare il 7° aggiornamento (**Parte Prima**, **Titolo IV**, **Capitolo 2**). **Premessa**: pagine modificate: 2, 3. **Parte Seconda**, **Capitolo 6**: pagine modificate: 1-3, 5-12; inserita una nuova Sezione (Sezione V - Altre disposizioni); inserito un nuovo Allegato (Allegato A – Modulo informativo sul significativo trasferimento del rischio). **Parte Seconda**, **Capitolo 13**: modificata pagina 1; aggiunta pagina 2.

9° Aggiornamento del 9 giugno 2015

Parte Terza. Inserito un nuovo Capitolo 4 "Banche in forma cooperativa".

10° Aggiornamento del 22 giugno 2015

Parte Prima, Titolo I, Capitolo 3: pagine modificate: I.3.1, I.3.4, I.3.6, Allegato A, eliminato Allegato B. Parte Prima, Titolo I, Capitolo 5: Modificato il titolo del Capitolo. Inserite due nuove Sezioni (Sezione IV – Succursali di banche in Stati extracomunitari; Sezione V – Uffici di rappresentanza). Parte Prima, Titolo I, Capitolo 6: Modificato il titolo del Capitolo. Sezione I: pagine modificate: I.6.1 e I.6.3. Sezione II: aggiunto un nuovo paragrafo (3. Prestazione di servizi senza stabilimento delle banche italiane in stati extracomunitari) e rinumerato e modificato il precedente paragrafo 3. Parte Prima, Titolo I: inserito un nuovo capitolo (Capitolo 7) "Banche extracomunitarie in Italia". Errata corrige del 15 settembre 2015.

11° Aggiornamento del 21 luglio 2015

Parte Prima, Titolo IV. Inseriti nuovi capitoli: "Il sistema dei controlli interni" (Capitolo 3), "Il sistema informativo" (Capitolo 4), "La continuità operativa" (Capitolo 5) e "Governo e gestione del rischio di liquidità" (Capitolo 6).

12° Aggiornamento del 15 settembre 2015

Ristampa integrale comprensiva della sostituzione dei riferimenti ai capitoli della Circolare n. 229 e della Circolare n. 263 abrogati con riferimenti ai nuovi Capitoli introdotti nella Circolare n. 285. Indice. Modificato per includere il nuovo inserimento. Disposizioni introduttive. Modificata pagina 23. Parte Prima, Titolo I, Capitolo 3. Modificati pagina 5 e Allegato A. Parte Prima, Titolo I, Capitolo 6. Modificata pagina 4. Parte Prima, Titolo I, Capitolo 7. Modificate pagine I.7.13-17. Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1. Modificate pagine: IV.1.4, IV.1.8-9, IV.1.13, III.1.23. Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1. Modificate pagine: IV.1.4, IV.1.8-9, IV.1.11, IV.1.21. Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3. Modificate pagine: IV.3.5, IV.3.39-40. Parte Seconda, Capitolo 3: pagina modificata: 3.4. Parte Seconda, Capitolo 10: pagine modificate: 10.1, 10.2, 10.6, 10.8, 10.9. Parte Terza. Inseriti due nuovi capitoli: (Capitolo 5) "Vigilanza informativa su base individuale e consolidata" e (Capitolo 6) "Vigilanza ispettiva". Parte Terza, Capitolo 3. Modificata pagina: 3.8. Parte Quarta, Capitolo 1. Modificate

Parte Terza, **Capitolo 3**. Modificata pagina: 3.8. **Parte Quarta**, **Capitolo 1**. Modificate pagine: 1.14-16.

13° Aggiornamento del 13 ottobre 2015

Parte Terza, Capitolo 1. Aggiunta una nuova Sezione "Comunicazioni" (Sezione IX). Modificata pagina: Parte Terza.1.2.

14° Aggiornamento del 24 novembre 2015

Disposizioni introduttive. Modificate pagine: 15-24. Parte Prima, Titolo I, Capitolo 3. Modificate pagine: 3, 5, 7. Parte Prima, Titolo I, Capitolo 7. Modificate pagine: 7, 8, 11. Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1. Modificata pagina 2. Parte Seconda, Capitolo 11. Modificate le Sezioni I, II e III. Aggiunto l'Allegato A. Parte Seconda, Capitolo 12. Modificate le Sezioni I, II e III.

15° Aggiornamento dell' 8 marzo 2016

Disposizioni introduttive. Modificate pagine: 18 e 20. **Parte Prima, Titolo I, Capitolo 3**. Modificato Allegato A. **Parte Prima, Titolo I, Capitolo 7**. Modificato Allegato A. **Parte Terza.** Inserito un nuovo capitolo: "Concessione di finanziamenti da parte di società veicolo per la cartolarizzazione ex legge 130/1999" (Capitolo 7).

16° Aggiornamento del 17 maggio 2016

Parte Prima, Titolo I, Capitolo 7. Modificato Allegato A. Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 4. Modificate le Sezioni I e IV e aggiunta una nuova sezione "Principi organizzativi relativi a specifiche attività o profili di rischio" (Sezione VII).

17° Aggiornamento del 27 settembre 2016

Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3. Modificata Sez. I pagine: 2 e 3. Modificato l'Allegato A: modificate le pagine 41, 42, aggiunti i sottoparagrafi 2.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3.

18° Aggiornamento del 4 ottobre 2016 – Entrata in vigore: 1 gennaio 2017 Parte Prima, Titolo II, Capitolo 1. Modificata la Sezione II.

19° Aggiornamento del 2 novembre 2016

Parte Terza, Capitolo 5. Inserito un nuovo Capitolo 5 "Gruppo bancario cooperativo". Per effetto dell'inserimento i Capitoli 5, 6 e 7 sono stati così rinumerati: Capitolo 6 "Vigilanza informativa su base individuale e consolidata", Capitolo 7 "Vigilanza ispettiva", Capitolo 8 "Concessione di finanziamenti da parte di società veicolo per la cartolarizzazione ex legge 130/1999". Per effetto dell'inserimento sono state aggiornate le seguenti pagine: **Premessa**, pag. 4; **Disposizioni introduttive**, pagg. 18 e 20; **Parte prima, Titolo I, Capitolo 3**, pag. 9; **Capitolo 7**, pag. 15 e 16; **Parte Quarta, Capitolo 1**, pag. 16

20° Aggiornamento del 21 novembre 2017

Indice. Modificato per includere i nuovi inserimenti. Disposizioni introduttive, Ambito di applicazione: modificate le pagine 2, 16, 17, 19, 21. Parte Prima, Titolo I, Capitolo 7: modificata la Sezione VII. Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1: modificate le Sezioni I, II, III; modificati gli Allegati C e D. Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 6: modificata pag. 3. Parte Seconda, Capitolo 7: modificate le Sezioni I e II e aggiunta una nuova Sezione IV; Capitolo 10: modificate le Sezioni I e V; Capitolo 12: modificate le Sezioni I e III.




21° Aggiornamento del 22 maggio 2018

Parte Terza, Capitolo 5. Inserito un nuovo Capitolo 5 "Banche di Credito Cooperativo". Per effetto dell'inserimento i Capitoli 6, 7 e 8 sono stati così rinumerati: Capitolo 6 "Gruppo Bancario Cooperativo", Capitolo 7 "Vigilanza informativa su base individuale e consolidata", Capitolo 8 "Vigilanza ispettiva", Capitolo 9 "Concessione di finanziamenti da parte di società veicolo per la cartolarizzazione ex legge 130/1999". Per effetto dell'inserimento sono state aggiornate le seguenti pagine: Premessa, pag. 4; Disposizioni introduttive, pagg. 19 e 21; Parte prima, Titolo I, Capitolo 3, pag. 9; Capitolo 7, pagg. 15 e 16; Parte Terza, Capitolo 4, Sez. I; Parte Terza, Capitolo 6, Sez. II; Parte Quarta, Capitolo 1, pag. 16. L'Indice è stato modificato per includere il nuovo inserimento e la rinumerazione dei capitoli.

22° aggiornamento del 12 giugno 2018

Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1: modificate tutte le sezioni e gli Allegati A e D. Parte Seconda, Capitolo 6: modificate le Sezioni I e V; Capitolo 7: modificate le Sezioni I e III; Capitolo 9: modificate le Sezioni I e IV; Capitolo 10: modificate le Sezioni I e III; Capitolo 11: modificata la Sezione I; Capitolo 13: modificate entrambe le sezioni; Capitolo 14: modificate entrambe le sezioni. Parte Terza, Capitolo 1: modificate le Sezioni I e III. L'Indice è stato modificato per includere le modifiche.



Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

TITOLO III

Capitolo 1

PROCESSO DI CONTROLLO PRUDENZIALE

Parte Prima - Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III - Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

TITOLO III - Capitolo 1

PROCESSO DI CONTROLLO PRUDENZIALE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Il processo di controllo prudenziale (*Supervisory Review Process* – SRP) si articola in due fasi integrate. La prima, rappresentata dai processi interni di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale (*Internal Capital Adequacy Assessment Process* – ICAAP) e dell'adeguatezza del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (*Internal Liquidity Adequacy Assessment Process* – *ILAAP*), fa capo alle banche, le quali effettuano un'autonoma valutazione, attuale e prospettica, dell'adeguatezza patrimoniale e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità, in relazione ai rischi assunti e alle strategie aziendali. La seconda consiste nel processo di revisione e valutazione prudenziale (*Supervisory Review and Evaluation Process* – SREP) ed è di competenza dell'autorità di vigilanza, che, anche attraverso il riesame dell'ICAAP e dell'ILAAP, formula un giudizio complessivo sulla banca e attiva, ove necessario, misure correttive.

Il riesame dell'ICAAP e dell'ILAAP si basa sul confronto tra la Vigilanza e le banche; ciò, da un lato, consente alla Banca centrale europea e alla Banca d'Italia di acquisire una conoscenza più approfondita dei processi ICAAP e ILAAP e delle ipotesi metodologiche sottostanti e, dall'altro, consente alle banche di illustrare le motivazioni a sostegno delle proprie valutazioni.

Le banche definiscono strategie e predispongono strumenti e procedure per:

- determinare il capitale che esse ritengono adeguato per importo e composizione alla copertura permanente di tutti i rischi ai quali sono o potrebbero essere esposte, anche diversi da quelli per i quali è richiesto il rispetto dei requisiti patrimoniali;
- valutare l'adeguatezza del governo e della gestione del rischio di liquidità, secondo quanto previsto dalla Parte Prima, Tit. IV Cap. 6.

I processi ICAAP e ILAAP sono imperniati su idonei sistemi aziendali di gestione dei rischi e presuppongono adeguati meccanismi di governo societario, una struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, efficaci sistemi di controllo interno.

La responsabilità di tali processi è rimessa agli organi societari, i quali ne definiscono in piena autonomia il disegno e l'organizzazione secondo le rispettive competenze e prerogative. Essi curano l'attuazione e promuovono l'aggiornamento dell'ICAAP e dell'ILAAP, al fine di assicurarne la continua rispondenza alle caratteristiche operative e al contesto strategico in cui la banca opera.



Parte Prima - Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III - Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

In caso di gruppi bancari la responsabilità dell'ICAAP e dell'ILAAP fa capo alla capogruppo, la quale determina il capitale e i presidi a fronte del rischio di liquidità adeguati per l'intero gruppo su base consolidata.

Nel caso di banche o gruppi bancari controllati da una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro o da una società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro la responsabilità dei processi ICAAP e ILAAP fa capo alle banche o alle capogruppo italiane, le quali determinano i livelli di capitale e i presidi a fronte del rischio di liquidità adeguati avuto riguardo al perimetro di consolidamento applicabile, nella misura e secondo le modalità di cui alla Parte Uno, Titolo II, Capo 2, Sezioni 2 e 3 CRR.

Nel caso di banche o gruppi bancari ricompresi nel più ampio perimetro di consolidamento di un ente autorizzato in uno Stato membro diverso dall'Italia si richiede la predisposizione dei processi ICAAP e ILAAP a livello rispettivamente individuale oppure sub-consolidato da parte delle banche o capogruppo italiane.

I processi ICAAP e ILAAP devono essere documentati, conosciuti e condivisi dalle strutture aziendali e sottoposti a revisione interna.

Le banche illustrano alla Banca centrale europea e alla Banca d'Italia, con cadenza annuale, le caratteristiche fondamentali dei processi, l'esposizione ai rischi e la determinazione del capitale e il sistema di governo e gestione del rischio di liquidità ritenuti adeguati attraverso un resoconto strutturato. Quest'ultimo contiene anche un'auto-valutazione dell'ICAAP e dell'ILAAP che individua le aree di miglioramento, le eventuali carenze del processo e le azioni correttive che si ritiene di porre in essere.

Lo SREP è il processo con cui la Banca centrale europea e la Banca d'Italia riesaminano e valutano l'ICAAP e l'ILAAP; analizzano i profili di rischio della banca singolarmente e in un'ottica aggregata, anche in condizioni di stress, e il relativo contributo al rischio sistemico; valutano il sistema di governo aziendale, la funzionalità degli organi, la struttura organizzativa e il sistema dei controlli interni; verificano l'osservanza del complesso delle regole prudenziali; pervengono a una valutazione complessiva della banca e attivano, se del caso, misure correttive.

Lo svolgimento di tale attività avviene attraverso l'utilizzo di sistemi che definiscono criteri generali e metodologie per l'analisi e la valutazione delle banche (Sistema di analisi aziendale). Tali sistemi consentono alla Banca centrale europea e alla Banca d'Italia di individuare e analizzare i rischi rilevanti assunti dalle banche e di valutarne i sistemi di gestione e controllo, anche ai fini del riesame della determinazione del capitale interno e dei presidi a fronte del rischio di liquidità. Nel caso in cui dall'analisi complessiva emergano profili di anomalia, la Banca centrale europea e la Banca d'Italia richiedono l'adozione di idonee misure correttive di natura organizzativa, patrimoniale, di contenimento del rischio di liquidità ovvero altre misure di intervento precoce. Gli interventi dipendono dalla gravità delle carenze, dall'esigenza di tempestività, dal grado di consapevolezza, capacità e affidabilità degli organi aziendali, dalla disponibilità presso l'intermediario di risorse umane, tecniche e patrimoniali. In caso di carenze di natura organizzativa, l'imposizione di requisiti patrimoniali aggiuntivi viene disposta se la banca non appare in grado di assicurare la rimozione delle anomalie entro un periodo di tempo adeguato. Le altre misure di intervento precoce vengono adottate al ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 69-octies decies TUB.



Parte Prima - Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III - Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

Indipendentemente dalla presenza di profili di anomalia, l'imposizione di requisiti patrimoniali e di liquidità aggiuntivi viene disposta qualora dall'analisi complessiva risulti che i requisiti di Primo Pilastro siano insufficienti rispetto ai rischi complessivi assunti dalla banca.

La Banca centrale europea e la Banca d'Italia richiedono l'adozione delle misure correttive pure nel caso in cui abbiano fondata evidenza che l'intermediario non sia in grado di rispettare i requisiti prudenziali anche in ottica prospettica (di norma dodici mesi).

Il processo di controllo prudenziale si conforma al principio di proporzionalità, in base al quale:

- i sistemi di governo societario, i processi di gestione dei rischi, i meccanismi di controllo interno, di determinazione del capitale e dei presidi a fronte del rischio di liquidità ritenuti adeguati alla copertura dei rischi devono essere commisurati alle caratteristiche, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta dalla banca;
- la frequenza e l'intensità delle attività da svolgere nell'ambito dello SREP tengono conto della rilevanza sistemica, della complessità, delle caratteristiche e del grado di problematicità delle banche.

Il processo di controllo prudenziale si svolge a livello consolidato oppure individuale in caso di banche non appartenenti a gruppi (1).

* * *

Con le disposizioni delle Sezioni da II a IV la Banca d'Italia, in attuazione degli obblighi di trasparenza dell'attività di vigilanza previsti dalla normativa e in linea con gli Orientamenti dell'ABE sull'acquisizione delle informazioni ICAAP e ILAAP ai fini dello SREP (2), fornisce indicazioni utili a orientare gli operatori nella concreta applicazione del principio di proporzionalità e nell'identificazione dei requisiti minimi dell'ICAAP e dell'ILAAP che verranno valutati nell'ambito dello SREP.

A tal fine:

- si forniscono indicazioni in ordine agli ambiti dei processi ICAAP e ILAAP per l'applicazione del suddetto principio di proporzionalità da parte degli operatori mediante una ripartizione indicativa delle banche in tre classi, caratterizzate da livelli di complessità operativa decrescente;
 - si esplicitano requisiti differenziati per le tre classi sopra citate(3);
 - si illustrano alcune metodologie semplificate utilizzabili per il calcolo di taluni rischi quantificabili diversi dal rischio di credito, di controparte, di mercato e operativo;
 - si descrivono i criteri di valutazione che vengono utilizzati nello SREP ed in particolare le metodologie e le modalità di analisi dei rischi e dell'operatività bancaria.

⁽³⁾ I requisiti differenziati per le tre classi in relazione. Limitatamente al processo ILAAP sono , viene in rilievo quanto richiesto per le tre classi tre classi definiti nel Titolo IV, Capitolo 6.



ADITALIA 22° aggiornamento

⁽¹⁾ Per gli intermediari facenti parte di gruppi, considerati dalla Banca d'Italia entità rilevanti, le attività di analisi previste nell'ambito del processo di controllo prudenziale sono svolte anche a livello individuale.

^{(2) &}quot;Guidelines on ICAAP and ILAAP information collected for SREP purposes" EBA/GL/2016/10.

Parte Prima - Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

2. Fonti normative

La materia è regolata:

- dall'RMVU;
- dall'ROMVU;
- dalle seguenti disposizioni del TUB:
 - o art. 53, co. 1, lett. a), b) e d), d-bis) che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione, l'informativa da rendere al pubblico sulle suddette materie;
 - o art. 53-bis, che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'altro, il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario per le materie indicate all'art. 53, co. 1, e di disporre, qualora la permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione, la rimozione di uno o più esponenti aziendali;
 - o art. 65, che definisce i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata;
 - o art. 67, co. 1, lett. a), b) e d), ed e), il quale prevede che la Banca d'Italia, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, impartisca alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione, l'informativa al pubblico sulle suddette materie;
 - o art. 67, co. 3-bis, il quale prevede che la Banca d'Italia possa impartire disposizioni, ai sensi dello stesso articolo, anche nei confronti di uno solo o di alcuni dei componenti il gruppo bancario;
 - o art. 67-bis, che individua le disposizioni applicabili alla società di partecipazione finanziaria mista:
 - o art. 67-ter, che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'altro, il potere di impartire le disposizioni previste dall'art. 67 anche con provvedimenti di carattere particolare che possono essere indirizzati anche a più gruppi bancari o all'intero sistema bancario e di disporre, qualora la permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione, la rimozione di uno o più esponenti aziendali della capogruppo;
 - art. 69, secondo cui, tra l'altro, la Banca d'Italia, al fine di agevolare l'esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in più stati comunitari, sulla base di accordi con le autorità competenti, definisce forme di collaborazione e di coordinamento e può concordare specifiche ripartizioni di compiti e deleghe di funzioni. L'articolo inoltre individua i soggetti sui quali, per effetto di detti accordi, la Banca d'Italia può esercitare la vigilanza consolidata e definisce gli obblighi informativi verso altre autorità;



Parte Prima - Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III - Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 - Processo di controllo prudenziale

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- o art. 69-octies decies, che definisce i presupposti per l'adozione da parte della Banca d'Italia delle misure di intervento precoce, ivi inclusa la rimozione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e dell'alta dirigenza;
- o art. 69-noviesdecies, che, fermi restando i poteri di cui agli art. 53-bis e 67-ter, attribuisce alla Banca d'Italia il potere di chiedere l'attuazione del piano di risanamento e l'adozione di altre misure di intervento precoce;
- o art. 69-vicies, che attribuisce alla Banca d'Italia specifici poteri di vigilanza informativa e ispettiva nell'ambito delle misure di intervento precoce;
- o art. 69-vicies-semel, che disciplina il potere della Banca d'Italia di rimuovere i componenti degli organi di amministrazione e controllo e dell'alta dirigenza delle banche e delle capogruppo del gruppo bancario;
- dai regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione o di attuazione per:
 - definire il concetto di "esposizioni a rischi specifici rilevanti in termini assoluti" e per precisare il concetto di "gran numero" di controparti rilevanti e di posizioni rilevanti in strumenti di debito di diversi emittenti (art. 77, par. 4 CRD IV);
 - assicurare condizioni uniformi per l'applicazione della procedura di adozione della decisione congiunta in applicazione di determinati articoli della CRD IV (art. 113 CRD IV);
 - o specificare le condizioni generali di funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza (art. 116, par. 4 CRD IV);
 - o determinare il funzionamento operativo dei collegi delle autorità di vigilanza (art. 116, par. 5 CRD IV);

Vengono inoltre in rilievo:

- la CRD IV, in particolare il Tit. VII, art. 64 e il Capo 2, Sezioni I-IV;
- il CRR;
- la BRRD, in particolare il Tit. III;
- i documenti di Basilea 2 e Basilea 3;
- gli orientamenti dell'ABE per:
 - o specificare le variazioni dei tassi di interesse che rilevano al fine di verificare se il valore economico delle diverse banche si riduca di più del 20% dei fondi propri, nell'ambito della valutazione dell'esposizione al rischio di tasso d'interesse sul portafoglio bancario (art. 98, co. 5 CRD IV);
 - o assicurare che le autorità competenti utilizzino metodologie comuni per le prove di stress prudenziali annuali (art. 100, co. 2 CRD IV);
 - o determinare i parametri di riferimento nell'analisi dei modelli interni delle diverse banche (art. 101, par. 5, co. 2 CRD IV);



Parte Prima - Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III - Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- specificare le modalità di valutazione dei rischi simili e il modo in cui può essere assicurata coerenza nell'Unione Europea alle misure per banche con profili di rischio simili (art. 103, co. 2 CRD IV);
- o specificare le informazioni relative all'ICAAP e all'ILAAP che le autorità competenti acquisiscono dalle banche per effettuare le proprie valutazioni ai fini dello SREP (art.73, 86 e 108 CRDIV);
- o precisare in modo adeguato a dimensioni, struttura e organizzazione interna e a natura, ampiezza e complessità della loro attività le procedure e le metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale e per la valutazione dell'organizzazione e del trattamento dei rischi, in particolare in relazione al rischio di concentrazione (art. 107, co. 3 CRD IV);

specificare le condizioni che attivano il ricorso alle misure di intervento precoce (art. 27, paragrafo 4, BRRD).

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina, si applicano le seguenti definizioni:

- "Autorità competente" indica la Banca Centrale Europea o la Banca d'Italia, a seconda dei casi e in coerenza con quanto stabilito dal RMVU e dal RQMVU;
- "Autorità di risoluzione" indica la Banca d'Italia o il Comitato di Risoluzione Unico stabilito dal Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, nell'ambito del riparto di competenze definite dal medesimo Regolamento;
- "requisiti di Primo Pilastro" per i requisiti in materia di fondi propri previsti dall'art. 92
 CRR;
- "società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro" per le società di cui all'art. 4, par 1, punto 30 CRR;
- "società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro" per le società di cui all'art. 4, par 1, punto 32 CRR.

4. Destinatari della disciplina

Le disposizioni delle Sez. da II a IV si applicano:



Parte Prima - Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III - Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- su base individuale:
 - o alle banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario (4),e alle succursali in Italia di banche extracomunitarie non aventi sede negli Stati indicati nell' Allegato A al Capitolo "Ambito di applicazione";
 - o alle banche affiliate a un gruppo bancario cooperativo, salvo che l'autorità competente abbia concesso l'esenzione dall'applicazione dell'ICAAP e dell'ILAAP a livello individuale, subordinatamente alla concessione dell'esenzione ai sensi dell'art. 10 CRR.
- su base consolidata:
 - o ai gruppi bancari;
 - o alle banche italiane non appartenenti a un gruppo bancario, se soggette a requisiti su base consolidata ai sensi della Parte Uno, Titolo II, CRR;
 - o alle imprese di riferimento;
 - o alle componenti del gruppo sub-consolidanti.

5. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

- adozione di provvedimenti specifici nei confronti della banca o della capogruppo concernenti il gruppo o sue singole componenti (Sez. III, par. 5; termine: 90 giorni);
- adozione di provvedimenti specifici nei confronti di categorie di banche con rischi simili (Sez. III, par. 5 termine: 90 giorni);
- adozione di misure di intervento precoce nei confronti della banca o della capogruppo (Sez. III; termine: 60 giorni).



_

⁽⁴⁾ Le disposizioni si applicano comunque alle banche italiane se escluse dal consolidamento ai sensi dell'art. 19 CRR.

Parte Prima - Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III - Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione II – Disposizioni comuni ai processi di valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) e dell'adeguatezza del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (ILAAP)

SEZIONE II

DISPOSIZIONI COMUNI AI PROCESSI DI VALUTAZIONE AZIENDALE DELL'ADEGUATEZZA PATRIMONIALE (ICAAP) E DELL'ADEGUTEZZA DEL SISTEMA DI GOVERNO E GESTIONE DEL RISCHIO DI LIQUIDITA' (ILAAP)

1. Premessa

Le banche definiscono in piena autonomia processi per determinare il capitale complessivo adeguato, in termini attuali e prospettici, a fronteggiare tutti i rischi rilevanti (ICAAP) e per valutare l'adeguatezza del governo e della gestione del rischio di liquidità (ILAAP). Questi processi sono proporzionati alle caratteristiche, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta.

Sono introdotte disposizioni di carattere generale comuni ai processi ICAAP e ILAAP (Sezione I), le quali:

- forniscono indicazioni per la concreta applicazione del principio di proporzionalità ai processi ICAAP e ILAAP;
- definiscono i principi generali cui il sistema di governo dei processi ICAAP e ILAAP deve conformarsi;
- disciplinano il contenuto minimo, la struttura e la periodicità dell'informativa che le banche forniscono all'autorità di vigilanza.

Le disposizioni di carattere generale sono integrate e completate da previsioni specifiche relative alla valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (Sezione III) e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (Sezione IV).

2. La proporzionalità nell'ICAAP e nell'ILAAP

Il principio di proporzionalità nell'ICAAP si applica ai seguenti aspetti:

- metodologie utilizzate per la misurazione/valutazione dei rischi e la determinazione del relativo capitale interno,
- tipologia e caratteristiche degli stress test utilizzati;
- trattamento delle correlazioni tra rischi e determinazione del capitale interno complessivo;
- articolazione organizzativa dei sistemi di controllo dei rischi;
- livello di approfondimento ed estensione della rendicontazione sull'ICAAP resa alla Banca centrale europea e alla Banca d'Italia.

Il principio di proporzionalità nell'ILAAP si applica, secondo quanto stabilito nella Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 6, ai seguenti aspetti:

— prove di stress;



Parte Prima - Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III - Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione II – Disposizioni comuni ai processi di valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) e dell'adeguatezza del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (ILAAP)

- ruolo degli organi aziendali;
- strumenti di attenuazione del rischio di liquidità e, in particolare, al sistema di limiti operativi;
- sistema di prezzi di trasferimento interno dei fondi;
- natura e profondità dell'informativa pubblica.

Per facilitare la concreta attuazione del principio di proporzionalità, le banche e i gruppi bancari sono ripartiti in tre classi, che identificano, in linea di massima, banche e gruppi bancari di diverse dimensioni e complessità operativa.

Classe 1

Banche e gruppi bancari che assumono la qualifica di ente a rilevanza sistemica a livello globale (*Global Sistemically Important Institution* – G-SII) e altro ente a rilevanza sistemica (*Other Sistemically Important Institution* – O-SII).

Classe 2

Banche e gruppi bancari, diversi da G-SII e O-SII, autorizzati all'utilizzo di sistemi IRB per il calcolo dei requisiti a fronte del rischio di credito e controparte o del metodo AMA per il calcolo dei requisiti a fronte del rischio operativo o di modelli interni per la quantificazione dei requisiti sui rischi di mercato oppure con attivo, rispettivamente, individuale o consolidato superiore a 4 miliardi di euro (1).

Classe 3

Banche e gruppi bancari e banche che utilizzano metodologie standardizzate, con attivo, rispettivamente, individuale o consolidato pari o inferiore a 4 miliardi di euro.

Resta in ogni caso ferma la possibilità, per le banche appartenenti alle classi 2 e 3, di sviluppare metodologie o processi interni più avanzati rispetto a quelli suggeriti dalle presenti disposizioni per la classe di appartenenza, motivando la scelta compiuta.

Ai fini ICAAP, le banche operano scelte coerenti tra le metodologie di misurazione del rischio adottate ai fini del calcolo dei requisiti di Primo Pilastro e quelle di determinazione del capitale interno complessivo.

Ai fini ILAAP, le banche adottano metodologie per l'identificazione e la misurazione del rischio di liquidità coerenti con quanto previsto dal Tit. IV, Cap. 6.

Nell'ambito del processo di revisione prudenziale, la Banca centrale europea e la Banca d'Italia valutano il grado di rispondenza tra le scelte e le valutazioni degli operatori e il profilo di rischio degli stessi.

⁽¹⁾ Per attivo individuale e consolidato si fa riferimento al modello FINREP per gli IFRS foglio F 01.01, riga 380, colonna 10 secondo quanto previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.



Parte Prima - Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III - Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione II – Disposizioni comuni ai processi di valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) e dell'adeguatezza del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (ILAAP)

3. Governo societario dell'ICAAP e dell'ILAAP

La responsabilità dei processi ICAAP e ILAAP è rimessa agli organi societari, secondo quanto previsto alla Parte Prima, Tit. IV, Cap. 3 e Cap. 6.

La determinazione del capitale interno complessivo e del capitale complessivo, nonché l'adozione di adeguati sistemi di governo e gestione del rischio di liquidità sono frutto di processi organizzativi complessi, che costituiscono parte integrante della gestione aziendale e contribuiscono a determinare le strategie e l'operatività corrente delle banche. Tali processi – da raccordare con il RAF (*Risk Appetite Framework*) (2) e con il piano di risanamento – richiedono il coinvolgimento di una pluralità di strutture e professionalità (funzioni di pianificazione, *risk management, internal audit*, contabilità, ecc.) e il contributo delle società facenti parte del gruppo(3). L'individuazione delle funzioni o delle strutture aziendali cui compete l'elaborazione o predisposizione dei vari elementi o fasi dei processi ICAAP e ILAAP spetta alle banche, che tengono conto della proprie caratteristiche organizzative.

4. L'informativa sull'ICAAP e sull'ILAAP

4.1 Contenuti e struttura dell'informativa sull'ICAAP e sull'ILAAP

Le banche forniscono alla Banca centrale europea e alla Banca d'Italia informazioni relative all'ICAAP e all'ILAAP sufficienti a valutare: i) la solidità, l'efficacia e la completezza dell'ICAAP e dell'ILAAP; ii) la granularità, l'attendibilità, la comprensibilità e la comparabilità delle misurazioni ICAAP e ILAAP.

Il resoconto sui processi ICAAP e ILAAP è volto a consentire alla Banca centrale europea e alla Banca d'Italia di effettuare una valutazione documentata e completa delle caratteristiche qualitative fondamentali:

- per l'ICAAP, del processo di pianificazione patrimoniale, dell'esposizione complessiva ai rischi e della conseguente determinazione del capitale interno complessivo;
- per l'ILAAP, del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità come disciplinato dal Tit. IV, Cap. 6, dell'esposizione al rischio di liquidità, sia in termini di capacità di reperire fondi sul mercato (funding liquidity risk) sia di disponibilità di riserve di liquidità adeguate (market liquidity risk), della pianificazione del livello di riserve di liquidità e delle fonti e dei canali di finanziamento di cui avvalersi.

Il resoconto viene inviato alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia unitamente alle delibere e alle relazioni con le quali gli organi aziendali si sono espressi sui processi ICAAP e ILAAP, secondo le rispettive competenze e attribuzioni. In particolare, il resoconto riporta una dichiarazione dell'organo con funzione di supervisione strategica, su proposta dell'organo con funzione di gestione e sentito l'organo con funzione di controllo, attestante che gli organi aziendali, ciascuno secondo le proprie competenze, hanno una piena comprensione

⁽³⁾ Qualora le banche esternalizzino alcune "componenti" dei processi ICAAP e ILAAP, gli organi aziendali devono mantenere piena ed esclusiva responsabilità dello stesso e assicurarne la coerenza con le specificità e le caratteristiche operative aziendali. In particolare, le banche adottano ogni cautela per assicurarsi che le prestazioni dei soggetti esterni rispondano ai criteri da esse stabiliti in termini di qualità, coerenza e replicabilità delle analisi svolte.



⁽²⁾ Cfr. Parte Prima, Tit. IV, Cap. 3.

Parte Prima - Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III - Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 - Processo di controllo prudenziale

Sezione II – Disposizioni comuni ai processi di valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) e dell'adeguatezza del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (ILAAP)

dell'adeguatezza patrimoniale e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità, dei fattori di rischio e delle vulnerabilità considerati, dei dati e dei parametri utilizzati, delle risultanze dei processi ICAAP e ILAAP e della coerenza tra questi e i piani strategici.

Il resoconto su ICAAP e ILAAP ha un duplice contenuto: descrittivo e valutativo. Esso deve infatti consentire alla Banca centrale europea e alla Banca d'Italia di apprezzare i seguenti profili:

- articolazione, sotto un profilo organizzativo e metodologico, dei processi di determinazione del capitale interno e di valutazione dell'adeguatezza del governo e della gestione del rischio di liquidità (4), con la ripartizione delle competenze tra le varie funzioni o strutture aziendali preposte ai processi ICAAP e ILAAP; coerenza dell'ICAAP e dell'ILAAP con il modello di business adottato e con gli obiettivi di rischio approvati nell'ambito del RAF; sistemi di valutazione/misurazione dei rischi; principali strumenti di controllo e di attenuazione dei rischi più rilevanti e del rischio di liquidità; scenari strategici e competitivi nei quali la banca ha collocato la propria pianificazione patrimoniale e di liquidità;
- auto-valutazione della banca in ordine al proprio processo interno di pianificazione patrimoniale e di adeguatezza del governo e della gestione del rischio di liquidità: devono essere identificate le aree di miglioramento, sia sotto un profilo metodologico sia sul piano organizzativo, individuando specificamente le eventuali carenze del processo, le azioni correttive da porre in essere, la pianificazione temporale delle medesime.

Le informazioni acquisite sono valutate dalla Banca centrale europea e dalla Banca d'Italia nell'ambito dello SREP; congiuntamente ad altri elementi informativi, esse concorrono all'analisi del modello di business della banca, alla valutazione del sistema di governo societario e dei controlli interni, dei fattori di rischio cui è esposta la posizione di liquidità della banca, anche in termini di capacità di finanziarsi, e dell'adeguatezza dei sistemi di gestione e controllo del rischio di liquidità.

Il resoconto è articolato nelle seguenti aree informative:

- dichiarazione degli organi competenti sull'adeguatezza patrimoniale e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità e sintesi dei risultati dell'ICAAP e dell'ILAAP;
- modello di business, linee strategiche e orizzonte previsivo considerato;
- governo societario, assetti organizzativi, sistemi di controllo interno e processi per la gestione dei dati connessi con l'ICAAP e ILAAP;

— ICAAP:

- o metodologie e criteri utilizzati per l'identificazione, la misurazione, l'aggregazione dei rischi e per la conduzione degli stress test;
- o stima e componenti del capitale interno complessivo con riferimento alla fine dell'esercizio precedente e, in un'ottica prospettica, dell'esercizio in corso;
- o raccordo tra capitale interno complessivo e requisiti regolamentari e tra capitale complessivo e fondi propri;

⁽⁴⁾ Inclusa la determinazione del livello delle riserve di liquidità, delle fonti e dei canali di finanziamento.



Parte Prima - Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III - Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 - Processo di controllo prudenziale

Sezione II – Disposizioni comuni ai processi di valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) e dell'adeguatezza del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (ILAAP)

- ILAAP:

- o metodologie e criteri utilizzati per l'identificazione, la misurazione, l'attenuazione del rischio di liquidità, inclusi la quantificazione delle riserve di liquidità e la gestione delle garanzie reali (*collateral*), le prove di stress e la diversificazione delle fonti di finanziamento e delle scadenze di rinnovo;
- o sistema di prezzi di trasferimento interno dei fondi;
- o gestione del rischio di liquidità derivante dall'operatività infragiornaliera;
- o informazioni sul piano di emergenza (contingency funding and recovery plan)
- autovalutazione dell'ICAAP e dell'ILAAP.

Si forniscono nell'Allegato D maggiori dettagli sul contenuto informativo atteso per le singole aree informative.

La Banca centrale europea e la Banca d'Italia si riservano la facoltà di chiedere ulteriori informazioni relative all'ICAAP e all'ILAAP necessarie ad effettuare le proprie valutazioni nello SREP.

Le scelte relative a profondità ed estensione del resoconto, così come alla documentazione alla quale fare rinvio, sono rimesse all'autonomo giudizio delle banche.

Qualora la banca disponga già di documenti che forniscono le informazioni relative a una o più parti delle aree informative, è sufficiente fare rinvio alla documentazione esistente senza predisporre documenti appositi ai fini di rendicontazione sull'ICAAP e sull'ILAAP. Per alcune sezioni informative non è obbligatorio l'aggiornamento annuale se non sono intervenute variazioni di rilievo; in particolare, per le sezioni di natura strutturale e descrittiva (inclusi gli strumenti e i sistemi di controllo e attenuazione dei rischi), è possibile confermare le informazioni rassegnate l'anno precedente.

Fermo restando che la ripartizione in aree informative va utilizzata da tutte e tre le classi di intermediari, per le banche della classe 3 il rendiconto può avere un'articolazione più contenuta rispetto a quella proposta nell'Allegato D.

Le banche e i gruppi bancari ricompresi nel più ampio perimetro di consolidamento di un ente autorizzato in uno Stato membro diverso dall'Italia, che effettuano un ICAAP/ILAAP su base individuale o sub-consolidata, forniscono un raccordo sintetico con l'ICAAP/ILAAP condotto a livello consolidato dall'ente autorizzato in uno Stato membro diverso dall'Italia.

4.2 Periodicità dell'informativa sull'ICAAP e sull'ILAAP

Le banche e i gruppi bancari trasmettono annualmente alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia, entro il 30 aprile (5), la rendicontazione ICAAP/ILAAP riferita al 31 dicembre dell'anno precedente.

⁽⁵⁾ Per le banche la cui data di chiusura dell'esercizio sia diversa dal 31 dicembre il termine di trasmissione del rendiconto è di 120 giorni dalla chiusura contabile dell'esercizio.



Parte Prima - Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III - Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 - Processo di controllo prudenziale

Sezione II – Disposizioni comuni ai processi di valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) e dell'adeguatezza del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (ILAAP)

Ai fini ICAAP, a partire dalla dotazione patrimoniale della chiusura dell'anno precedente, il documento pianifica le strategie di assunzione di rischio e di relativa copertura patrimoniale per l'esercizio in corso, sino alla fine dello stesso.

Ai fini ILAAP, le banche descrivono la posizione di liquidità riferita del 31 dicembre e la sua evoluzione nel trimestre successivo, nonché le strategie pianificate, almeno sino alla fine dell'esercizio, per la provvista e per il mantenimento di riserve di liquidità adeguate ai rischi assunti.

Le banche informano la Banca centrale europea e la Banca d'Italia di eventuali modifiche rilevanti, anche in relazione ad eventi innovativi o straordinari, che riguardino informazioni contenute nella rendicontazione ICAAP/ILAAP verificatesi nel periodo tra la data di riferimento della rendicontazione e la data della sua trasmissione.



Parte Prima - Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III - Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione III – La valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP)

SEZIONE III

LA VALUTAZIONE AZIENDALE DELL'ADEGUATEZZA PATRIMONIALE (ICAAP)

1. Disposizioni di carattere generale

Le banche definiscono in piena autonomia un processo per determinare il capitale complessivo adeguato, in termini attuali e prospettici, a fronteggiare tutti i rischi rilevanti. Il processo deve essere formalizzato, documentato, sottoposto a revisione interna e approvato dagli organi societari. Esso è proporzionato alle caratteristiche, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta.

Il calcolo del capitale complessivo richiede una compiuta valutazione di tutti i rischi a cui le banche sono o potrebbero essere esposte, sia di quelli considerati ai fini del calcolo dei requisiti di Primo Pilastro, sia di quelli in esso non contemplati.

Le banche definiscono per quali tipi di rischi diversi da quelli di credito, di controparte, di mercato ed operativi è opportuno adottare metodologie quantitative, che possono determinare un fabbisogno di capitale interno (1), e per quali invece si ritengono più appropriate, in combinazione o in alternativa, misure di controllo o attenuazione.

Esse devono comunque essere in grado di spiegare nel dettaglio alla Banca centrale europea e alla Banca d'Italia le definizioni adottate, le metodologie utilizzate, l'effettiva considerazione di tutti i rischi rilevanti nonché le differenze, per i rischi fronteggiati dai requisiti di Primo Pilastro, tra il sistema adottato internamente e quello regolamentare.

2. Le fasi dell'ICAAP

Il processo ICAAP può essere scomposto nelle seguenti fasi: 1) individuazione dei rischi da sottoporre a valutazione; 2) misurazione/valutazione dei singoli rischi e del relativo capitale interno; 3) misurazione del capitale interno complessivo; 4) determinazione del capitale complessivo e riconciliazione con i fondi propri.

Nei paragrafi seguenti si forniscono indicazioni in merito a ciascuna fase dell'ICAAP, al fine di facilitare le banche nella concreta applicazione del principio di proporzionalità.

2.1 L'individuazione dei rischi da sottoporre a valutazione

Le banche effettuano in autonomia un'accurata identificazione dei rischi ai quali sono esposte, avuto riguardo alla propria operatività e ai mercati di riferimento.

⁽¹⁾ Ai fini delle disposizioni del presente Capitolo, per "capitale interno" si intende il capitale a rischio, ovvero il fabbisogno di capitale relativo ad un determinato rischio che la banca ritiene necessario per coprire le perdite eccedenti un dato livello atteso (tale definizione presuppone che la perdita attesa sia fronteggiata da rettifiche di valore nette - specifiche e di portafoglio - di pari entità; ove queste ultime fossero inferiori, il capitale interno dovrà far fronte anche a questa differenza). Con "capitale interno complessivo" si intende il capitale interno riferito a tutti i rischi rilevanti assunti dalla banca, incluse le eventuali esigenze di capitale interno dovute a considerazioni di carattere strategico. Con "capitale" e "capitale complessivo" si indicano gli elementi patrimoniali che la banca ritiene possano essere utilizzati rispettivamente a copertura del "capitale interno" e del "capitale interno complessivo".



Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III - Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 - Processo di controllo prudenziale

Sezione III - La valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP)

Al fine di individuare i rischi rilevanti, l'analisi deve considerare almeno i rischi contenuti nell'elenco di cui all'Allegato A. Detto elenco non ha carattere esaustivo: è rimessa alla prudente valutazione di ogni banca l'individuazione di eventuali ulteriori fattori di rischio connessi con la propria specifica operatività.

Le banche e i gruppi bancari identificano chiaramente le fonti di generazione dei vari tipi di rischio, siano esse collocate a livello di unità operativa oppure di entità giuridica. Ciò può consentire di riscontrare se in capo alle più rilevanti entità giuridiche l'eventuale requisito patrimoniale regolamentare calcolato a livello individuale fronteggia adeguatamente i rischi effettivamente presenti presso tali componenti.

2.2 La misurazione dei singoli rischi e la determinazione del capitale interno relativo a ciascuno di essi

Ai fini della determinazione del capitale interno, le banche misurano oppure – in caso di rischi difficilmente quantificabili – valutano tutti i rischi rilevanti ai quali sono esposte, utilizzando le metodologie che ritengono più appropriate, in relazione alle proprie caratteristiche operative e organizzative.

Per i rischi di credito, di controparte, di mercato ed operativi un primo riferimento metodologico è costituito dai relativi sistemi regolamentari per il calcolo dei requisiti patrimoniali.

Per determinare l'esposizione e l'eventuale capitale interno relativi al rischio di concentrazione (per singoli prenditori o gruppi di clienti connessi) le banche utilizzano come riferimento la metodologia semplificata illustrata nell'Allegato B. Per determinare l'esposizione al rischio di tasso d'interesse sul portafoglio bancario, le banche misurano le potenziali variazioni sia del valore economico sia del margine d'interesse o degli utili attesi, considerando scenari diversi di variazione del livello e della forma della curva dei rendimenti.

Tutte le banche (indipendentemente dalla classe di appartenenza) valutano l'impatto di una variazione ipotetica dei tassi pari a +/- 200 punti base sul valore economico, rispettando i criteri definiti negli orientamenti dell'ABE sulla gestione del rischio di tasso d'interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione (2). Nel caso in cui si determini una riduzione del valore economico della banca superiore al 20% dei fondi propri, la Banca centrale europea e la Banca d'Italia approfondiscono con la banca i risultati e si riservano di adottare opportuni interventi. Per determinare l'esposizione al rischio di tasso d'interesse sul portafoglio bancario in termini di variazioni del valore economico nonché l'eventuale capitale interno necessario, le banche utilizzano come riferimento la metodologia semplificata illustrata nell'Allegato C.

Relativamente al rischio di leva finanziaria eccessiva, le banche dovranno fare riferimento a indicatori quali il *leverage ratio* (3) e altri in grado di rilevare eventuali squilibri tra le attività e le passività; le banche dovranno inoltre tener conto del possibile incremento del rischio connesso con la rilevazione di perdite attese o realizzate che riducono la dotazione patrimoniale.

* * *

⁽³⁾ Cfr. art. 429 CRR.



⁽²⁾ Cfr. l'orientamento "IRRBB 5 – Shock standard di vigilanza" in "Orientamenti sulla gestione del rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione (non-trading activities)", ABE, ottobre 2015.

Parte Prima - Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III - Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 - Processo di controllo prudenziale

Sezione III – La valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP)

Tenuto conto della ripartizione in classi delineata alla Sez. II, par. 2, le banche fanno riferimento, nel definire operativamente i sistemi di misurazione/valutazione dei rischi rilevanti e per la determinazione dell'eventuale capitale interno, ai criteri di seguito illustrati.

Classi 1 e 2

Le banche autorizzate a utilizzare metodologie interne per il calcolo dei requisiti patrimoniali definiscono in piena autonomia le metodologie di misurazione più adeguate ai fini della determinazione del capitale interno relativo a ciascun rischio. In aggiunta, la Banca centrale europea e la Banca d'Italia si attendono che queste banche sviluppino modelli statistici di calcolo del VaR o di altre misure della perdita massima potenziale. Relativamente ai rischi difficilmente misurabili le medesime banche predispongono sistemi di controllo e attenuazione adeguati e valutano l'opportunità di elaborare metodologie, anche di tipo sperimentale e da affinare nel tempo, per la valutazione dell'esposizione ai medesimi rischi.

Le banche delle classi 1 e 2 che utilizzano metodologie standardizzate, analogamente a quanto previsto per la classe 3, possono utilizzare le metodologie di calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari a fronte dei rischi compresi nel Primo Pilastro; in relazione alla propria complessità operativa e vocazione strategica, le stesse valutano l'opportunità di adottare ai fini interni metodologie di misurazione dei rischi del Primo Pilastro più evolute di quelle utilizzate ai fini regolamentari, anche in vista di un futuro eventuale riconoscimento delle stesse ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari.

Le banche delle classi 1 e 2 che utilizzano metodologie standardizzate, relativamente ai rischi di concentrazione e di tasso di interesse sul portafoglio bancario in termini di variazioni del valore economico, valutano l'opportunità di affinare le metodologie semplificate proposte negli Allegati B e C (4).

Per il rischio di tasso in termini di variazioni del margine d'interesse o degli utili attesi e per gli eventuali altri rischi a cui sono esposte, indipendentemente dalla metodologia utilizzata per il calcolo dei requisiti patrimoniali, le banche delle classi 1 e 2 predispongono sistemi di misurazione, controllo e attenuazione adeguati.

Classe 3

Le banche utilizzano le metodologie di calcolo dei requisiti di Primo Pilastro: il metodo standardizzato per i rischi di credito e per quelli di mercato, il metodo di base o standardizzato per i rischi operativi. Relativamente ai rischi non inclusi nel Primo Pilastro, le banche possono misurare il rischio di concentrazione e il rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario in termini di potenziali variazioni del valore economico utilizzando gli algoritmi semplificati proposti negli Allegati B e C. Per il rischio di tasso in termini di variazioni del margine d'interesse o degli utili attesi e per gli eventuali altri rischi le banche predispongono sistemi di misurazione, controllo e attenuazione adeguati.

* * *

⁽⁴⁾ Per quanto riguarda il rischio di tasso di interesse, con riferimento alle modalità di ripartizione dei c/c passivi e dei depositi liberi, le banche di classe 1 e 2 valutano l'opportunità di affinare le ipotesi semplificate di cui all'Allegato C relative alla stima della quota stabile (cd. "componente core") e alla sua ripartizione nelle fasce fino ad un massimo di 5 anni. Inoltre, con riferimento alla facoltà di rimborso anticipato (c.d. "prepayment risk") valutano l'opportunità di rappresentare tale rischio secondo modalità alternative rispetto alla normativa segnaletica ("delta equivalent value").



Parte Prima - Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III - Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione III – La valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP)

Lo sviluppo di modelli che tengono conto della diversificazione all'interno di ciascun rischio deve fondarsi su analisi robuste, visti gli effetti che ne possono derivare sulla determinazione del relativo capitale interno. Nel caso del rischio di credito, ipotesi sulle correlazioni meno conservative di quelle previste per i sistemi IRB sono esaminate sulla base di criteri restrittivi.

2.2.1 Lo stress testing

Le banche effettuano prove di stress per una migliore valutazione della loro esposizione ai rischi, dei relativi sistemi di attenuazione e controllo e, ove ritenuto necessario, dell'adeguatezza del capitale interno.

Per prove di stress si intendono le tecniche quantitative e qualitative con le quali le banche valutano la propria vulnerabilità ad eventi eccezionali ma plausibili; esse si estrinsecano nel valutare gli effetti sui rischi della banca di eventi specifici (analisi di sensibilità) o di movimenti congiunti di un insieme di variabili economico-finanziarie in ipotesi di scenari avversi (analisi di scenario).

Per la conduzione di prove di stress le banche definiscono:

- o scenari avversi, indicando le ipotesi sottostanti con riferimento anche alle principali variabili macroeconomiche, inclusa la definizione del modo in cui le prove di *reverse stress testing* sono state utilizzate per calibrare il grado di severità degli stress test;
- o le principali ipotesi utilizzate negli scenari, compresi gli atti di gestione, le ipotesi imprenditoriali relative al bilancio e le date di riferimento.

Le prove di stress coprono un orizzonte temporale di almeno due anni.

In linea di principio le banche dovrebbero effettuare prove di stress appropriate in relazione alla natura di ciascuno dei fattori di rischio rilevanti per la propria operatività; nella definizione delle prove di stress si dovrebbe tenere conto dei costi paragonati ai benefici della costruzione di scenari particolarmente articolati e complessi, nei quali sono numerosi gli effetti di correlazione tra fattori di rischio.

* * *

Tenuto conto della ripartizione in classi delineata alla Sezione II, par. 2, nel definire le modalità con le quali effettuare le prove di stress, le banche fanno riferimento ai criteri di seguito illustrati.

Classi 1 e 2

Le banche autorizzate a utilizzare metodologie interne per il calcolo dei requisiti patrimoniali utilizzano una combinazione delle tecniche di analisi di sensibilità e analisi di scenario, queste ultime con una più ampia copertura tra linee di prodotto e aree geografiche. Tali banche considerano altresì i seguenti aspetti: cambiamenti sostanziali delle relazioni tra i principali tassi di mercato (rischio base); cambiamenti nelle ipotesi formulate con riferimento al comportamento dei clienti rispetto ai "depositi a vista" e alle altre opzioni comportamentali incorporate in attività e passività (ad esempio, opzioni di rimborso anticipato dei prestiti a favore della clientela). Le banche che fanno uso di metodologie standardizzate, ma sono caratterizzate da un modello di business in evoluzione, ovvero con operatività specializzata o rilevante su segmenti di mercato caratterizzati da elevata complessità, utilizzano una



Parte Prima - Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III - Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione III – La valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP)

combinazione delle tecniche di analisi di sensibilità e analisi di scenario, in modo che gli scenari utilizzati siano plausibili e coerenti con la loro operatività. Esse considerano, inoltre, variazioni nelle principali ipotesi riferite a modelli comportamentali della clientela (ad esempio, i "depositi a vista") e – solo se materiale – il rischio base ed effettuano, altresì, analisi di sensibilità rispetto a fattori di rischio autonomamente identificati e considerati rilevanti.

Classe 3

Le banche di questa classe effettuano analisi di sensibilità rispetto ai principali rischi assunti, tra i quali almeno il rischio di credito, il rischio di concentrazione del portafoglio crediti e il rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario. Per effettuare le prove di stress su questi ultimi due rischi, queste banche possono fare riferimento alle metodologie semplificate illustrate negli Allegati B e C (5).

Nelle prove di stress sull'esposizione al rischio di tasso del portafoglio bancario, tutte le banche (indipendentemente dalla classe di appartenenza) considerano anche spostamenti della curva dei rendimenti diversi da quelli paralleli, tenendo conto delle differenze di volatilità dei tassi relativamente alle diverse scadenze.

* * *

Particolare cura deve essere posta da tutte le banche caratterizzate da una significativa operatività nelle attività rientranti nel portafoglio di negoziazione (6) nel predisporre procedure di *stress testing* idonee a tenere conto dei profili di rischio non lineari tipici di alcuni strumenti finanziari derivati.

Al fine di valutare la capacità di resistenza e l'esposizione al rischio di una leva finanziaria eccessiva, le banche pongono in essere un'ampia gamma di eventi di stress, coerentemente con la loro dimensione e complessità operativa.

2.3 La determinazione del capitale interno complessivo

Nella determinazione del capitale interno complessivo assume particolare rilevanza la valutazione dell'esistenza di benefici da diversificazione tra i diversi tipi di rischio.

Tenuto conto della complessità di tale valutazione, in coerenza con la ripartizione in classi delineata alla Sezione II, par. 2, le banche fanno riferimento ai criteri di seguito illustrati.

Classi 1 e 2

Le banche autorizzate a utilizzare metodologie interne per il calcolo dei requisiti patrimoniali applicano, anche in relazione all'aggregazione dei rischi, soluzioni avanzate; documentano e spiegano con accuratezza:

 i fondamenti metodologici sottostanti a ipotesi diverse da quella di perfetta correlazione positiva tra i rischi, fornendo evidenza empirica della robustezza delle stesse, anche attraverso prove di stress;

⁽⁶⁾ Cfr. art. 4.1(86) CRR.



⁽⁵⁾ Prove di stress relative al rischio di credito potrebbero consistere nella valutazione dell'impatto patrimoniale che si registrerebbe nel caso in cui il rapporto tra l'ammontare delle esposizioni deteriorate o dei tassi di ingresso a sofferenza rettificata e gli impieghi aziendali si attestasse su livelli comparabili a quelli verificatisi nella peggiore congiuntura creditizia sperimentata dalla banca nel corso degli ultimi due cicli economici (indicativamente potrebbe essere preso in considerazione un quindicennio).

Parte Prima - Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III - Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione III - La valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP)

 ogni altra metodologia di calcolo del capitale interno complessivo basata sulla simulazione di variazioni simultanee di più fattori di rischio.

In ogni caso le banche che hanno sviluppato metodologie di calcolo del capitale interno diverse da quelle regolamentari dovranno motivare le scelte effettuate, anche in termini di coerenza generale, in merito a distribuzioni, intervalli di confidenza e orizzonti temporali utilizzati con riferimento ai singoli rischi.

Con riferimento specifico al trattamento della diversificazione tra rischi nella determinazione del capitale interno complessivo, la Banca centrale europea e la Banca d'Italia – in linea con quanto si rileva a livello comunitario – valutano sulla base di criteri molto restrittivi il riconoscimento, ai fini prudenziali, di ipotesi diverse da quella di perfetta correlazione positiva tra i rischi. Più in dettaglio, le banche dovranno dimostrare la robustezza delle stime delle correlazioni, con particolare riferimento all'affidabilità dei dati considerati e alla profondità delle serie storiche utilizzate per le stime stesse.

Le banche che fanno uso di metodologie standardizzate determinano il capitale interno complessivo secondo un approccio "building block" semplificato, che consiste nel sommare ai requisiti regolamentari a fronte dei rischi di Primo Pilastro (o al capitale interno relativo a tali rischi calcolato sulla base di metodologie interne) l'eventuale capitale interno relativo agli altri rischi rilevanti.

Classe 3

Le banche di questa classe determinano il capitale interno complessivo secondo un approccio "building block" semplificato.

Resta fermo che – qualunque sia la classe di appartenenza – nella determinazione del capitale interno complessivo le banche possono tenere conto, oltre che della necessità di copertura delle perdite inattese a fronte di tutti i rischi rilevanti, anche dell'esigenza di far fronte a operazioni di carattere strategico (ingresso in nuovi mercati, acquisizioni) oppure di mantenere un adeguato standing sui mercati.

2.4 Il capitale complessivo e la sua riconciliazione con i fondi propri

Le banche devono essere in grado di illustrare come il capitale complessivo si riconcilia con la definizione di fondi propri (7): in particolare, deve essere spiegato l'utilizzo a fini di copertura del capitale interno complessivo di strumenti patrimoniali non computabili nei fondi propri.

3. Riferimenti temporali dell'ICAAP

Ai fini del confronto con la Banca centrale europea e la Banca d'Italia, le banche determinano con cadenza annuale:

— il livello attuale del capitale interno complessivo e del capitale complessivo calcolato con riferimento alla fine dell'ultimo esercizio chiuso;

⁽⁷⁾ Cfr. art. 4, par.1, punto 118 CRR.



Parte Prima - Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III - Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione III - La valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP)

 il livello prospettico del capitale interno complessivo e del capitale complessivo con riferimento alla fine dell'esercizio in corso, tenendo conto della prevedibile evoluzione dei rischi e dell'operatività;

Nella pianificazione annuale le banche devono anche identificare le azioni correttive da intraprendere in caso di errori o di scostamenti dalle stime.

La determinazione prospettica del capitale interno complessivo e del capitale complessivo è coerente con il piano strategico pluriennale; stime che eventualmente facciano riferimento anche a esercizi successivi a quello corrente devono pertanto essere in linea con lo sviluppo operativo e patrimoniale tracciato dalla banca nel proprio piano strategico.

Ferma restando la periodicità annuale della determinazione del capitale interno complessivo e del capitale complessivo, la valutazione/misurazione dell'esposizione ai singoli rischi viene effettuata con una cadenza più ravvicinata in relazione sia alla tipologia di rischi, sia alle metodologie utilizzate. In assenza di eventi innovativi o straordinari l'aggiornamento degli scenari di stress test può avvenire con minore frequenza di quella annuale, tenuto conto dell'opportunità di dare stabilità ai medesimi per agevolare la valutazione intertemporale delle prove di stress.



Parte Prima - Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III - Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione IV – La valutazione aziendale dell'adeguatezza del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (ILAAP)

SEZIONE IV

LA VALUTAZIONE AZIENDALE SULL'ADEGUATEZZA DEL SISTEMA DI GOVERNO E GESTIONE DEL RISCHIO DI LIQUIDITA' (ILAAP)

Le banche definiscono in piena autonomia i processi di gestione e controllo del rischio di liquidità, secondo quanto disciplinato nel Tit. IV, Cap. 6. I processi devono essere formalizzati, documentati, approvati dagli organi societari e sottoposti a revisione interna. I processi sono proporzionati alle caratteristiche, alle dimensioni e alla complessità operativa delle attività svolte.

Le banche devono essere in grado di spiegare nel dettaglio alla Banca centrale europea e Banca d'Italia le definizioni adottate, le metodologie utilizzate, l'effettiva considerazione di tutti i fattori che possono incidere sul rischio di liquidità e sulla capacità della banca di mantenere un adeguato finanziamento nel medio/lungo termine delle attività. Le informazioni da fornire alla Banca centrale europea e alla Banca D'Italia devono essere rassegnate in un'apposita sezione del resoconto ILAAP/ICAAP, il cui dettaglio è fornito nell'allegato D.



Parte Prima - Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III - Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione V – Processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP)

SEZIONE V

PROCESSO DI REVISIONE E VALUTAZIONE PRUDENZIALE (SREP)

1. Disposizioni di carattere generale

La Banca centrale europea e la Banca d'Italia conducono il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) – per le banche di rispettiva competenza – allo scopo di accertare che le banche e i gruppi bancari si dotino di presidi di natura patrimoniale, organizzativa e di gestione della liquidità appropriati rispetto ai rischi assunti, anche in scenari di stress, assicurando il complessivo equilibrio gestionale. In tale ambito, viene anche valutato il contributo delle banche e dei gruppi bancari al rischio sistemico, secondo le modalità di identificazione e di misurazione previste dall'art. 23 del Regolamento (EU) n. 1093/2010.

La Banca centrale europea e la Banca d'Italia pianificano annualmente lo svolgimento delle proprie attività nell'ambito dello SREP sia in sede di analisi a distanza che in sede ispettiva, individuando, tra l'altro, le banche e i gruppi bancari da sottoporre ad una più intensa attività di supervisione.

Il processo di revisione e valutazione prudenziale si struttura nelle seguenti fasi principali:

- analisi dell'esposizione a tutti i rischi rilevanti assunti e dei presidi organizzativi predisposti per il governo, la gestione e il controllo degli stessi. In questa fase, nel caso di banche autorizzate ad utilizzare sistemi interni di misurazione dei rischi per il calcolo dei requisiti patrimoniali, vengono svolte anche attività finalizzate a verificare il mantenimento nel tempo dei relativi requisiti organizzativi e quantitativi;
- valutazione della robustezza degli stress test svolti dalle banche e dai gruppi bancari, anche attraverso lo svolgimento di analoghi esercizi da parte della vigilanza sulla base di metodologie regolamentari;
- analisi dell'impatto sulla situazione tecnica degli intermediari degli stress test svolti in ambito macroprudenziale;
- verifica del rispetto dei requisiti patrimoniali e delle altre regole prudenziali;
- valutazione del procedimento aziendale di determinazione del capitale interno complessivo, dell'adeguatezza del capitale complessivo rispetto al profilo di rischio della banca attribuzione di giudizi specifici relativi a ciascuna tipologia di rischio e di un giudizio complessivo sulla situazione aziendale;
- valutazione del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità;
- individuazione degli eventuali interventi di vigilanza o misure di intervento precoce da porre in essere (cfr. par. 5).

La Banca centrale europea e la Banca d'Italia utilizzano sistemi di analisi delle banche che consentono di effettuare, sia a livello individuale che consolidato, le analisi e le valutazioni degli aspetti sopra richiamati. I sistemi analizzano – attraverso la razionalizzazione e la standardizzazione di tutte le informazioni disponibili – i rischi rilevanti assunti dalle banche, secondo criteri, metodologie e cadenze prestabilite. Le modalità di analisi sono comunque



Parte Prima - Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III - Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione V – Processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP)

adattabili per consentire l'utilizzo delle metodologie più appropriate in relazione alla tipologia di rischio o di banca.

Lo SREP si fonda in primo luogo sul confronto con le banche, che si articola in varie fasi e può prevedere gradi diversi di formalizzazione. Ove la situazione aziendale renda necessaria l'adozione di misure correttive, la Banca centrale europea o la Banca d'Italia richiedono alla banca i conseguenti interventi.

2. La proporzionalità nello SREP

Anche lo SREP ed il confronto con le banche rispondono a criteri di proporzionalità: l'ampiezza e l'approfondimento delle attività di analisi e controllo, nonché l'intensità e la frequenza del confronto con le banche sono calibrate in relazione alle caratteristiche, alle dimensioni operative, alla complessità e al grado di problematicità delle stesse.

3. I sistemi di analisi aziendale

I sistemi di analisi aziendale costituiscono il principale strumento a supporto delle attività dello SREP. Essi consentono di apprezzare l'esposizione ai rischi e l'adeguatezza dei relativi fattori di controllo nonché dei presìdi organizzativi, patrimoniali ed economici, per giungere alla formulazione del giudizio complessivo sulla situazione aziendale, su cui si fonda l'individuazione delle eventuali azioni da intraprendere nei confronti dei soggetti vigilati.

I sistemi di analisi aziendale disegnano un percorso di indagine strutturato, all'interno del quale vengono utilizzati, in modo integrato, controlli a distanza e ispettivi, secondo logiche volte ad adottare lo strumento più appropriato rispetto alle finalità perseguite.

I controlli a distanza utilizzano un insieme articolato di informazioni: le segnalazioni di vigilanza periodiche, il bilancio ufficiale, l'informativa al pubblico, le informazioni fornite dalle banche in relazione al processo di valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (cfr. Sez. III) e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (cfr. Sez. IV), la documentazione rassegnata a vario titolo (ad esempio, le informative su accertamenti ispettivi interni), gli elementi conoscitivi acquisiti tramite le audizioni degli esponenti aziendali ed i controlli ispettivi.

Sulla base di specifici schemi di analisi, formano oggetto di valutazione i rischi che impattano sul capitale – credito, mercato, controparte, tasso d'interesse sul portafoglio bancario, operativo e reputazionale –, i profili trasversali – modello di business e redditività, sistemi di governo e controllo, adeguatezza patrimoniale – e il rischio di liquidità.

Nell'ambito della valutazione delle singole aree di rischio, la Banca centrale europea e la Banca d'Italia tengono anche conto dell'evoluzione dei rischi rispetto a scenari di stress definiti dalle banche e dai gruppi bancari e/o dall'autorità stessa. Inoltre, viene esaminato e valutato il contributo che l'intermediario apporta al rischio sistemico.

La valutazione complessiva sulla situazione aziendale è basata sui punteggi parziali assegnati alle aree di rischio e ai profili trasversali sopra indicati e tiene conto di tutte le altre informazioni disponibili sull'azienda, acquisite anche nell'ambito del confronto con quest'ultima relativo all'ICAAP e all'ILAAP.



Parte Prima - Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III - Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione V – Processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP)

I sistemi di valutazione descritti si caratterizzano per i seguenti principi metodologici di carattere generale:

- la flessibilità: sebbene gli schemi di analisi calcolino un punteggio automatico per i profili sopra indicati (ad eccezione del profilo relativo ai sistemi di governo e controllo), l'attribuzione sia del giudizio definitivo sui singoli profili sia di quello complessivo tiene conto di tutte le informazioni disponibili, anche di quelle non trattate in modo automatico. Le procedure elettroniche a supporto degli schemi di analisi consentono di effettuare prove di stress utilizzando sistemi di "what-if analysis". Tali caratteristiche consentono di calibrare secondo criteri di proporzionalità l'ampiezza e l'approfondimento dell'analisi da condurre sulle singole banche;
- il confronto interaziendale: un importante criterio di analisi e di valutazione è rappresentato dal ricorso alla logica comparativa, basata sulla scelta mirata e flessibile di gruppi di confronto;
- la tracciabilità: sono disponibili procedure e archivi elettronici per la raccolta e la conservazione dei risultati delle analisi svolte.

I controlli ispettivi – espletati sulla base di una pianificazione che tiene conto delle esigenze di approfondimento emerse nello svolgimento dell'attività di vigilanza – prevedono l'accesso di addetti alla Vigilanza della Banca centrale europea e della Banca d'Italia direttamente presso le banche. Per le banche significative, l'attività di pianificazione viene effettuata nell'ambito del MVU.

L'ambito dei controlli è differenziato: le ispezioni possono avere uno spettro di indagine esteso, quando sono finalizzate all'analisi della complessiva situazione aziendale, oppure natura "mirata/tematica", se riferite a circoscritti comparti di attività, aree di rischio, profili gestionali, aspetti tecnici o filoni tematici, secondo le specifiche esigenze conoscitive emerse nel corso dell'attività condotta a distanza (1). In tale contesto, gli accertamenti possono assumere carattere di *follow up*, con il fine di asseverare l'esito di azioni correttive promosse d'iniziativa dalla banca oppure sollecitate dalla Banca centrale europea o dalla Banca d'Italia (cfr. par. 5).

In ogni caso, l'importanza delle visite ispettive nell'ambito del complessivo processo di valutazione di una banca è specificamente connessa con la possibilità di apprezzare in maniera diretta – attraverso il confronto continuo con le strutture operative e con gli esponenti aziendali nonché tramite l'acquisizione di dati e informazioni in loco – gli aspetti di natura organizzativa, la funzionalità degli assetti di governo, del sistema dei controlli interni, delle procedure aziendali e l'attendibilità di dati e informazioni resi alla Vigilanza.

4. Il confronto con le banche

Il confronto con le banche costituisce parte integrante del processo di revisione e valutazione prudenziale svolto dalla Vigilanza.

Esso facilita l'analisi dell'esposizione ai rischi e la comprensione del processo di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità condotto dalle banche e delle eventuali divergenze rispetto alle indicazioni che scaturiscono dal sistema di analisi aziendale.

⁽¹⁾ Nel caso dei gruppi bancari, l'accertamento può riguardare singole componenti del gruppo.



Parte Prima - Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III - Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione V – Processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP)

L'analisi dell'informativa sull'ICAAP/ILAAP (cfr. Sez. II, III e IV), che viene condotta unitamente alle altre attività in cui si articola il processo SREP, consente alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia di individuare eventuali necessità di approfondimento, di chiarimento o di integrazione del quadro informativo disponibile. Tali esigenze possono essere soddisfatte attraverso l'acquisizione di ulteriore documentazione, incontri con gli esponenti aziendali, sopralluoghi ispettivi.

Al termine del processo valutativo, ove siano riscontrate inadeguatezze o carenze dei processi ICAAP e ILAAP e, più in generale, della complessiva situazione aziendale, la Banca centrale europea o la Banca d'Italia individuano gli interventi correttivi da porre in essere per eliminare le carenze riscontrate, compresi eventuali provvedimenti specifici sulla misura dei requisiti patrimoniali e sul Requisito di Copertura della Liquidità (2).

5. Gli interventi correttivi

Nell'ambito del processo di revisione e valutazione prudenziale, la Banca centrale europea e la Banca d'Italia dispongono di tutti i necessari poteri di intervento sull'attività delle banche. Gli interventi della Banca centrale europea o della Banca d'Italia sono di norma individuati tra i seguenti:

- richiesta di informazioni aggiuntive nonché obbligo di segnalazioni supplementari o più frequenti, anche sul capitale e sulle posizioni di liquidità;
- obbligo di pubblicare le informazioni di cui alla Parte Otto CRR (informativa al pubblico) più di una volta l'anno, fissando altresì mezzi per la pubblicazione delle informazioni diversi rispetto al bilancio. Alle banche capogruppo può essere imposto di pubblicare annualmente, anche in forma sintetica, la descrizione della struttura giuridica, di governo e organizzativa del gruppo, al fine di valutare l'eventuale sussistenza nell'assetto proprietario, nei meccanismi di governance, nei dispositivi, processi e meccanismi interni, di condizioni ostative all'esercizio delle funzioni di vigilanza;
- rafforzamento dei sistemi, delle procedure e dei processi relativamente alla gestione dei rischi, ai meccanismi di controllo e alla valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità;
- adozione e modifiche di piani per il riallineamento ai requisiti prudenziali, ivi inclusi i termini di attuazione;
- fissazione di limiti alla parte variabile delle remunerazioni;
- limiti alla distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nei fondi propri, divieto di pagare interessi;
- contenimento del livello dei rischi, anche attraverso il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria;

⁽²⁾ Cfr. Parte Seconda, Capitolo 11



Parte Prima - Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III - Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione V – Processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP)

- riduzione dei rischi anche attraverso restrizioni ad attività o alla struttura territoriale, compresa la dismissione quando non siano compatibili con il principio di sana e prudente gestione;
- detenzione di mezzi patrimoniali in misura superiore al livello regolamentare previsto per i rischi di credito, controparte, mercato e operativi (3), anche attraverso l'applicazione agli aggregati di riferimento di un trattamento specifico con riferimento alle modalità di determinazione dei requisiti patrimoniali, nonché a copertura di rischi diversi da quelli coperti dai requisiti di Primo Pilastro;
- imposizione di specifici requisiti di liquidità, anche attraverso la richiesta di detenere maggiori riserve di liquidità, l'applicazione di vincoli al disallineamento tra le scadenze dell'attivo e del passivo, la modifica della composizione delle fonti di finanziamento;
- rimozione di uno o più esponenti aziendali qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza.


Qualora si accerti che la banca non ottempera oppure si abbia fondata evidenza che la stessa non sarà in grado di rispettare, anche in via prospettica (di norma 12 mesi), i requisiti prudenziali previsti dal CRR e ai sensi delle presenti disposizioni, la Banca centrale europea o la Banca d'Italia richiedono gli interventi correttivi più opportuni, correlandone l'incisività alla rilevanza delle carenze riscontrate.

In particolare, la Banca centrale europea o la Banca d'Italia possono ricorrere a interventi aventi effetti patrimoniali almeno quando:

- vengono accertate rilevanti carenze nel sistema di governo e controllo o nei sistemi di
 gestione dei rischi e delle esposizioni rilevanti e l'applicazione di misure volte a rimuovere le
 anomalie non sia in grado di esplicare i propri effetti correttivi in un arco temporale
 accettabile;
- si rileva l'insufficienza dei requisiti di Primo Pilastro rispetto ai rischi complessivi assunti dalla banca;
- si riscontrano carenze nel funzionamento dei sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali;
- si rileva che la banca abbia sottostimato i rischi a cui risulta esposta, anche alla luce dei risultati degli stress test.

Al fine di determinare il livello appropriato dei fondi propri che le banche devono detenere e le eventuali misure patrimoniali addizionali, la Banca centrale europea e la Banca d'Italia valutano:

- i dispositivi di governo societario, le procedure e i sistemi di controllo dei rischi, compresi gli aspetti quantitativi e qualitativi del processo di auto-valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP);
- l'esito del monitoraggio dei sistemi interni di misurazione dei rischi utilizzati per la determinazione dei requisiti patrimoniali;





Parte Prima - Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III - Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione V - Processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP)

- i risultati dello SREP;
- l'apporto dell'intermediario al rischio sistemico (cfr. Tit. II, Cap. 1 "Riserve di capitale").

Le autorità competenti possono, inoltre, stabilire obiettivi in termini di fondi propri richiesti per fronteggiare eventuali esigenze di copertura dei rischi che possono manifestarsi in condizioni di stress ovvero per eventuali ulteriori debolezze in termini di adeguatezza patrimoniale.

Al fine di determinare il livello appropriato e la composizione delle riserve liquide che le banche devono detenere, sulla base dei risultati emersi dallo SREP, la Banca centrale europea o la Banca d'Italia valutano:

- il modello di business della banca;
- i sistemi, i processi e le procedure di cui la banca si è dotata per il governo e la gestione dei rischi, con particolare riguardo ai meccanismi per identificare, misurare, prevenire o attenuare il rischio di liquidità (ILAAP);
- il contributo della banca all'incremento del rischio di liquidità del mercato finanziario interno (rischio di liquidità sistemico).

Nei provvedimenti con i quali si dispone l'applicazione di requisiti patrimoniali aggiuntivi o si adottano interventi relativi al livello e alla composizione delle riserve liquide, la Banca centrale europea o la Banca d'Italia indicano anche la durata delle misure adottate e le condizioni per la loro rimozione.

Gli interventi correttivi possono essere applicati in maniera analoga o identica alle banche con profili di rischio simili (ad es. con modelli di business simili o simile localizzazione geografica delle esposizioni) e che potrebbero essere esposte a rischi simili o rappresentare rischi simili per il sistema finanziario.

6. Le misure di intervento precoce

Quando risultano violazioni dei requisiti previsti dal CRR, delle disposizioni di attuazione della CRD e del titolo II della direttiva 2014/65/UE (MIFID II) o di uno degli articoli da 3 a 7, da 14 a 17, e 24, 25 e 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 (MIFIR), oppure si preveda la violazione dei predetti requisiti anche a causa di un rapido deterioramento della situazione della banca o del gruppo (4) (art. 69 octiesdecies, lett. a), TUB), la Banca centrale europea o la Banca d'Italia dispongono le misure di intervento precoce indicate dall'articolo 69 noviesdecies TUB (attuazione del piano di risanamento e altre misure). Quando risultano gravi violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o statutarie o gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero quando il deterioramento della situazione della banca o del gruppo sia particolarmente significativo (69 octiesdecies, lett. b), TUB) e sempre che le altre misure di intervento precoce o gli interventi correttivi non siano sufficienti per porre rimedio alla situazione, la Banca centrale

⁽⁴⁾ L'individuazione delle condizioni per l'adozione delle misure di intervento precoce e, in particolare delle soglie relative agli indicatori finanziari e di rischiosità che devono essere monitorati periodicamente nell'ambito dello SREP, nonché le procedure da seguire in caso di superamento di tali soglie è effettuata conformemente agli orientamenti dell'ABE sulle condizioni che attivano il ricorso alle misure di intervento precoce ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/CE (https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-resolution/guidelines-on-early-intervention-triggers/-/regulatory-activity/consultation-paper; jsessionid=D8739BBCF42493360DD613638AB8F932)



Parte Prima - Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III - Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione V – Processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP)

europea o la Banca d'Italia possono anche disporre la rimozione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e dell'alta dirigenza ai sensi dell'art. 69 *vicies semel*. Dell'adozione di tali misure la Banca Centrale Europea e la Banca d'Italia informano l'Autorità di risoluzione.

In presenza dei presupposti indicati dall'articolo 69-octiesdecies TUB per l'adozione di una misura di intervento precoce, la Banca Centrale Europea e la Banca d'Italia possono esercitare i poteri di vigilanza informativa e ispettiva previsti dagli articoli 51, 54, 66, e 67 TUB per le finalità indicate dall'articolo 69-vicies TUB. Le informazioni così acquisite sono trasmesse all'Autorità di Risoluzione. Resta comunque ferma la possibilità di applicare gli interventi correttivi previsti dagli articoli 53-bis e 67-ter TUB anche in presenza di presupposti di cui al 69 octiesdecies TUB. In tal caso la Banca Centrale Europea e la Banca d'Italia informano l'Autorità di risoluzione.

7. Cooperazione di vigilanza

In armonia con le disposizioni che regolano l'MVU, la Banca d'Italia, al fine di svolgere in modo agevole ed efficace il processo di revisione e valutazione prudenziale sulle banche e sui gruppi bancari operanti sia in Italia sia in altri Stati comunitari, collabora con le autorità competenti di tali Stati scambiando informazioni e stipulando accordi per il coordinamento delle rispettive attività e funzioni istituzionali (5).

In tale contesto la Banca d'Italia, tenendo conto delle specifiche caratteristiche dei soggetti vigilati, istituisce e promuove il funzionamento di Collegi dei Supervisori per i gruppi bancari operanti in altri Stati membri attraverso filiazioni e che non siano ricompresi nel più ampio perimetro di consolidamento di un ente autorizzato in uno Stato membro diverso dall'Italia, nonché per le banche italiane con succursali significative in Stati comunitari (6).

Per i gruppi bancari e per le banche italiane che siano ricompresi nel più ampio perimetro di consolidamento di un ente autorizzato in uno Stato membro diverso dall'Italia nonché per le succursali italiane significative di banche comunitarie, la Banca d'Italia partecipa ai Collegi dei Supervisori istituiti dalle autorità competenti degli altri Stati comunitari.

* * *

Per una illustrazione più analitica del sistema di analisi aziendale, e più in generale del processo di revisione e valutazione prudenziale, si rimanda all'estratto della Circolare n. 269.

le dimensioni e l'importanza della succursale, in termini di numero di clienti, nel sistema bancario e finanziario dello Stato ospitante.



22° aggiornamento

⁽⁵⁾ Le modalità con cui la Banca d'Italia coopera con le altre autorità sono descritte nella Circolare n. 269 (Parte Prima, Sezione I, Capitoli IV e V).

⁽⁶⁾ L'art. 158 CRD IV prevede che una succursale possa essere considerata significativa tenendo conto, in particolare, dei seguenti fattori:

⁻ la sua quota del mercato dei depositi dello Stato comunitario ospitante supera il 2%;

la sospensione o cessazione delle attività della banca cui la succursale appartiene può incidere sulla liquidità del mercato e sulla funzionalità dei sistemi di pagamento, regolamento e compensazione dello Stato ospitante;

Parte Prima - Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III - Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Allegato A - Rischi da sotto porre a valutazione nell'ICAAP

Allegato A

RISCHI DA SOTTOPORRE A VALUTAZIONE NELL'ICAAP

Rischi del Primo Pilastro

- rischio di credito (comprende il rischio di controparte, ossia il rischio che la controparte di un'operazione risulti inadempiente prima del regolamento definitivo dei flussi finanziari di un'operazione);
- rischio di mercato;
- rischio operativo.

Altri rischi

- rischio di concentrazione: rischio derivante da esposizioni verso controparti, incluse le controparti centrali, gruppi di controparti connesse e controparti operanti nel medesimo settore economico, nella medesima regione geografica o che esercitano la stessa attività o trattano la stessa merce, nonché dall'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito, compresi, in particolare, i rischi derivanti da esposizioni indirette, come, ad esempio, nei confronti di singoli fornitori di garanzie (per il rischio di concentrazione verso singole controparti o gruppi di controparti connesse si veda l'Allegato B);
- rischio paese: rischio di perdite causate da eventi che si verificano in un paese diverso dall'Italia. Il concetto di rischio paese è più ampio di quello di rischio sovrano in quanto è riferito a tutte le esposizioni indipendentemente dalla natura delle controparti, siano esse persone fisiche, imprese, banche o amministrazioni pubbliche;
- rischio di trasferimento: rischio che una banca, esposta nei confronti di un soggetto che si finanzia in una valuta diversa da quella in cui percepisce le sue principali fonti di reddito, realizzi delle perdite dovute alle difficoltà del debitore di convertire la propria valuta nella valuta in cui è denominata l'esposizione;
- rischio base: nell'ambito del rischio di mercato, il rischio base rappresenta il rischio di perdite causate da variazioni non allineate dei valori di posizioni di segno opposto, simili ma non identiche. Nella considerazione di tale rischio particolare attenzione va posta dalle banche che, calcolando il requisito patrimoniale per il rischio di posizione secondo la metodologia standardizzata, compensano le posizioni in uno o più titoli di capitale compresi in un indice azionario con una o più posizioni in *future*/altri derivati correlati a tale indice o compensano posizioni opposte in *future* su indici azionari, che non sono identiche relativamente alla scadenza, alla composizione o a entrambe;
- rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione: rischio derivante da variazioni potenziali dei tassi di interesse (Allegato C);



Parte Prima - Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III - Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Allegato A - Rischi da sotto porre a valutazione nell'ICAAP

- rischio residuo: il rischio che le tecniche riconosciute per l'attenuazione del rischio di credito utilizzate dalla banca risultino meno efficaci del previsto;
- rischi derivanti da cartolarizzazioni: rischio che la sostanza economica dell'operazione di cartolarizzazione non sia pienamente rispecchiata nelle decisioni di valutazione e di gestione del rischio;
- rischio di una leva finanziaria eccessiva: il rischio che un livello di indebitamento particolarmente elevato rispetto alla dotazione di mezzi propri renda la banca vulnerabile, rendendo necessaria l'adozione di misure correttive al proprio piano industriale, compresa la vendita di attività con contabilizzazione di perdite che potrebbero comportare rettifiche di valore anche sulle restanti attività;
- rischio strategico: il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da cambiamenti del contesto operativo o da decisioni aziendali errate, attuazione inadeguata di decisioni, scarsa reattività a variazioni del contesto competitivo;
- rischio di reputazione: il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da una percezione negativa dell'immagine della banca da parte di clienti, controparti, azionisti della banca, investitori o autorità di vigilanza.



Parte Prima - Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III - Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 - Processo di controllo prudenziale

Allegato B - Rischio di concentrazione per singole controparti o gruppi di clienti connessi

Allegato B

RISCHIO DI CONCENTRAZIONE PER SINGOLE CONTROPARTI O GRUPPI DI CLIENTI CONNESSI

Il requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito si fonda sull'ipotesi che il portafoglio creditizio sia costituito da un numero molto elevato di esposizioni, ciascuna delle quali di importo scarsamente significativo. Sotto tale ipotesi è possibile calcolare il valore a rischio del portafoglio come somma dei requisiti patrimoniali delle singole posizioni, indipendentemente dalla composizione del portafoglio stesso.

Se però il numero delle posizioni è ridotto, oppure se esistono singole posizioni che rappresentano una percentuale consistente dell'esposizione totale, le ipotesi sulle quali si basa il calcolo del requisito patrimoniale sono violate e il capitale regolamentare allocato a fronte del rischio di credito può non rappresentare una garanzia sufficiente. Le modalità di calcolo del requisito patrimoniale determinano infatti, a parità di altre condizioni, lo stesso risultato per un portafoglio costituito da dieci esposizioni, ciascuna delle quali rappresenta il 10% dell'esposizione totale e per un portafoglio costituito da cento esposizioni, ciascuna delle quali rappresenta l'1% dell'esposizione totale.

Il calcolo del requisito patrimoniale con riferimento al portafoglio creditizio avviene, sia nel metodo standardizzato sia in quelli IRB, in maniera analoga:

Requisito patrimoniale = $8 \% \times RWA$

dove RWA è l'attivo ponderato per il rischio.

Nel quadro del metodo IRB si ha:

$$RWA = 12.5 \times \sum_{i=1}^{n} K_i \times EAD_i$$
 [1]

e nel quadro del metodo standardizzato:

$$RWA = \sum_{i=1}^{n} Ponderazione_{i} \times Esposizione_{i}$$

Il metodo di aggregazione per il computo dell'attivo ponderato per il rischio è invariante rispetto alla composizione del portafoglio (cfr. equazione [1]).

Questo approccio comporta una notevole semplicità di calcolo, in quanto il rischio creditizio complessivo è dato dalla somma dei rischi delle singole esposizioni e il rischio di ogni esposizione può essere calcolato indipendentemente da tutte le altre.

La formula trascura il rischio di concentrazione, come dimostra la costruzione dei due portafogli (A) e (B) di seguito indicati, le cui esposizioni sono caratterizzate dalla medesima



Parte Prima - Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III - Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 - Processo di controllo prudenziale

Allegato B - Rischio di concentrazione per singole controparti o gruppi di clienti connessi

qualità creditizia e alla quale corrisponde lo stesso attivo ponderato per il rischio, indipendentemente dal numero delle esposizioni di ciascun portafoglio:

portafoglio (A):
$$K_i = 8\%$$
, $EAD_i = 10$, per $i = 1,...,100 \Rightarrow RWA = 1000$; portafoglio (B): $K_i = 8\%$, $EAD_i = 1$, per $i = 1,...,1000 \Rightarrow RWA = 1000$.

Il requisito patrimoniale regolamentare a fronte del rischio di credito è identico per (A) e (B), benché il portafoglio (B) sia evidentemente meno rischioso del portafoglio (A), in quanto la perdita causata dall'insolvenza di un solo cliente (o di un gruppo di clienti connessi) nel portafoglio (A) corrisponde alla perdita causata dall'insolvenza di 10 clienti (o gruppi di clienti connessi) nel portafoglio (B).

Per tenere conto della maggiore sensibilità di un portafoglio più concentrato all'insolvenza di un singolo cliente (o gruppo di clienti connessi) è possibile utilizzare algoritmi che determinano una misura di capitale interno relativo al rischio di concentrazione.

Se si ipotizza un modello di portafoglio di tipo CreditMetrics ad un unico fattore (coerentemente con la funzione regolamentare del metodo IRB) e si suppone che tutte le esposizioni verso imprese che non rientrano nella classe "al dettaglio" (1) siano caratterizzate dai medesimi parametri regolamentari (PD, LGD), si ottiene il seguente algoritmo per il computo del capitale interno (cosiddetto *Granularity Adjustment*, GA):

$$GA = C \times H \times \sum_{i=1}^{n} EAD_{i}$$
[2]

Nell'equazione [2] H rappresenta l'indice di Herfindahl calcolato rispetto alle esposizioni, ovvero:

$$H = \frac{\left(\sum_{i=1}^{n} EAD_{i}^{2}\right)}{\left(\sum_{i=1}^{n} EAD_{i}\right)^{2}}$$
[3]

Il valore della costante di proporzionalità C dipende dai valori dei parametri regolamentari ($_{\rho}$, $_{PD}$, $_{LGD}$). Si presenta di seguito una calibrazione di $_{C}$ coerente con le scelte metodologiche effettuate nel quadro del metodo IRB $_{Foundation}$: in particolare $_{\rho}$ = 18% e $_{LGD}$ = 45%, per i quali, a seconda del valore di PD corrisponde la seguente costante:

⁽¹⁾ In particolare, nel caso della metodologia standardizzata occorre fare riferimento alla classe di attività "imprese e altri soggetti" nonché alle "esposizioni a breve termine verso imprese" e alle esposizioni verso imprese rientranti nelle classi di attività "scadute" e garantite da immobili e alle "altre esposizioni". Nel caso del metodo IRB occorre fare riferimento alla classe di attività "imprese" e a quella delle "esposizioni in strumenti di capitale".



-

Parte Prima - Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III - Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Allegato B - Rischio di concentrazione per singole controparti o gruppi di clienti connessi

PD	0,5%	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%
C	0,704	0,764	0,826	0,861	0,883	0,899	0,911	0,919	0,925	0,929	0,931

In un'ottica prudenziale, si considera appropriato utilizzare come valore di PD il massimo tra 0,5% e la media degli ultimi 3 anni del tasso di ingresso in sofferenza rettificata caratteristico del portafoglio della banca.

A fini esemplificativi, considerando i due portafogli (A) e (B) di cui sopra e calibrando la costante C sulla base di una PD pari all'1%, (ossia C=0.764), si ottiene, per il portafoglio A (cioè per il più concentrato, con H pari a 0.01) GA=7.64 (ossia 7.64 euro di ipotetico capitale interno rispetto al requisito di 80 euro a fronte del rischio creditizio generato da 1000 euro di RWA), mentre per il portafoglio B (meno concentrato, con H pari a 0.001) GA=0.764. In generale, mantenendo costante l'esposizione totale, GA tende a decrescere all'aumentare del numero delle esposizioni e ad assumere valori prossimi allo zero in portafogli altamente granulari, cioè caratterizzati da un elevato numero di esposizioni di importo modesto.

L'equazione [2], a seguito della semplificazione introdotta ipotizzando l'omogeneità degli operatori in termini di PD e LGD, è caratterizzata da un'elevata semplicità di calcolo e per questo fornisce uno strumento facilmente replicabile ma comunque accurato per la sorveglianza del rischio di concentrazione e per la determinazione del capitale interno a fronte di tale rischio per gli operatori a complessità ridotta.

Al fine di assicurare che l'applicazione della presente metodologia sia omogenea e coerente con il calcolo del requisito a fronte del rischio di credito, si precisa quanto segue:

- la calibrazione del parametro C fa riferimento alle esposizioni verso imprese che non rientrano nella classe "al dettaglio";
- nel calcolo dell'EAD il trattamento delle garanzie personali segue una logica coerente con il principio di sostituzione ai fini del rischio di credito: in presenza di strumenti di protezione del credito che rispettino i requisiti (oggettivi e soggettivi) di ammissibilità previsti dalle vigenti disposizioni in materia di tecniche di attenuazione del rischio (CRM), sono incluse nel calcolo le esposizioni assistite da garanzie rilasciate da imprese *eligible*, mentre ne sono escluse le esposizioni verso imprese assistite da garanzie personali fornite da soggetti *eligible* diversi dalle imprese.



Parte Prima - Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III - Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 - Processo di controllo prudenziale

Allegato C - Rischio di tasso d'interesse sul portafoglio bancario

Allegato C

RISCHIO DI TASSO D'INTERESSE SUL PORTAFOGLIO BANCARIO IN TERMINI DI VARIAZIONI DEL VALORE ECONOMICO

Si forniscono linee guida metodologiche – coerenti con le indicazioni fornite dal Comitato di Basilea (1) – per la realizzazione di un sistema semplificato per la misurazione del capitale interno a fronte del rischio di tasso sul portafoglio bancario in termini di variazione del valore economico, in condizioni ordinarie e in ipotesi di stress.

L'esposizione al rischio di tasso d'interesse è misurata con riferimento alle attività e alle passività – delle unità operanti in Italia e all'estero – comprese nel portafoglio bancario. La metodologia si presta ad essere applicata sia a livello individuale che a livello consolidato.

1) Determinazione delle "valute rilevanti"

Si considerano "valute rilevanti" le valute il cui peso misurato come quota sul totale attivo oppure sul passivo del portafoglio bancario sia superiore al 5 per cento. Ai fini della metodologia di calcolo dell'esposizione al rischio di tasso d'interesse (cfr. i seguenti punti 2, 3 e 4) le posizioni denominate in "valute rilevanti" sono considerate valuta per valuta, mentre le posizioni in "valute non rilevanti" vengono aggregate (2).

2) <u>Classificazione delle attività e delle passività in fasce temporali</u>

Le attività e le passività a tasso fisso sono classificate in 14 fasce temporali (cfr. Tavola 1) in base alla loro vita residua. Le attività e le passività a tasso variabile sono ricondotte nelle diverse fasce temporali sulla base della data di rinegoziazione del tasso di interesse (3).

Salvo quanto di seguito riportato per alcune poste contabili, le attività e passività vanno inserite nello scadenziere secondo i criteri previsti nella Circolare 272 Manuale per la compilazione della matrice dei conti e nella Circolare 115 Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi.

I c/c attivi sono classificati nella fascia "a vista" (4) mentre la somma dei c/c passivi e dei depositi liberi è da ripartire secondo le seguenti indicazioni:

- nella fascia "a vista", convenzionalmente, una quota fissa del 25% (c.d. "componente non core");
- per il rimanente importo (c.d. "componente *core*") nelle successive otto fasce temporali (da "fino a 1 mese" a "4-5 anni") in misura proporzionale al numero dei mesi in esse contenuti (5).

⁽⁵⁾ Ad esempio, nella fascia "fino a 1 mese" va inserito 1/60 dell'importo residuo, nella fascia "6 mesi - 1 anno" 6/60.



20° aggiornamento

⁽¹⁾ Principles for the Management and Supervision of Interest Rate Risk, Basel Committee on Banking Supervision, luglio 2004.

⁽²⁾ Di conseguenza per le sole "valute non rilevanti" si ammette la compensazione tra importi espressi in valute diverse.

⁽³⁾ Va fatto riferimento ai criteri previsti nel "Manuale per la compilazione della matrice dei conti" e nelle "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi".

⁽⁴⁾ Fanno eccezione i rapporti formalmente regolati come conti correnti, ma riconducibili ad altre forme di impiego aventi uno specifico profilo temporale (ad esempio, gli anticipi s.b.f.).

Parte Prima - Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III - Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 - Processo di controllo prudenziale

Allegato C – Rischio di tasso d'interesse sul portafoglio bancario

I contratti di opzione a favore della banca, se incorporati in altre poste di bilancio (ad esempio, clausole di *floor* presenti in attività a tasso variabile o clausole di *cap* presenti in passività a tasso variabile), possono essere esclusi dalla metodologia. Le banche assicurano un trattamento di tali opzioni che sia omogeneo nell'ambito dello stesso processo ICAAP e, di norma, coerente nel tempo, fornendo nel resoconto sul processo ICAAP informazioni sul trattamento prescelto e su eventuali modifiche rispetto all'anno precedente.

Per le quote di OICR si applica quanto previsto per il requisito patrimoniale sui rischi di mercato.

3) Ponderazione delle esposizioni nette all'interno di ciascuna fascia

All'interno di ogni fascia le posizioni attive sono compensate con quelle passive, ottenendo in tale modo una posizione netta. La posizione netta di ogni fascia è moltiplicata per i fattori di ponderazione, ottenuti come prodotto tra una variazione ipotetica dei tassi (6) e una approssimazione della *duration* modificata relativa alle singole fasce (7). A titolo esemplificativo, nella Tavola 1 è riportato il calcolo dei fattori di ponderazione in caso di applicazione dello scenario parallelo di +200 punti base per tutte le scadenze.

4) Somma delle esposizioni ponderate delle diverse fasce

Le esposizioni ponderate delle diverse fasce sono sommate tra loro (8). L'esposizione ponderata netta ottenuta in questo modo approssima la variazione del valore attuale delle poste denominate in una certa valuta nell'eventualità dello shock di tasso ipotizzato.

5) Aggregazione delle esposizioni nelle diverse valute

Le esposizioni positive relative alle singole "valute rilevanti" e all'aggregato delle "valute non rilevanti" sono sommate tra loro (9). In questo modo si ottiene un valore che rappresenta la variazione di valore economico (10) aziendale a fronte dell'ipotizzato scenario sui tassi di interesse.

⁽¹⁰⁾ Il valore economico è definito come valore attuale dei flussi di cassa.



20° aggiornamento

⁽⁶⁾ Nella determinazione del capitale interno in condizioni ordinarie si può fare riferimento alle variazioni annuali dei tassi di interesse registrati in un periodo di osservazione di 6 anni, considerando alternativamente il 1° percentile (ribasso) o il 99° (rialzo). Nella stima del capitale interno in ipotesi di stress, le variazioni ipotizzate dei tassi sono determinate sulla base di scenari prescelti dalla banca, oltre a quello della variazione parallela di +/- 200 punti base. In caso di scenari al ribasso deve essere garantito il vincolo di non negatività dei tassi.

⁽⁷⁾ La *duration* modificata approssima la sensibilità del valore economico di una posizione ricadente in una fascia rispetto alle variazioni del tasso di interesse di fascia. Il documento del Comitato di Basilea precisa che essa è stata calcolata ipotizzando che le posizioni ricadenti in ogni fascia avessero un rendimento del 5%.

⁽⁸⁾ Di conseguenza è ammessa la piena compensazione tra le esposizioni positive (diminuzioni di valore) e negative (aumenti di valore) nelle diverse fasce.

⁽⁹⁾ Considerare le sole esposizioni positive corrisponde a non ammettere la compensazione tra le esposizioni nelle diverse valute.

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Allegato C - Rischio di tasso d'interesse sul portafoglio bancario

Tavola 1 - Fattori di ponderazione per lo scenario parallelo di +200 punti base

Fascia temporale	Scadenza mediana per fascia	Duration modificata approssimata (A)	Shock di tasso ipotizzato (B)	Fattore di ponderazione (C)=(A)x(B)
A vista e revoca	0	0	200 punti base	0,00 %
fino a 1 mese	0,5 mesi	0,04 anni	200 punti base	0,08 %
da oltre 1 mese a 3 mesi	2 mesi	0,16 anni	200 punti base	0,32 %
da oltre 3 mesi a 6 mesi	4,5 mesi	0,36 anni	200 punti base	0,72 %
da oltre 6 mesi a 1 anno	9 mesi	0,71 anni	200 punti base	1,43 %
da oltre 1 anno a 2 anni	1,5 anni	1,38 anni	200 punti base	2,77 %
da oltre 2 anni a 3 anni	2,5 anni	2,25 anni	200 punti base	4,49 %
da oltre 3 anni a 4 anni	3,5 anni	3,07 anni	200 punti base	6,14 %
da oltre 4 anni a 5 anni	4,5 anni	3,85 anni	200 punti base	7,71 %
da oltre 5 anni a 7 anni	6 anni	5,08 anni	200 punti base	10,15 %
da oltre 7 anni a 10 anni	8,5 anni	6,63 anni	200 punti base	13,26 %
da oltre 10 anni a 15 anni	12,5 anni	8,92 anni	200 punti base	17,84 %
da oltre 15 anni a 20 anni	17,5 anni	11,21 anni	200 punti base	22,43 %
oltre 20 anni	22,5 anni	13,01 anni	200 punti base	26,03 %



Parte Prima - Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III - Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Allegato D - Schema di riferimento per il resoconto ICAAP/ILAAP

Allegato D

SCHEMA DI RIFERIMENTO PER IL RESOCONTO ICAAP/ILAAP

1) <u>Dichiarazione sull'adeguatezza patrimoniale e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità</u>

Dichiarazione sottoscritta dai membri dei competenti organi aziendali corredata da una sintesi dei risultati dei processi ICAAP e ILAAP, attestante l'adeguatezza patrimoniale e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità.

- 2) Modello di business, linee strategiche e orizzonte previsivo considerato
 - a. Modello di business attuale e sua evoluzione prospettica; descrizione dei mercati e delle aree geografiche in cui la banca opera, delle filiazioni di cui si avvale, dei prodotti che colloca; principali voci di ricavo e costo, allocati per linee di business, mercati, filiazioni.
 - b. Piano strategico e budget annuali; cadenza di revisione del piano strategico e delle sue componenti; eventi straordinari che motivano la sua revisione.
 - c. Riconciliazione tra orizzonte temporale del piano strategico, del piano patrimoniale e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità.
 - d. Fonti ordinarie e straordinarie di reperimento di capitale e della liquidità.
- 3) <u>Governo societario, assetti organizzativi e sistemi di controllo connessi con ICAAP/ILAAP</u>
 - a. Descrizione del processo di definizione e aggiornamento dell'ICAAP e dell'ILAAP.
 - b. Descrizione del processo di revisione dell'ICAAP e dell'ILAAP.
 - c. Definizione del ruolo e delle funzioni assegnati a fini ICAAP e ILAAP agli organi aziendali.
 - d. Definizione del ruolo e delle funzioni assegnati a fini ICAAP e ILAAP alle varie funzioni aziendali (ad esempio: *internal auditing*; *compliance*; pianificazione; *risk management*; eventuali altre strutture, tra le quali: strutture commerciali di Direzione generale e di rete, contabilità e controllo contabile).
 - e. Descrizione dell'interazione tra i processi ICAAP e ILAAP e dell'integrazione degli stessi nei sistemi di gestione e controllo dei rischi aziendali, per i profili patrimoniali e di liquidità e per gli altri rischi aziendali.
 - f. Descrizione del *Risk Appetite Framework* (RAF) e della sua integrazione con l'ICAAP e l'ILAAP, comprese la pianificazione del capitale e della liquidità.
 - g. Descrizione generale del quadro e del programma per la conduzione delle prove di stress; procedure; tipologia di stress applicati, metodologia e assunzioni; interazione tra gli stress test sulla copertura patrimoniale e sul rischio di liquidità; integrazione tra i risultati delle prove di stress e la gestione e il controllo dei rischi aziendali.



Parte Prima - Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III - Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Allegato D - Schema di riferimento per il resoconto ICAAP/ILAAP

- h. Descrizione del processo e dei sistemi informatici utilizzati per la raccolta, la conservazione, aggregazione e controllo dei dati utilizzati ai fini ICAAP e ILAAP; Descrizione dei presidi organizzativi e contrattuali relativi ad eventuali componenti dei processi ICAAP e ILAAP oggetto di outsourcing.
- i. Indicazione della normativa interna rilevante per i processi ICAAP e ILAAP.

4) Autovalutazione dell'ICAAP/ILAAP

- a. Identificazione delle aree dei processi ICAAP e ILAAP suscettibili di miglioramento.
- b. Pianificazione degli interventi previsti sul piano patrimoniale, del governo e della gestione del rischio di liquidità e organizzativi.

SEZIONE ICAAP

1) Esposizione ai rischi, metodologie di misurazione e di aggregazione, stress testing

- Mappa dei rischi: metodologia per la mappatura dei rischi; illustrazione della posizione relativa della banca rispetto ai rischi di Primo e di Secondo Pilastro e al RAF.
- b. Mappatura dei rischi per unità operative della banca e/o per entità giuridiche del gruppo.
- c. Tecniche di misurazione dei rischi e di quantificazione del capitale interno
- d. Tecniche di conduzione dello *stress testing*: definizione degli scenari avversi con le ipotesi sottostanti relative alle principali variabili macroeconomiche, inclusa la definizione del modo in cui le prove di *reverse stress testing* sono state utilizzate per calibrare il grado di severità degli stress test; definizione delle principali ipotesi utilizzate negli scenari, compresi gli atti di gestione, le ipotesi imprenditoriali relative al bilancio, le date di riferimento, gli orizzonti temporali.
- e. Descrizione, per ogni categoria di rischio misurabile, delle principali caratteristiche degli strumenti di controllo e attenuazione più rilevanti.
- f. Descrizione generale dei sistemi di controllo e attenuazione dei rischi non misurabili.
- g. Per i gruppi bancari, identificazione dei soggetti inclusi nel perimetro dell'ICAAP e motivazione alla base di eventuali deviazioni rispetto al perimetro di consolidamento prudenziale.

2) Componenti, stima e allocazione del capitale interno

- a. Quantificazione del capitale interno a fronte di ciascun rischio e di quello complessivo.
- b. Eventuali metodi di allocazione del capitale interno (per unità operative e/o per entità giuridiche).



Parte Prima - Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III - Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Allegato D - Schema di riferimento per il resoconto ICAAP/ILAAP

3) Raccordo tra capitale interno, requisiti regolamentari e fondi propri

- a. Raccordo tra capitale interno complessivo e requisiti regolamentari.
- b. Elencazione e definizione delle componenti patrimoniali a copertura del capitale interno.
- c. Computabilità a fini di vigilanza delle componenti a copertura del capitale interno; motivazione dell'inclusione delle componenti non computabili.
- d. Stima degli oneri connessi con il reperimento delle eventuali risorse patrimoniali aggiuntive rispetto a quelle correnti.

SEZIONE ILAAP

1) <u>Riserve di liquidità e gestione delle garanzie reali (collateral)</u>

- a. Metodologia per la quantificazione delle riserve di liquidità (stime dei flussi, orizzonti temporali considerati, criteri per la valutazione della liquidità degli attivi) (34).
- b. Politiche di gestione delle garanzie reali (collateral).
- c. Politiche di misurazione e controllo del grado di impegno degli attivi (asset encumbrance).
- d. Criteri per la verifica della liquidabilità degli attivi inclusi nella riserva di liquidità, anche in situazioni di stress; modalità e tempi necessari/stimati per generare liquidità dagli attivi inclusi nelle riserve di liquidità.
- e. Metodologia per la misurazione del grado di concentrazione delle riserve di liquidità.
- f. Quantificazione, attuale e prospettica, delle riserve di liquidità a fini gestionali: distribuzione per tipologia di attivi, valuta, controparte; [se rilevante, allocazione tra le componenti del gruppo]; raccordo/confronto con il Requisito di Copertura della Liquidità (*Liquidity Coverage Requirement* LCR).
- g. Quantificazione, attuale e prospettiva, del grado di impegno degli attivi.

2) Sistema di prezzi di trasferimento interno dei fondi

- a. Descrizione del sistema di prezzi di trasferimento dei fondi; ruolo e funzioni assegnati alle varie funzioni aziendali.
- b. Descrizione dell'integrazione del sistema di prezzi di trasferimento interno dei fondi nei sistemi di governo della banca e, in particolare, interazioni con la funzione di controllo dei rischi (*risk management*).
- c. Metodologie per l'allocazione dei costi e benefici tra le varie unità di business e l'impatto sulla loro redditività; impatti complessivi dell'attuale calibrazione.

⁽³⁴⁾ In particolare, distinzione tra le riserve di prima e di seconda linea, cfr. Tit. IV, Cap. 6.



22° aggiornamento

Parte Prima - Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III - Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Allegato D - Schema di riferimento per il resoconto ICAAP/ILAAP

3) Rischio di liquidità derivante dall'operatività infragiornaliera

- a. Strategie e processi per la gestione del rischio di liquidità su base infragiornaliera, in situazioni di normale corso degli affari e di stress; ruolo e funzioni attribuiti alle funzioni aziendali coinvolte.
- b. Descrizione delle procedure per la gestione delle situazioni di stress infragionaliere (c.d. *escalation procedure*). Le banche possono rinviare a una specifica sezione sull'argomento nel piano di emergenza (*Contingency Funding and recovery Plan*).

4) Prove di stress

- a. Descrizione degli scenari applicati e delle ipotesi di stress, inclusi frequenza di svolgimento delle prove, fattori di rischio considerati, orizzonti temporali coperti, informativa agli organi aziendali.
- b. Esito delle prove di stress e analisi dei principali fattori di debolezza eventualmente riscontrati, con particolare riferimento ai limiti operativi interni, alla quantificazione delle riserve di liquidità e alla provvista.
- c. Utilizzo degli esiti degli stress test nell'ambito del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità.

5) Fonti di finanziamento a medio e lungo termine

- a. Descrizione del processo di formazione dei piani di finanziamento (Funding plan)
- b. Politiche per testare l'accessibilità ai mercati finanziari .
- c. Metodologie per la misurazione del grado di concentrazione delle fonti e dei canali di finanziamento a medio e lungo termine.
- d. Valutazione sul rispetto dei piani di finanziamento adottati e illustrazione delle iniziative poste in essere in caso di disallineamenti tra il profilo finanziario desiderato e quello effettivamente conseguito.

6) <u>Informazioni sul piano di emergenza (contingency funding</u> and recovery plan)

Il resoconto ILAAP può rinviare al piano di emergenza se già prodotto e comunque deve esserne fornita una versione aggiornata qualora siano intervenute modifiche rilevanti.



Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 6 – Operazioni di cartolarizzazione

PARTE SECONDA

Capitolo 6

OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

Parte Seconda - Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 6 – Operazioni di cartolarizzazione

Sezione I - Fonti normative

Capitolo 6

OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

SEZIONE I

FONTI NORMATIVE

1. Premessa

La materia è direttamente regolata:

- dall'RMVU;
- dall'RQMVU;
- dal CRR e in particolare dalla Parte Tre, Tit. II, Capo 5 e Parte Cinque;
- dai regolamenti della Commissione europea che adottano le norme tecniche di attuazione o regolamentazione in materia rispettivamente di:
 - o mapping (art. 270 CRR);
 - o modalità di applicazione del fattore di ponderazione aggiuntivo previsto dall'art. 407 CRR (art. 410, par. 3 CRR);
 - o condizioni uniformi per l'applicazione dei requisiti di cui ai Titoli II (Requisiti a carico degli enti investitori) e III (Requisiti a carico degli enti cedenti e degli enti promotori) della Parte Cinque CRR (art. 410, par. 2 CRR).

La materia è altresì disciplinata:

- dai seguenti articoli del TUB:
 - o art. 53, co. 1, che attribuisce alla Banca d'Italia, il potere di emanare disposizioni aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
 - o art. 53 -bis, che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'altro, il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario per le materie indicate all'art. 53 co. 1;
 - o art. 67, co. 1, lett. a), b) e d) e co. 3-bis, il quale prevede che la Banca d'Italia, al fine di esercitare la vigilanza consolidata, , impartisca alla capogruppo o a componenti del gruppo bancario, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione:



Parte Seconda - Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 6 - Operazioni di cartolarizzazione

Sezione I - Fonti normative

- o art. 67-*ter*, che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'altro, il potere di impartire le disposizioni previste dall'art. 67 anche con provvedimenti di carattere particolare che possono essere indirizzati a più gruppi bancari o all'intero sistema bancario;
- dagli orientamenti ABE:
 - sul significativo trasferimento del rischio ai sensi degli artt. 243 e 244 del CRR (EBA/GL/2014/05);
 - o sul supporto implicito per le operazioni di cartolarizzazione ai sensi dell'art. 248, par. 2 del CRR (EBA/GL/2016/08).
- dagli orientamenti del CEBS sull'applicazione dell'art. 122a della direttiva 2006/48/CE, in quanto compatibili con i Regolamenti della Commissione che regolano la materia.

La disciplina tiene inoltre conto delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (1) e successive modificazioni.

⁽¹⁾ Cfr. il Regolamento del 25 giugno 2008, il Provvedimento del 21 gennaio 2014 e il Capitolo *Procedimenti amministrativi* delle Disposizioni introduttive.



. .

Parte Seconda - Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 6 – Operazioni di cartolarizzazione

Sezione II – Procedimenti amministrativi

SEZIONE II

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

- divieto di riconoscere a fini prudenziali il significativo trasferimento del rischio (artt. 243, par. 2, e 244, par. 2 CRR; termine: 60 giorni);
- autorizzazione al riconoscimento del significativo trasferimento del rischio (artt. 243, par. 4, e 244, par. 4 CRR; termine: 180 giorni). L'istanza è corredata del modulo riportato nell'allegato A debitamente compilato;
- autorizzazione all'utilizzo di un fattore di conversione in deroga nell'ambito delle cartolarizzazione rotative (art 256, par. 7 CRR; termine: 120 giorni);
- autorizzazione dell'utilizzo della formula di vigilanza per le banche diverse dal cedente (art. 259, par. 1, lett. b) CRR; termine: 120 giorni);
- autorizzazione all'utilizzo di valutazioni del merito di credito calcolate internamente (metodo della Valutazione Interna) per determinare i requisiti patrimoniali relativi a posizioni prive di rating esterno o desunto riferite a programmi ABCP (art. 259, par. 1 lett. c) CRR; termine: 120 giorni);
- autorizzazione all'utilizzo del metodo look-through per le posizioni prive di rating in programmi ABCP nell'ambito del metodo della Valutazione Interna (art. 259, par. 1, lett. e) e par. 3 CRR; termine: 120 giorni);
- autorizzazione all'utilizzo di specifici parametri nell'ambito della formula di vigilanza applicata a cartolarizzazioni di esposizioni al dettaglio (art. 262, par. 2 CRR; termine: 90 giorni);
- autorizzazione ad applicare un trattamento derogatorio al calcolo del valore ponderato delle esposizioni cartolarizzate nella forma di linee di liquidità (art. 263, par. 2 CRR; termine: 120 giorni).



Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 6 – Operazioni di cartolarizzazione

Sezione III – Discrezionalità nazionali

SEZIONE III

ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

Il CRR non prevede discrezionalità nazionali per questa materia.



Parte Seconda - Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 6 – Operazioni di cartolarizzazione

Sezione IV - Linee di orientamento

SEZIONE IV

LINEE DI ORIENTAMENTO

1. Altre disposizioni

Il requisito di cui all'art. 243, par. 5, lett. b) CRR si considera soddisfatto nel caso di cartolarizzazioni effettuate ai sensi della legge n. 130/1999.

2. Mantenimento di interessi nella cartolarizzazione

2.1 Mantenimento di un interesse economico netto

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 405 e seguenti del CRR e dal Regolamento della Commissione n. 625/2014, gli orientamenti di cui al presente paragrafo non si applicano alle operazioni effettuate da banche italiane ai sensi degli artt. 7-bis e 7-ter della legge 30 aprile 1999, n. 130 e successive modificazioni e delle relative disposizioni di attuazione (obbligazioni bancarie garantite).

Nei casi in cui l'interesse economico netto sia mantenuto con la modalità di cui all'art. 405, par. 1, lett. c) CRR i criteri utilizzati per la selezione delle esposizioni da mantenere devono essere chiaramente comunicati agli investitori ai fini del rispetto degli obblighi di *due diligence* di cui al par. 3.

Nei casi in cui l'interesse economico netto sia mantenuto con la modalità di cui all'art. 405, par. 1, lett. d) CRR, nelle *tranches* mantenute ai fini del rispetto del requisito sono inclusi, ad esempio, i *funded reserve account* accantonati già al momento dell'emissione, a condizione che essi siano in grado di assorbire perdite in linea capitale delle attività cartolarizzate e il loro utilizzo non sia limitato a eventi non legati al rischio di credito di tali attività (quali ad esempio casi di generale turbativa dei mercati).

Non sono ammesse combinazioni tra le diverse modalità di mantenimento dell'interesse economico netto.

Resta ferma la facoltà per la banca di mantenere un interesse economico netto superiore al 5%, nel rispetto delle regole per il riconoscimento delle operazioni di cartolarizzazione a fini prudenziali.

2.2 Misurazione e copertura dell'interesse economico netto

Ai sensi dell'art. 10, par. 2 del Regolamento della Commissione n. 625/2014, si considerano casi di ammortamento fisiologico le riduzioni dovute a rimborsi, a rettifiche di valore collegate alla valutazione del merito di credito delle attività cartolarizzate, ad eventuali valutazioni al "fair value". A tal fine:



Parte Seconda - Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 6 - Operazioni di cartolarizzazione

Sezione IV - Linee di orientamento

- 1) in caso di adozione dell'opzione c) di cui all'art. 405, par. 1 CRR, il tasso di rimborso delle esposizioni selezionate non deve differire in modo significativo dal tasso di rimborso delle attività cartolarizzate (1);
- 2) in caso di adozione delle opzioni a), b) e d) dell'art. 405, par. 1 CRR, la struttura dell'operazione (ad esempio, regole per l'allocazione dei flussi di cassa, cd. cash flow waterfall, trigger events (2), clausole di ammortamento anticipato) non deve ridurre o rendere inefficace il mantenimento dell'interesse economico netto. In particolare, gli incassi in linea capitale e in linea interessi non possono essere utilizzati per rimborsare l'interesse economico netto in via anticipata rispetto agli altri soggetti che hanno assunto posizioni verso la cartolarizzazione, ma solo in via subordinata o pro-quota nel corso dell'operazione.

Qualora la variazione del valore dell'interesse economico netto dipenda dalla natura delle attività cartolarizzate o dell'operazione (attività rotative, fasi di accumulo "ramp-up", possibilità di sostituzione delle attività cartolarizzate per un periodo determinato), la banca adegua di conseguenza il valore dell'interesse economico netto mantenuto.

L'interesse economico netto mantenuto può essere oggetto di copertura dal rischio di tasso e di cambio (3).

Il cedente o il promotore verificano il rispetto di tale previsione valutando l'operazione di cartolarizzazione nel suo complesso anche con riferimento alle altre esposizioni presenti in bilancio (4).

In relazione all'art. 12, par. 2 del Regolamento della Commissione n. 625/2014, sono di norma consentite le operazioni pronti contro termine effettuate a condizioni di mercato nel rispetto degli standard internazionali del TBMA/ISDA Global Market Repurchase Agreement.

2.3 Ambito di applicazione

La banca che intende assumere posizioni verso la cartolarizzazione valuta con particolare attenzione le operazioni che prevedono l'utilizzo di SPV o altri veicoli societari che possono incidere sul mantenimento dell'interesse economico netto.

Nel caso di più operazioni realizzate tramite il medesimo SPV, l'obbligo di verificare il mantenimento dell'interesse economico netto sussiste solo per le operazioni verso le quali la banca intende assumere posizioni, a condizione che sia assicurata piena separazione patrimoniale tra le operazioni.

⁽⁴⁾ Ad esempio, la banca considera la presenza di eventuali garanzie rilasciate a favore del medesimo debitore per altre esposizioni presenti nel proprio bilancio che possano ridurre o rendere inefficace l'interesse economico netto.



⁽¹⁾ Si considerano sempre significative le differenze derivanti da azioni compiute volontariamente dal cedente o da processi di selezione non casuali delle esposizioni mantenute.

⁽²⁾ Per trigger event si intendono eventi contrattualmente predefiniti – in genere riferiti all'andamento degli attivi cartolarizzati – il cui verificarsi comporta una modifica del piano di rimborso di una o più posizioni verso la cartolarizzazione.

⁽³⁾ Non sono invece ammessi, a titolo esemplificativo, CDS e, nel caso di mantenimento dell'interesse economico netto mediante esposizioni selezionate in modo casuale (lett. c) dell'art. 405, par. 11 CRR), forme di copertura del rischio di credito di tali esposizioni. Si precisa inoltre che, in caso di adozione della richiamata opzione c) le esposizioni mantenute in bilancio non possono essere a loro volta oggetto di una cartolarizzazione sintetica.

Parte Seconda - Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 6 - Operazioni di cartolarizzazione

Sezione IV - Linee di orientamento

3. Requisiti organizzativi

Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui agli articoli da 406 a 410 CRR, un efficace assetto organizzativo rappresenta un presupposto imprescindibile per garantire la consapevole assunzione dei rischi da parte della banca e un'adeguata analisi del relativo impatto sugli equilibri economico-patrimoniali.

In tale ambito assume rilievo primario il ruolo svolto dagli organi aziendali, cui sono demandate – secondo le rispettive competenze e responsabilità – la definizione e la periodica revisione del processo integrato di gestione di tutti i rischi attuali e prospettici cui è esposta l'azienda.

E' vietato assumere posizioni verso operazioni di cartolarizzazione per le quali non si disponga o si ritenga di non disporre di informazioni sufficienti a rispettare gli obblighi di cui al CRR e alle linee di orientamento contenute nel presente paragrafo.

Nell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 406, par. 1 CRR, le banche considerano, ad esempio, l'incidenza delle posizioni verso cartolarizzazioni sul totale delle attività, il conseguente impatto sulla propria situazione patrimoniale anche in condizioni avverse, il livello di concentrazione per posizione, emittente, classe di attività, le strategie di investimento perseguite (allocazione delle posizioni nel portafoglio bancario o in quello di negoziazione a fini di vigilanza) (5).

Le banche che assumono esclusivamente il ruolo di controparte di contratti derivati finanziari che hanno il più elevato grado di priorità nella distribuzione dei flussi di cassa dell'operazione (ad esempio contratti di *interest rate swap*) possono limitarsi ad assumere informazioni strettamente correlate all'andamento delle posizioni detenute e alle caratteristiche strutturali dell'operazione. Non è invece richiesto di effettuare tali adempimenti in relazione alle attività sottostanti, né di accertare il rispetto del mantenimento dell'interesse economico netto.

3.1 Due diligence

L'analisi del rischio di credito relativo alle posizioni verso la cartolarizzazione va condotta non solo con riferimento alle singole transazioni, ma più in generale all'insieme delle posizioni verso la cartolarizzazione assunte dalla banca o dal gruppo bancario indipendentemente dal portafoglio in cui sono allocate. Ad esempio, vanno rilevati tutti i casi di concentrazione – per soggetto, prodotto o settore di attività economica – emergenti dalle operazioni della specie, nell'ambito del complessivo sistema di monitoraggio dei rischi.

Ai fini dell'art. 406, par. 1 CRR, la banca assume informazioni quali, ad esempio, *rating*, analisi storica dell'andamento di posizioni verso la cartolarizzazione analoghe.

La banca presta particolare attenzione alla natura dell'impegno assunto dal cedente o dal promotore di comunicare il mantenimento dell'interesse economico netto e le informazioni necessarie all'espletamento degli obblighi di *due diligence*.

Nel caso di operazioni di ri-cartolarizzazione la banca assume le informazioni previste dall'art. 406, par. 1 CRR anche con riferimento alle attività oggetto dell'operazione di cartolarizzazione originaria.

⁽⁵⁾ Con riferimento al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, fattori come la volatilità dei prezzi di mercato e la liquidità rivestono un'importanza analoga a quella dell'analisi del rischio di credito, ai fini della valutazione dell'investimento.



_

Parte Seconda - Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 6 – Operazioni di cartolarizzazione

Sezione IV - Linee di orientamento

Se le attività non sono state ancora cartolarizzate (ad esempio, nel corso del periodo *revolving* o delle fasi di "*ramp-up*" delle operazioni) le verifiche sono condotte sui criteri di ammissibilità delle attività. Con riferimento alle posizioni allocate nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, la banca può valutare le informazioni di cui alle lettere da a) a g) dell'art. 406, par. 1 CRR, tenendo conto delle caratteristiche e del profilo di rischio di tale portafoglio. Eventuali differenze nelle politiche e nelle procedure adottate per le posizioni allocate nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza devono essere adeguatamente giustificate. La sola finalità di negoziazione non costituisce motivazione sufficiente.

Con riferimento alle prove di stress previste dall'art. 406, par. 1, secondo comma CRR e dall'art. 18 del Regolamento della Commissione n. 625/2014, i risultati di dette prove sono portati a conoscenza degli organi aziendali e sono opportunamente considerati dall'organo con funzione di supervisione strategica nella adozione delle politiche in materia di governo e gestione dei rischi.

3.2 Esternalizzazione dell'attività di due diligence

La banca può esternalizzare talune attività operative del processo di *due diligence* e monitoraggio, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di esternalizzazione.

Resta ferma la responsabilità della banca circa il corretto adempimento degli obblighi di cui al presente paragrafo, con particolare riferimento alla tempestiva individuazione e valutazione dei diversi rischi connessi con le singole transazioni.

4. Obblighi del cedente e del promotore

4.1 Criteri per la concessione e gestione del credito

Criteri analoghi a quelli previsti dall'art. 21 del Regolamento della Commissione n. 625/2014, sono applicati dalle banche che partecipano a consorzi di collocamento o effettuano operazioni di acquisto con assunzione di garanzia in relazione a cartolarizzazioni realizzate da terzi se tali posizioni sono destinate ad essere detenute nel proprio portafoglio bancario o di negoziazione a fini di vigilanza, indipendentemente dalla durata della detenzione.

4.2 Informativa agli investitori

Fermo restando quanto disposto dall'art. 22 del Regolamento della Commissione n. 625/2014, sono rese note tutte le informazioni necessarie a consentire il rispetto degli obblighi di *due diligence* e monitoraggio da parte degli intermediari che intendono assumere o assumono posizioni verso la cartolarizzazione.

È consentito l'utilizzo di report standardizzati e schemi generalmente utilizzati dal mercato, a condizione che contengano tutte le informazioni necessarie al rispetto degli obblighi di cui all'art. 409 CRR.



Parte Seconda - Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 6 - Operazioni di cartolarizzazione

Sezione V – Altre disposizioni

SEZIONE V

ALTRE DISPOSIZIONI

1. Requisiti generali

I requisiti generali di cui al presente paragrafo si applicano a tutte le operazioni di cartolarizzazione soggette alla disciplina del significativo trasferimento del rischio di credito.

1.1 Requisiti relativi al significativo trasferimento del rischio di credito

Gli enti cedenti che intendono realizzare operazioni di cartolarizzazione nel rispetto delle condizioni previste dagli artt. 243, par. 2, o 244, par 2, del CRR, lo comunicano alla Banca d'Italia o alla Banca centrale europea. La comunicazione è corredata: (i) di tutte le informazioni utili a verificare che il significativo trasferimento del rischio di credito sia stato effettivamente realizzato; (ii) del modulo riportato nell'allegato A debitamente compilato (1). La Banca d'Italia o la Banca centrale europea entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione possono avviare un procedimento d'ufficio che si conclude entro 60 giorni per vietare il riconoscimento a fini prudenziali del significativo trasferimento del rischio.

La comunicazione di cui al paragrafo precedente non è dovuta se l'operazione di cartolarizzazione presenta una struttura e una composizione delle attività sottostanti analoghe a quelle utilizzate per operazioni di cartolarizzazione già vagliate dall'autorità di vigilanza.

1.2 La politica di valutazione del significativo trasferimento del rischio di credito e i controlli

Gli enti cedenti si dotano di una specifica politica per la valutazione delle operazioni di cartolarizzazione ai fini della verifica del significativo trasferimento del rischio di credito.

La politica rientra nelle generali strategie di allocazione del capitale degli enti cedenti e specifica come le operazioni soggette a significativo trasferimento del rischio siano coerenti con la politica di governo dei rischi, il processo di gestione dei rischi e l'allocazione interna del capitale.

Tale politica include informazioni in merito ai comitati coinvolti e alle procedure interne da seguire per l'approvazione delle operazioni di cartolarizzazione e prevede che siano fornite evidenze circa l'adeguato coinvolgimento di tutti gli *stakeholder* interessati e che sia prodotta una documentazione adeguata e facilmente verificabile.

Gli enti cedenti si dotano, nell'ambito del proprio sistema dei controlli interni, di specifici controlli sulle operazioni di cartolarizzazione che realizzano il significativo trasferimento del rischio. In tale ambito, si dotano di processi e metodologie che assicurino il rispetto nel continuo dei requisiti relativi al significativo trasferimento del rischio di credito previsti dagli artt. 243 e 244 del CRR.

⁽¹⁾ Nei casi disciplinati dagli artt. 243, par. 4 e 244, par. 4 del CRR le banche trasmettono il modulo di cui all'allegato A debitamente compilato in allegato all'istanza di autorizzazione (cfr. sez. II).



Parte Seconda - Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 6 – Operazioni di cartolarizzazione

Sezione V - Altre disposizioni

2. Requisiti specifici

I requisiti specifici si applicano alle operazioni di cartolarizzazione per le quali le banche intendono realizzare il significativo trasferimento del rischio di credito ai sensi degli artt. 243, par. 4 e 244, par. 4 del CRR.

2.1 Risk management e autovalutazione

Gli enti cedenti si dotano di processi e metodologie in grado di assicurare che la possibile riduzione dei requisiti di fondi propri ottenuta tramite la cartolarizzazione sia giustificata da un adeguato trasferimento a terzi del rischio di credito. In particolare, gli enti cedenti si assicurano che nella valutazione del significativo trasferimento del rischio la riduzione dei requisiti di fondi propri sia in linea con l'effettivo rischio di credito trasferito; a tal fine essi comparano gli effetti dell'operazione di cartolarizzazione sul capitale economico con gli effetti generati sui requisiti di fondi propri.

Gli enti cedenti valutano tutti i rischi, inclusa la rischiosità delle attività sottostanti nonché la struttura dell'operazione in sé, considerando il rischio di credito delle varie *tranche* e tutti i fattori rilevanti che possono influenzare la sostanza del trasferimento del rischio di credito.

Gli enti cedenti, sulla base dei propri profitti, del proprio capitale e della propria posizione finanziaria, valutano se sono in grado di affrontare il pagamento delle somme a qualsiasi titolo dovute nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione.

2.2 Altri requisiti

Gli enti cedenti considerano innanzitutto le caratteristiche strutturali dell'operazione di cartolarizzazione come, ad esempio, il fatto che essa sia tradizionale o sintetica, l'utilizzo di tecniche di mitigazione del rischio di credito, il disallineamento delle scadenze.

Nel valutare se c'è significativo trasferimento del rischio, determinano le perdite attese e le perdite inattese delle attività cartolarizzate per tutta la durata dell'operazione di cartolarizzazione.

Al fine di valutare eventuali ostacoli all'effettivo significativo trasferimento del rischio di credito a terzi gli enti cedenti considerano, ove rilevanti, i seguenti fattori:

- a) la comparazione tra il valore attuale dei premi e degli altri costi non ancora considerati nel calcolo dei fondi propri e le perdite relative alle esposizioni protette calcolate considerando diversi scenari di stress:
- b) le differenze tra il prezzo dell'operazione, incluso il costo dei premi, e i prezzi di mercato;
- c) le tempistiche dei pagamenti previsti dall'operazione e, in particolare, le possibili differenze temporali tra gli accantonamenti e/o le rettifiche sulle esposizioni protette e i pagamenti del venditore di protezione;
- d) la revisione delle date di esercizio delle opzioni call per valutare la durata probabile della protezione rispetto alla scansione temporale delle perdite future sulle esposizioni protette;
- e) il rischio di controparte, in particolare l'analisi dei casi in cui certe circostanze possano portare a un aumento dell'affidamento dell'ente cedente sulla controparte



Parte Seconda - Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 6 - Operazioni di cartolarizzazione

Sezione V - Altre disposizioni

proprio quando la capacità di quest'ultima di rispettare le proprie obbligazioni diminuisce:

- f) la natura dei legami tra i diversi soggetti coinvolti nell'operazione di cartolarizzazione (ente cedente, ente promotore, investitori, venditore di protezione, ecc.);
- g) l'esistenza di forme implicite di supporto di credito;
- h) lo spessore delle tranche *mezzanine* e *junior* rispetto al rischio di credito delle esposizioni sottostanti;
- il rischio di credito delle attività sottostanti la cui analisi effettuando: l'applicazione di stress alle attività sottostanti, la comparazione tra le scadenze dei pagamenti dovuti sulle posizioni verso la cartolarizzazione e i flussi di cassa derivanti dalle attività sottostanti, la valutazione dei principali fattori di rischio (quali ad esempio LGD, PD, EAD).

3 Supporto implicito

Le banche si attengono agli orientamenti ABE del 24 novembre 2016 sul supporto implicito per le operazioni di cartolarizzazione ai sensi dell'art. 248, par. 2 del CRR.

Il promotore, o il cedente, notifica all'autorità di vigilanza le operazioni di cui all'art. 248, par. 1 del CRR, indipendentemente dal fatto che esso fornisca o meno un supporto alla cartolarizzazione.

Le banche comunicano le informazioni richieste con le modalità previste ai punti 25 e 26 degli orientamenti.



Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 6 – Operazioni di cartolarizzazione

Allegato A – Modulo informativo sul trasferimento del rischio

Allegato A

MODULO INFORMATIVO SUL SIGNIFICATIVO TRASFERIMENTO DEL RISCHIO

Nome dell'ente cedente:				
Nome dell'operazione:				
Regolamento CRR – articolo applicabile:	<243, par. 2; 243, par. 4; 244, par. 2; 244, par. 4>			
Opzioni call degli enti cedenti incluse nell'operazione:	<sì, no=""></sì,>			
Tipologia delle attività sottostanti:	{prestiti garantiti da immobili residenziali, prestiti garantiti da immobili non residenziali, prestiti agli studenti, prestiti alle imprese, ecc.}			
Valuta di riferimento:				
Valore nozionale dell'operazione (deal notional):				
RWA prima della cartolarizzazione:				
Deduzioni dai fondi propri prima della cartolarizzazione:				
Deduzioni dai fondi propri prima della cartolarizzazione espresse in termini di RWA:	= Deduzioni dai fondi propri prima della cartolarizzazione / 8%			
Totale RWA prima della cartolarizzazione:	= RWA prima della cartolarizzazione + Deduzioni da fondi propri prima della cartolarizzazione espresse in termini di RWA			
RWA post cartolarizzazione sulle tranche mantenute:				
Deduzioni dai fondi propri dopo la cartolarizzazione:				
Deduzioni dai fondi propri dopo la cartolarizzazione espresse in termini di RWA:	= Deduzioni dai fondi propri dopo la cartolarizzazione espresse in termini di RWA / 8%			
Totale RWA dopo la cartolarizzazione:	= RWA dopo la cartolarizzazione + Deduzioni dai fondi propri dopo la cartolarizzazione espresse in termini di RWA			
Riduzione delle RWA dovute alla cartolarizzazione:	= Totale RWA prima della cartolarizzazione – Totale RWA dopo la cartolarizzazione			
Riduzione delle RWA dovute alla cartolarizzazione (in %):	= Riduzione delle RWA dovute alla cartolarizzazione / Totale RWA prima della cartolarizzazione			
First loss tranche:				
First loss tranche (in %):				
First loss tranche mantenuta:				
First loss tranche mantenuta (in %):				
Tranche mezzanine:				



Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 6 – Operazioni di cartolarizzazione

Allegato A – Modulo informativo sul trasferimento del rischio

Tranche mezzanine (in %):	
Tranche mezzanine mantenuta:	
Tranche mezzanine mantenuta (in %):	
Tranche senior:	
Tranche senior (in %):	
Tranche senior mantenuta:	
Tranche senior mantenuta (in %):	
Attachment point della First loss tranche (in %):	
Detachment point della First loss tranche (in %):	
Attachment point della Tranche mezzanine (in %):	
Detachment point della Tranche mezzanine (in %)	
Attachment point della Tranche senior (in %):	
Detachment point della Tranche senior (in %)	
Dimensione del portafoglio di riferimento:	
Perdita attesa:	
Perdita attesa (in %):	= Perdita attesa / Dimensione del portafoglio di riferimento
Perdita attesa + Perdita inattesa:	
Perdita attesa + Perdita inattesa (in %)	= (Perdita attesa + Perdita inattesa) / Dimensione del portafoglio di riferimento
Trasferimento del rischio richiesto dall'ente cedente (%):	
Informazioni qualitative	<gli alle="" base="" cedenti="" enti="" in="" le="" quali<br="" ragioni="" riportano="">ritengono che il significativo trasferimento del rischio a terzi sia stato effettivamente realizzato></gli>



Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 7 – Rischio di controparte e rischio di aggiustamento della valutazione del credito

PARTE SECONDA

Capitolo 7

RISCHIO DI CONTROPARTE E RISCHIO DI AGGIUSTAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL CREDITO

Parte Seconda - Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 7 – Rischio di controparte e rischio di aggiustamento della valutazione del credito

Sezione I – Fonti normative

Capitolo 7

RISCHIO DI CONTROPARTE E RISCHIO DI AGGIUSTAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL CREDITO

SEZIONE I

FONTI NORMATIVE

La materia è direttamente regolata:

- dall'RMVU;
- dall'RQMVU;
- dal CRR, Parte Tre, Tit. II, Capo 6 (rischio di controparte) e Tit. VI (rischio di aggiustamento della valutazione del credito);
- dai regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione per:
 - o specificare i periodi con rischio di margine (art. 304, par. 5);
 - o precisare le procedure per escludere le operazioni con controparti non finanziarie stabilite in uno Stato extracomunitario dai requisiti in materia di fondi propri per il rischio di CVA (art. 382, par. 5);
 - o determinare una variabile *proxy* al fine di individuare determinati fattori di calcolo nel metodo avanzato (art. 383, par. 7, punto a);
 - o specificare numero ed entità dei portafogli che soddisfano il criterio di un numero limitato di portafogli minori (art. 383, par. 7, punto b).

La materia è altresì disciplinata:

- dai seguenti articoli del TUB:
 - art. 53, co. 1, lett. a), b) e d), che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
 - art. 53-bis, che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'altro, il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario per le materie indicate all'art. 53 co. 1;
 - art. 67, co. 1, lett. a), b) e d), il quale prevede che la Banca d'Italia, al fine di esercitare la vigilanza consolidata, impartisca alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni, i sistemi di remunerazione e di incentivazione;



Parte Seconda - Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 7 – Rischio di controparte e rischio di aggiustamento della valutazione del credito

Sezione I – Fonti normative

- o art. 67, co. 3-*bis*, il quale prevede che la Banca d'Italia possa impartire disposizioni, ai sensi dello stesso articolo, anche nei confronti di uno solo o di alcuni dei componenti il gruppo bancario;
- o art. 67-*ter*, che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'atro, il potere di impartire le disposizioni previste dall'art. 67 anche con provvedimenti di carattere particolare che possono essere indirizzati a più gruppi bancari o all'intero sistema bancario;
- dall'Indirizzo (UE) 2017/697 della Banca centrale europea, del 4 aprile 2017, sull'esercizio di opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell'Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi.



Parte Seconda - Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 7 – Rischio di controparte e rischio di aggiustamento della valutazione del credito

Sezione II – Procedimenti amministrativi

SEZIONE II

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

- autorizzazione all'uso del metodo dei modelli interni di tipo EPE per la quantificazione dell'esposizione al rischio di controparte (art. 283, par. 2 CRR; termine: 6 mesi);
- autorizzazione a riutilizzare il metodo standardizzato o il metodo del valore corrente per la quantificazione dell'esposizione al rischio di controparte (art. 283, par. 5 CRR; termine: 120 giorni);
- autorizzazione ad utilizzare la misura dell'EE ottenuta in base al modello (art. 285, par. 1 CRR; termine: 120 giorni);
- divieto del riconoscimento degli accordi di compensazione contrattuale (art. 296 CRR; termine: 120 giorni);
- consenso all'utilizzo della scadenza residua invece di quella originaria (art. 298, par. 4 CRR; termine: 120 giorni);
- autorizzazione all'utilizzo del metodo avanzato per il calcolo del requisito CVA anche per i portafogli non coperti dal modello interno di tipo EPE (art. 383, par. 4 CRR; termine: 6 mesi);
- autorizzazione all'utilizzo della metodologia alternativa del rischio CVA per le banche che utilizzano il metodo dell'esposizione originaria (art. 385 CRR; termine: 120 giorni).



Parte Seconda - Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 7 – Rischio di controparte e rischio di aggiustamento della valutazione del credito

Sezione III – Esercizio delle discrezionalità nazionali

SEZIONE III

ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

1. Metodo Standardizzato Determinazione del valore delle posizioni di rischio e dei moltiplicatori CCR riferibili alle attività coperte j ($CCRM_j$) di cui all'articolo 282, paragrafo 6, del CRR.

Le banche e i gruppi bancari soggetti alla supervisione diretta della Banca d'Italia, in relazione alla determinazione del valore delle posizioni di rischio e dei moltiplicatori CCR riferibili alle attività coperte j (CCRM_j) di cui all'articolo 282, paragrafo 6, del CRR utilizzano il metodo del valore corrente (*mark-to-market method*) di cui all'articolo 274 del CRR.



Parte Seconda - Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 7 – Rischio di controparte e rischio di aggiustamento della valutazione del credito

Sezione IV - Linee di orientamento

SEZIONE IV

LINEE DI ORIENTAMENTO

1. Riconoscimento degli accordi di compensazione contrattuale

Le banche e le capogruppo che intendono riconoscere ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali l'effetto di riduzione del rischio degli accordi di compensazione contrattuale ai sensi dell'art. 296 CRR ne danno comunicazione preventiva all'Autorità competente.

La comunicazione deve essere accompagnata da una relazione della funzione di conformità alle norme (*compliance*) la quale attesta la conformità degli accordi ai requisiti previsti dal CRR.

Effettuata tale comunicazione, le banche e le capogruppo possono riconoscere immediatamente gli effetti di riduzione dei requisiti patrimoniali determinati dall'accordo di compensazione contrattuale.

L'Autorità competente può, in qualsiasi momento, avviare un procedimento d'ufficio di divieto del riconoscimento degli effetti degli accordi di compensazione contrattuale.



Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 9 – Rischio di mercato e rischio di regolamento

PARTE SECONDA

Capitolo 9

RISCHIO DI MERCATO E RISCHIO DI REGOLAMENTO

Parte Seconda - Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 9 – Rischio di mercato e rischio di regolamento

Sezione I – Fonti normative

Capitolo 9

RISCHIO DI MERCATO E RISCHIO DI REGOLAMENTO

SEZIONE I

FONTI NORMATIVE

La materia è direttamente regolata:

- dall'RMVU;
- dall'RQMVU;
- dal CRR, Parte Tre, Tit. IV (rischio di mercato) e Tit. V (rischio di regolamento);
- dai regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione per:
 - o definire i metodi per riflettere, nei requisiti di fondi propri per il rischio di posizione, i rischi diversi dal rischio delta in misura proporzionale all'entità e alla complessità delle attività in opzioni e *warrants* (art. 329, par. 3 CRR);
 - o definire il termine "mercato" (art. 341, par. 3 CRR);
 - o elencare gli indici azionari pertinenti adeguatamente diversificati (art. 344, par. 1 CRR);
 - o definire i metodi per riflettere, nei requisiti di fondi propri per il rischio di cambio, i rischi diversi dal rischio delta in misura proporzionale all'entità e alla complessità delle attività in opzioni (art. 352, par. 6 CRR).
 - o elencare le valute strettamente correlate (art. 354, par. 3 CRR);
 - o definire i metodi per riflettere, nei requisiti di fondi propri per il rischio di posizione in merci, i rischi diversi dal rischio delta in misura proporzionale all'entità e alla complessità delle attività in opzioni (art. 358, par. 4 CRR);
 - o per i modelli interni per il calcolo dei requisiti di fondi propri, specificare i criteri per valutare il carattere sostanziale delle loro estensioni e delle modifiche dell'uso, la metodologia di valutazione per l'autorizzazione del loro uso, le condizioni alle quali la parte di posizioni cui si applica il modello interno nell'ambito di una categoria di rischio è considerata significativa (art. 363, par. 4 CRR).

La materia è altresì disciplinata:

- dai seguenti articoli del TUB:
 - art. 53, co. 1, lett. a), b) e d), che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;



Parte Seconda - Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 9 - Rischio di mercato e rischio di regolamento

Sezione I – Fonti normative

- o art. 53-bis, che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'altro, il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario per le materie indicate all'art. 53 co. 1;
- o art. 67, co. 1, lett. a), b) e d), il quale prevede che la Banca d'Italia, al fine di esercitare la vigilanza consolidata, impartisca alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni, i sistemi di remunerazione e di incentivazione:
- art. 67, co. 3-bis, il quale prevede che la Banca d'Italia possa impartire disposizioni, ai sensi dello stesso articolo, anche nei confronti di uno solo o di alcuni dei componenti il gruppo bancario;
- o art. 67-*ter*, che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'atro, il potere di impartire le disposizioni previste dall'art. 67 anche con provvedimenti di carattere particolare che possono essere indirizzati a più gruppi bancari o all'intero sistema bancario.
- dagli Orientamenti dell'ABE sulle correzioni alla durata finanziaria modificata degli strumenti di debito di cui all'articolo 340, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento UE n. 575/2013 (EBA/GL/2016/09).



Parte Seconda - Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 9 - Rischio di mercato e rischio di regolamento

Sezione II – Procedimenti amministrativi

SEZIONE II

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

- autorizzazione alla compensazione infragruppo delle posizioni nel calcolo del rischio di mercato su base consolidata (art. 325, par. 2 CRR; termine: 120 giorni);
- autorizzazione all'utilizzo di modelli interni per il calcolo del delta di opzioni su tassi di interesse, strumenti di debito, strumenti di capitale, indici azionari, financial future, swap e valute estere (art. 329, par. 1 CRR; termine: 6 mesi);
- autorizzazione ad utilizzare modelli di sensibilità per calcolare le posizioni in determinati strumenti derivati (art. 331, par. 1 CRR; termine: 6 mesi);
- autorizzazione all'utilizzo del supervisory formula approach per le posizioni del trading book e, eventualmente, all'utilizzo di stime derivate dal metodo IRC (art. 337, par. 2 CRR; termine: 6 mesi);
- autorizzazione all'utilizzo di modelli interni per il calcolo del delta di opzioni in valuta estera e in oro (art. 352, par. 1 CRR; termine: 6 mesi);
- autorizzazione ad escludere dal calcolo delle posizioni aperte nette in divisa le posizioni che un ente detiene al fine specifico di salvaguardarsi dagli effetti negativi dei tassi di cambio e le posizioni detenute da un ente in relazione ad elementi già dedotti nel calcolo dei fondi propri (art. 352, par. 2 CRR; termine: 6 mesi);
- autorizzazione ad applicare, sino alla fine del 2017, un requisito di fondi propri dello 0 % ove i dati sui tassi di cambio giornalieri dei tre o cinque anni precedenti, su posizioni uguali e contrarie in due valute nei dieci giorni lavorativi successivi, indichino che queste valute sono perfettamente e positivamente correlate e l'ente è sempre in grado di affrontare un differenziale bid/ask pari a zero sui rispettivi scambi (art. 354, par. 6 CRR; termine: 6 mesi);
- autorizzazione all'utilizzo di modelli interni per il calcolo del delta di opzioni su merci (art. 358, par. 3 CRR; termine: 6 mesi);
- autorizzazione all'utilizzo del modello interno di tipo VaR per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di posizione generico per i titoli di capitale, del rischio di posizione generico per i titoli di debito, del rischio di cambio, del rischio di posizione in merci, del rischio di posizione specifico per i titoli di capitale, del rischio di posizione specifico per i titoli di debito (art. 363, par. 1 CRR; termine: 6 mesi);
- autorizzazione a considerare la sola variazione ipotetica di portafoglio nel calcolo degli scostamenti rilevanti ai fini dall'applicazione del fattore di maggiorazione (art. 366, par. 4 CRR; termine: 120 giorni);
- autorizzazione ad includere sistematicamente nel modello IRC tutte le posizioni in strumenti di capitale quotati e le posizioni in derivati basate su strumenti di capitale quotati (art. 373, par. 2 CRR; termine: 120 giorni);
- autorizzazione all'utilizzo del modello interno di tipo APR per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte dei rischi di mercato del portafoglio di negoziazione di correlazione (art. 377, par. 1 CRR; termine: 6 mesi).



Testo iniziale

Parte Seconda - Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 9 - Rischio di mercato e rischio di regolamento

Sezione III - Esercizio delle discrezionalità nazionali

SEZIONE III

ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

Viene esercitata la discrezionalità che consente la compensazione preventiva tra obbligazioni convertibili e strumento loro sottostante qualora l'autorità nazionale abbia adottato un approccio che stimi la probabilità della conversione oppure imponga un requisito patrimoniale a copertura delle perdite che la conversione potrebbe determinare (CRR art. 327, par. 2). A tal fine (1), le banche trattano le obbligazioni convertibili in azioni scegliendo tra due modalità differenti: la prima consiste nell'includere le obbligazioni convertibili fra i titoli di debito; la seconda comporta l'assegnazione delle obbligazioni di tale specie tra i titoli di debito o tra i titoli di capitale sulla base della probabilità di conversione (tramite un *delta equivalent value*) (2). Qualora una banca adotti quest'ultima metodologia, essa è tenuta ad applicarla per tutti i titoli della specie.

Vengono altresì esercitate le facoltà di continuare ad applicare, prima dell'entrata in vigore delle apposite norme tecniche di regolamentazione dell'Autorità bancaria europea, i metodi esistenti a livello nazionale prima del 31 dicembre 2013 per il trattamento di opzioni e warrant ai fini del calcolo del requisito di fondi propri a fronte del rischio di posizione (CRR art. 329, par. 4), del rischio di cambio (CRR art. 352, par. 6, quarto comma) e del rischio di posizione in merci (CRR art. 358, par. 4, quarto comma). Pertanto, fino all'entrata in vigore delle suddette norme tecniche le banche calcolano requisiti di fondi propri per il *fattore gamma* (tasso di variazione del *delta*) e per il *fattore vega* (sensibilità del valore di un'opzione al variare della volatilità di prezzo) (3). Questi fattori di sensibilità sono calcolati secondo un modello standard di mercato oppure in base a un modello della banca.

Le banche calcolano separatamente il *gamma* e il *vega* per ogni posizione in opzioni, comprese quelle di copertura.

Ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il *fattore gamma*, per ogni singola opzione sullo stesso strumento sottostante è calcolato un "impatto *gamma*" secondo uno sviluppo in serie di Taylor:

impatto gamma =
$$\frac{1}{2}$$
 * gamma * VU^2

dove VU, che rappresenta la variazione dello strumento sottostante, è calcolato come segue:

1) per le opzioni su titoli di debito il valore corrente dello strumento sottostante (4) è moltiplicato per i fattori indicati nella Tabella 1. Un calcolo equivalente deve essere eseguito allorché lo strumento sottostante è un tasso di interesse (5), in questo caso sulla base delle variazioni ipotizzate del corrispondente tasso nella Tabella 2;

⁽⁵⁾ Ai fini dell'individuazione delle opzioni sullo "stesso strumento sottostante" si rinvia alle opzioni su titoli di debito.



Testo iniziale

⁽¹⁾ Tali disposizioni coincidono, con i necessari adattamenti al diverso contesto normativo, con quelle già stabilite nella Circolare n. 263, Titolo II, Capitolo 4, Parte Seconda, Sezione II, par. 1, ultimo capoverso, applicata alle banche fino al 31 dicembre 2013.

⁽²⁾ In tal caso andranno calcolati anche i requisiti per il fattore "vega" ed il fattore "gamma".

⁽³⁾ Tali disposizioni coincidono, con i necessari adattamenti al diverso contesto normativo, con quelle già stabilite nella Circolare n. 263, Titolo II, Capitolo 4, Parte Seconda, Sezione VII, par. 3.1, secondo capoverso e par. 3.3, applicata alle banche fino al 31 dicembre 2013.

⁽⁴⁾ Le opzioni su titoli di debito sono da considerare sullo "stesso strumento sottostante" se sono espresse nella medesima valuta e presentano il medesimo profilo temporale. Quest'ultima condizione risulta soddisfatta per le opzioni la cui coppia di posizioni (lunga e corta) sottostanti ricada nelle medesime fasce temporali di cui alla Tabella 1 (in caso di applicazione del metodo di cui all'art. 339) ed alla Tabella 2 (in caso di applicazione del metodo di cui all'art. 340 CRR).

Parte Seconda - Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 9 - Rischio di mercato e rischio di regolamento

Sezione III - Esercizio delle discrezionalità nazionali

- 2) per le opzioni su azioni e indici azionari e per le opzioni su valute e oro, il valore corrente dello strumento sottostante (6) (7) è moltiplicato per 0,08;
- 3) per le opzioni su merci, il valore corrente dello strumento sottostante è moltiplicato per 0,15 (8);
- 4) per le opzioni su quote di OIC con sottostante un indice di titoli di debito o un basket di prestabiliti titoli di debito oppure titoli di debito, il cui rischio di posizione è calcolato in base al metodo di cui all'art. 350, par. 2 CRR o al metodo di cui all'art. 350, par. 3 CRR, il valore corrente dello strumento sottostante (9) è moltiplicato per i fattori indicati nella Tabella 1;
- 5) per le opzioni su quote di OIC che replicano indici di capitale o con sottostante un basket di prestabiliti titoli di capitale oppure titoli di capitale, il cui rischio di posizione è calcolato in base al metodo di cui all'art. 350, par. 2 CRR o al metodo di cui all'art. 350, par. 3 CRR, il valore corrente dello strumento sottostante (10) è moltiplicato per 0,08;
- 6) per le opzioni su quote di OIC, il cui rischio di posizione è calcolato in base al metodo di cui all'art. 348, par. 1 CRR, il valore corrente dello strumento sottostante è moltiplicato per 0,32 (11);
- 7) per le opzioni connesse con strumenti finanziari sensibili a più fattori di rischio nel calcolo dell'impatto *gamma* relativo a ogni fattore di rischio rilevante il valore corrente dello strumento sottostante è moltiplicato per il corrispondente coefficiente di cui ai punti precedenti;
- 8) per le opzioni su strumenti finanziari dipendenti da fattori di rischio non espressamente previsti dalla normativa il valore corrente dello strumento sottostante è moltiplicato per 0.15.

I singoli "impatti *gamma*" di ciascuna opzione sullo stesso strumento sottostante sono sommati algebricamente così da determinare, per ogni classe di strumento sottostante, l'"impatto *gamma*" netto (positivo o negativo).

Il requisito di fondi propri totale per il *gamma* sarà pari alla somma del valore assoluto degli "impatti *gamma*" netti negativi.

I requisiti di fondi propri per il rischio di volatilità sono determinati moltiplicando la somma dei vega per tutte le opzioni sullo stesso strumento sottostante per una variazione proporzionale della volatilità pari a \pm 25%. Il requisito di fondi propri totale per il rischio vega

⁽¹¹⁾ Le opzioni su certificati di partecipazione a OIC assoggettate al metodo di cui all'art. 348, par. 1 CRR sono da considerare sullo "stesso strumento sottostante" se riferite al medesimo OIC.



Testo iniziale

⁽⁶⁾ Le opzioni su azioni e indici azionari sono da considerare sullo "stesso strumento sottostante" se riferite al medesimo mercato nazionale.

⁽⁷⁾ Le opzioni su valute e oro sono da considerare sullo "stesso strumento sottostante" se riferite alla medesima coppia di valute e oro.

⁽⁸⁾ Le opzioni su merci sono da considerare "sullo stesso strumento sottostante" se riferite alla medesima merce.

⁽⁹⁾ Le opzioni su certificati di partecipazione a OIC che replicano indici di titoli di debito, o basket di prestabiliti titoli di debito (metodo di cui all'art. 350, par. 2 CRR), sono da considerare sullo "stesso strumento sottostante" se sono espresse nella medesima valuta e presentano il medesimo profilo temporale. Quest'ultima condizione risulta soddisfatta per le opzioni la cui coppia di posizioni (lunga e corta) sottostanti ricada nelle medesime fasce temporali di cui alla Tabella 1 (in caso di applicazione del metodo di cui all'art. 339 CRR) ed alla Tabella 2 (in caso di applicazione del metodo di cui all'art. 340 CRR). Identico criterio si applica nel caso di opzioni su certificati di partecipazione a OIC assoggettate al metodo di cui all'art. 350, par. 3 CRR relativamente alla parte del certificato imputabile a titoli di debito.

⁽¹⁰⁾ Le opzioni su certificati di partecipazione a OIC che replicano indici di capitale, o basket di prestabiliti titoli di capitale (metodo di cui all'art. 350, par. 2 CRR), sono da considerare sullo "stesso strumento sottostante" se riferite al medesimo mercato nazionale. Identico criterio si applica nel caso di opzioni su certificati di partecipazione a OIC assoggettate al metodo di cui all'art. 350, par. 3 CRR relativamente alla parte del certificato imputabile a titoli di capitale.

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 9 – Rischio di mercato e rischio di regolamento

Sezione III – Esercizio delle discrezionalità nazionali

sarà pari alla somma del valore assoluto dei singoli requisiti calcolati per ciascuno strumento sottostante.

Tabella 1													
Zone	Fasce temporali di scadenza												
	cedo	ari o sı	iperiore	3%	cedola inferiore al 3%								
	fino a 1 mese						fino a 1 mese						0 %
	da oltre	1	mese	fino a	3	mesi	da oltre	1	mese	fino a	3	mesi	0,20 %
Zona 1	da oltre	3	mesi	fino a	6	mesi	da oltre	3	mesi	fino a	6	mesi	0,40 %
	da oltre	6	mesi	fino a	1	anno	da oltre	6	mesi	fino a	1	anno	0,70 %
	da oltre	1	anno	fino a	2	anni	da oltre	1	anno	fino a	1,9	anni	1,25 %
Zona 2	da oltre	2	anni	fino a	3	anni	da oltre	1,9	anni	fino a	2,8	anni	1,75 %
	da oltre	3	anni	fino a	4	anni	da oltre	2,8	anni	fino a	3,6	anni	2,25 %
	da oltre	4	anni	fino a	5	anni	da oltre	3,6	anni	fino a	4,3	anni	2,75 %
	da oltre	5	anni	fino a	7	anni	da oltre	4,3	anni	fino a	5,7	anni	3,25 %
	da oltre	7	anni	fino a	10	anni	da oltre	5,7	anni	fino a	7,3	anni	3,75 %
7 0	da oltre	10	anni	fino a	15	anni	da oltre	7,3	anni	fino a	9,3	anni	4,50 %
Zona 3	da oltre	15	anni	fino a	20	anni	da oltre	9,3	anni	fino a	10,6	anni	5,25 %
		oltre 20) anni			da oltre	10,6	anni	fino a	12	anni	6,00 %	
							da oltre	12	anni	fino a	20	anni	8,00 %
						oltre 20 anni					12,50 %		



Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 9 - Rischio di mercato e rischio di regolamento

Sezione III – Esercizio delle discrezionalità nazionali

Tabella 2									
Zone	Zone Fasce temporali di scadenza								
		1,00							
Zona 1	da	1	a	3	mesi	1,00			
Zona 1	da	3	a	6	mesi	1,00			
	da	6	a	12	mesi	1,00			
	da	1,0	a	1,9	anni	0,90			
Zona 2	da	1,9	a	2,8	anni	0,80			
	da	2,8	a	3,6	anni	0,75			
	da	3,6	a	4,3	anni	0,75			
	da	4,3	a	5,7	anni	0,70			
	da	5,7	a	7,3	anni	0,65			
Zona 3	da	7,3	a	9,3	anni	0,60			
	da	9,3	a	10,6	anni	0,60			
	da	10,6	a	12	anni	0,60			
	da	12	a	20	anni	0,60			



Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 9 - Rischio di mercato e rischio di regolamento

Sezione IV – Altre disposizioni

SEZIONE IV

ALTRE DISPOSIZIONI

Ai fini della correzione del calcolo della durata finanziaria modificata per tutti gli strumenti di debito soggetti al rischio di pagamento anticipato di cui all'art. 340, par. 3, comma 2, CRR, le banche adottano le modalità previste dagli orientamenti ABE del 4 gennaio 2017.



Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

 $Capitolo\ 10-Grandi\ esposizioni$

PARTE SECONDA

Capitolo 10

GRANDI ESPOSIZIONI



Parte Seconda - Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 10 - Grandi esposizioni

Sezione I - Fonti normative

Capitolo 10

GRANDI ESPOSIZIONI

SEZIONE I

FONTI NORMATIVE

La materia è direttamente regolata:

- dall'RMVU;
- dall'RQMVU;
- dal CRR, in particolare dalla Parte Quattro e dall'art. 493;
- dai regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione per specificare:
 - le condizioni e le metodologie utilizzate per determinare l'esposizione complessiva verso un cliente o un gruppo di clienti connessi per quanto riguarda i clienti nei cui confronti l'ente ha esposizioni attraverso operazioni di cui all'articolo 112, lettere m) e o), o attraverso altre operazioni quando esiste un'esposizione verso le attività sottostanti, (art. 390, par. 8, lett. a) CRR);
 - o a quali condizioni la struttura di determinate operazioni non costituisce un'esposizione aggiuntiva (art. 390, par. 8, lett. b) CRR);
 - o i formati per la notifica proporzionati alla natura, all'entità e alla complessità delle attività degli enti, nonché le istruzioni sull'uso di tali formati (art. 394, par. 4, lett. a) CRR);
 - o le frequenze e le date di determinate segnalazioni (art. 394, par. 4, lett. b) CRR);
 - o le soluzioni IT da applicare per determinate segnalazioni (art. 394, par. 4, lett. c) CRR);
- dagli orientamenti emanati dall'ABE in materia di limiti aggregati di tali esposizioni oppure singoli limiti più severi delle esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra che svolgono attività bancarie al di fuori di un quadro regolamentato (art. 395, par. 2 CRR) (1).

La materia è altresì disciplinata:

- dalla CRD IV;
- dai seguenti articoli del TUB:
 - o art. 53, co. 1, lett. a, b) e d), che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;



Parte Seconda - Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 10 – Grandi esposizioni

Sezione I – Fonti normative

- o art. 53-bis, che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'altro, il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario per le materie indicate all'art. 53 co. 1
- o art. 67, co. 1, lett. a), b) e d), , il quale prevede che la Banca d'Italia, al fine di esercitare la vigilanza consolidata, impartisca alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o i suoi componenti, aventi a oggetto: l'adeguatezza patrimoniale,il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione:
- o art. 67, co. 3-bis, il quale prevede che la Banca d'Italia possa impartire disposizioni, ai sensi dello stesso articolo, anche nei confronti di uno solo o di alcuni dei componenti il gruppo bancario.
 - o art. 67-ter che, attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'altro, il potere di impartire le disposizioni previste dall'art. 67 anche con provvedimenti di carattere particolare nei confronti di più gruppi bancari o dell'intero sistema bancario.
- dalla Parte 1 delle "Guidelines on the implementation of the revised large exposures regime" dell'11 dicembre 2009 e dalle "Implementation Guidelines on large exposures exemptions for money transmission, correspondent banking, clearing and settlement and custody services" del 28 luglio 2010, emanate dal CEBS/EBA;
- dagli Orientamenti emanati dall'ABE in materia di limiti alle esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra che svolgono attività bancarie al di fuori di un quadro regolamentato di cui all'articolo 395, paragrafo 2 del Regolamento UE n. 575/2013 (EBA/GL/2015/20);
- dall'Indirizzo (UE) 2017/697 della Banca centrale europea, del 4 aprile 2017, sull'esercizio di opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell'Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi.



Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 10 – Grandi esposizioni

 $Sezione \ II-Procedimenti \ amministrativi$

SEZIONE II

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Il CRR non prevede procedimenti amministrativi per questa materia.



Parte Seconda - Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 10 – Grandi esposizioni

Sezione III – Esercizio delle discrezionalità nazionali

SEZIONE III

ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

1. Articolo 493 CRR

Ai sensi dell'art. 493, par. 3, CRR, alle seguenti categorie di esposizioni si applicano i fattori di ponderazione di seguito indicati:

- A) Esposizioni a ponderazione 0:
 - A.1) le esposizioni, incluse le partecipazioni, di una banca o di un gruppo bancario nei confronti dell'impresa madre o di altre società controllate dall'impresa madre, purché tutte soggette a vigilanza consolidata in uno Stato membro dell'Unione Europea conformemente al CRR;
 - A.2) le esposizioni derivanti dalla riserva obbligatoria depositata presso banche centrali e denominate nella valuta nazionale di tali banche centrali;
 - A.3) le esposizioni nei confronti di banche e imprese di investimento diverse dagli elementi computabili nei fondi propri, con durata originaria non superiore al giorno lavorativo successivo e non denominate in una principale valuta di scambio.
- B) Esposizioni da considerare al 10% del loro valore nominale:
 - B.1) le esposizioni per cassa nella forma di obbligazioni bancarie garantite (*covered bond*) ponderate al 10 per cento ai sensi dell'art. 129 CRR.
- C) Esposizioni da considerare al 20% del loro valore nominale:
 - C.1) le esposizioni nei confronti di enti territoriali degli Stati membri dell'Unione europea ponderate al 20 per cento ai sensi della Parte Tre, Tit. II, Capo 2 CRR, nonché quelle assistite da protezione del credito di tipo reale o personale di detti enti:
 - C.2) le esposizioni per cassa nella forma di obbligazioni bancarie garantite ponderate al 20 per cento ai sensi dell'art. 129 CRR.
- D) Esposizioni da considerare al 50% del loro valore nominale:
 - D.1) le esposizioni fuori bilancio classificate come garanzie rilasciate e impegni con "rischio medio-basso" ai sensi dell'Allegato I CRR;
 - D.2) le esposizioni per cassa nella forma di obbligazioni bancarie garantite ponderate al 50 per cento ai sensi dell'art. 129 CRR.
- E) Esposizioni da considerare all'80% del loro valore nominale:
 - E.1) le esposizioni derivanti da garanzie mutualistiche in forma di fondi monetari e di garanzie reali finanziarie rilasciate da banche di garanzia collettiva dei fidi.

La disciplina dei limiti prudenziali di cui all'art. 395 CRR si applica anche alle esposizioni verso imprese d'investimento di Stati extracomunitari riconosciute così come definite all'art. 391 CRR.



Parte Seconda - Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 10 - Grandi esposizioni

Sezione III – Esercizio delle discrezionalità nazionali

2. Art. 400 CRR

Ai fini dell'art. 400, par. 2, CRR, alle esposizioni indicate alle lettere (d), (e), (h), (j) e (k) del medesimo paragrafo e detenute da banche meno significative, si applica un fattore di ponderazione 0 ove siano rispettate le condizioni definite nell'art. 400, par. 3, CRR, come ulteriormente specificate nell'allegato all'Indirizzo (UE) 2017/697 della Banca centrale europea.



Parte Seconda - Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 10 – Grandi esposizioni

Sezione IV – Linee di orientamento

SEZIONE IV

LINEE DI ORIENTAMENTO

1. Gruppo di clienti connessi

Sussiste una situazione di controllo – salvo che la banca dimostri diversamente – quando ricorre anche una sola delle seguenti circostanze:

- 1) un cliente possiede direttamente o indirettamente più del 50% del capitale o delle azioni con diritto di voto di un'altra società cliente:
- 2) un cliente possiede il 50% o meno del 50% del capitale o dei diritti di voto in una società cliente ed è in grado di esercitare il controllo congiunto su di essa in virtù delle azioni e dei diritti posseduti, di clausole statutarie e di accordi con gli altri partecipanti.

Nell'ipotesi di possesso del 50% o di meno del 50% del capitale o delle azioni con diritto di voto, oppure indipendentemente da possessi azionari, costituisce indice di controllo la disponibilità di uno o più dei seguenti poteri: a) indirizzare l'attività di un'impresa in modo da trarne benefici; b) decidere operazioni significative, quali ad esempio il trasferimento dei profitti e delle perdite; c) nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica o con funzione di gestione; d) disporre della maggioranza dei voti negli organi con funzione di supervisione strategica o con funzione di gestione o della maggioranza dei voti nell'assemblea dei soci o in altro organo equivalente; e) coordinare la gestione di un'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune.

Nel valutare la sussistenza del controllo in base alle circostanze sopra indicate, le banche tengono conto anche degli altri indicatori rilevanti utilizzati a fini di bilancio.

Le banche effettuano gli approfondimenti necessari per verificare se due o più soggetti costituiscono un insieme unitario sotto il profilo del rischio perché interconnessi in modo tale che, se uno di essi si trova in difficoltà finanziarie (in particolare, in difficoltà di finanziamento o di rimborso dei debiti), anche l'altro o tutti gli altri incontrerebbero con tutta probabilità difficoltà di finanziamento o di rimborso dei debiti. Tali approfondimenti devono essere effettuati, a titolo esemplificativo e come minimo, in presenza dei seguenti indici di connessione:

- tra il debitore e il garante o chi è comunque responsabile dell'adempimento delle sue obbligazioni, quando l'esposizione è di rilevanza tale che l'escussione possa pregiudicare la solvibilità di questi ultimi;
- 2) tra soggetti coinvolti nel medesimo ciclo di produzione di beni o servizi quando la parte prevalente della produzione è destinata a un medesimo cliente finale, oppure la maggior parte dell'attivo o del passivo di un cliente è concentrato verso una medesima controparte, oppure un produttore dipende da un fornitore che non potrebbe essere sostituito immediatamente:
- tra imprese che abbiano in comune la stessa clientela, quando la numerosità dei clienti sia ridotta e le imprese operino in settori ("di nicchia") in cui sia difficile trovare nuova clientela;



Parte Seconda - Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 10 - Grandi esposizioni

Sezione IV - Linee di orientamento

- 4) la banca sia a conoscenza della sussistenza di una connessione economica in quanto già rilevata da altre banche o intermediari;
- 5) nel caso di clienti rientranti nel portafoglio delle esposizioni al dettaglio, si tratti di: a) debitori di un'obbligazione solidale; b) coniugi, quando in base al regime patrimoniale loro applicabile siano entrambi obbligati e il finanziamento sia rilevante per entrambi; c) debitore e garante in presenza delle condizioni di cui al punto 1).

A tali fini rileva anche il caso in cui due o più clienti dipendono dalla medesima fonte di finanziamento. Si ha una situazione di dipendenza quando la fonte di finanziamento non è sostituibile se non incorrendo in notevoli difficoltà o sostenendo costi elevati. La sola circostanza di essere clienti di una medesima banca (in particolare se di rilevanza locale) non determina di per sé una connessione economica.

2. Esposizioni connesse alla prestazione di servizi di trasferimento fondi e di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari.

Nella prestazione alla clientela dei servizi di trasferimento fondi e di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari, le banche effettuano, su richiesta della clientela, movimentazioni sui conti correnti di corrispondenza per importi rilevanti e non prevedibili; in connessione con tale operatività possono generarsi esposizioni temporanee il cui esatto ammontare non è esattamente quantificabile prima della fine della giornata lavorativa.

Per favorire l'ordinata operatività del mercato finanziario e delle relative infrastrutture, alcune esposizioni sono escluse dall'ambito di applicazione della presente disciplina, nei limiti e alle condizioni di seguito specificate.

- 1) Deve trattarsi di esposizioni derivanti dalla prestazione di uno dei seguenti servizi:
 - a) trasferimento di denaro, ivi inclusi l'esecuzione di servizi di pagamento, compensazione e regolamento in qualsiasi valuta e servizi di banca corrispondente;
 - b) compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari per la propria clientela; i servizi di custodia includono il pagamento di interessi o dividendi, il rimborso del capitale, altri flussi legati alla dinamica finanziaria dello strumento finanziario.
- 2) Si tratta delle seguenti tipologie di esposizioni derivanti da iniziative dirette o indirette della clientela:
 - a) esposizioni derivanti dal ritardato approntamento della provvista;
 - b) altre esposizioni:
 - i) esposizioni derivanti da flussi inattesi o che sono il risultato di flussi attesi e non realizzati, qualora la banca, per effetto di limitazioni tecniche o esterne (es. circostanze temporali e pratiche di mercato), non sia in grado di ridurle prima del termine della giornata lavorativa;
 - ii) depositi in contanti costituiti in garanzia (*cash collateral*) connessi con uno dei servizi di cui al punto 1 lett. b), oppure altre transazioni effettuate per conto dei clienti su mercati finanziari (quali quelli derivanti dalla partecipazione a un mercato regolamentato o dalle operazioni SFT);



Parte Seconda - Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 10 – Grandi esposizioni

Sezione IV - Linee di orientamento

- c) esposizioni derivanti dalla diversificazione delle esposizioni precedentemente descritte generatesi nello stesso giorno, allorché:
 - i) l'esposizione originale rientri in uno dei casi precedenti;
 - ii) le esposizioni risultanti siano assunte al solo fine di ridurre la concentrazione verso una controparte attraverso il trasferimento di parte dell'esposizione a una o più controparti terze;
 - iii) l'intermediario verso cui è assunta l'esposizione risultante abbia un merito di credito corrispondente alle classi 1, 2 o 3 secondo i criteri previsti ai fini del rischio di credito (metodo standardizzato).

Sono in ogni caso escluse dall'esenzione le esposizioni derivanti da attività di negoziazione sui titoli di proprietà.

Le esposizioni esentate devono essere ricondotte nei limiti prudenziali al più presto possibile e comunque entro il giorno lavorativo successivo. Trascorso tale termine senza che l'esposizione sia ricondotta entro i limiti, l'esenzione cessa di operare e l'esposizione rientra per intero nell'ambito di applicazione della presente disciplina.

L'esenzione si applica anche alle esposizioni infragiornaliere verso intermediari vigilati e altri soggetti aventi sede in uno Stato dell'Unione Europea sottoposti a controllo nell'ambito della supervisione sui mercati, a condizione che tali esposizioni siano connesse alla prestazione di uno dei servizi di cui sopra al punto 1 lett. a).

Le esposizioni infragiornaliere esentate devono essere ricondotte nei limiti delle grandi esposizioni al più presto possibile e comunque entro lo stesso giorno lavorativo. Trascorso tale termine senza che l'esposizione sia stata ricondotta entro i limiti, l'esenzione cessa di operare e l'esposizione rientra per intero nell'ambito di applicazione della presente disciplina.

Le banche si dotano di politiche e di sistemi di controllo idonei ad assicurare il rispetto delle condizioni indicate nel presente sottoparagrafo.



Parte Seconda - Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 10 - Grandi esposizioni

Sezione V – Regole organizzative e provvedimenti

SEZIONE V

REGOLE ORGANIZZATIVE E PROVVEDIMENTI

1. Regole organizzative in materia di grandi esposizioni

Le banche devono attenersi a regole di comportamento che garantiscano la possibilità di conoscere le grandi esposizioni, valutarne la qualità, seguirne l'andamento nel tempo. È responsabilità primaria dei vertici aziendali garantire che tali regole siano definite con attenzione, diffuse con chiarezza nell'organizzazione aziendale, rigorosamente rispettate.

Poiché l'insolvenza di un grande prenditore può avere effetti di rilievo sulla solidità patrimoniale, al rispetto dei limiti quantitativi fissati dalla presente disciplina devono unirsi strumenti volti ad assicurare la buona qualità dei crediti.

In un contesto economico caratterizzato da una fitta rete di interdipendenze tra gli operatori, la valutazione delle grandi esposizioni si arricchisce di nuovi contenuti che ne accrescono la complessità: essa deve avvenire nella consapevolezza dei legami esistenti tra i diversi soggetti economici e dei riflessi che gli stessi possono avere sotto i profili della concentrazione del rischio.

Difficoltà specifiche possono essere poste dal fenomeno dei gruppi sia quando esso connoti la banca sia quando esso connoti il prenditore del credito.

Per quanto concerne il gruppo bancario è necessario che vengano conosciuti e tenuti sotto controllo i rischi che il gruppo stesso assume nel suo complesso. A tale scopo il gruppo deve dotarsi di strutture organizzative e sistemi informativi sufficientemente articolati e tali da coprire tutte le attività poste in essere dalle diverse unità che compongono il gruppo.

La capogruppo assicura in particolare che il sistema di delega di poteri adottato garantisca comunque la piena conoscenza, in capo alla stessa capogruppo, delle grandi esposizioni. Rientra nelle responsabilità degli organi della capogruppo, secondo le rispettive competenze, effettuare una periodica verifica dell'andamento del rapporto di credito nei confronti delle grandi esposizioni.

Il sistema di comunicazione interno deve essere sufficientemente fluido per cogliere le potenziali sinergie informative che si sviluppano nel gruppo grazie alle conoscenze che le singole unità operative acquisiscono nei confronti della clientela e che, se opportunamente condivise, possono contribuire a migliorare, in maniera anche significativa, la conoscenza globale della clientela, della sua capacità di rimborso, della qualità economica dei progetti intrapresi, dei fattori, anche congiunturali, che possono influire sull'andamento dei rischi.

Dal lato del prenditore del credito è di fondamentale importanza cogliere i legami esistenti tra i clienti: nel caso di imprese organizzate sotto forma di gruppo, infatti, la valutazione del merito creditizio riguarda anche il gruppo nel suo complesso.

Nel corso dell'istruttoria che precede l'assunzione del rischio, si avrà cura di acquisire dalla clientela i bilanci consolidati e comunque le informazioni necessarie per individuare l'esatta composizione, la situazione economico-patrimoniale e l'esposizione finanziaria del gruppo di appartenenza.



Parte Seconda - Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 10 - Grandi esposizioni

Sezione V – Regole organizzative e provvedimenti

In particolare, le banche devono acquisire tutte le informazioni necessarie per valutare eventuali connessioni di tipo giuridico ed economico tra i clienti. A tal fine, predispongono adeguati processi e strutture per effettuare la suddetta valutazione, prevedendo anche l'esistenza al proprio interno di una funzione incaricata di seguire il fenomeno dei gruppi economici. Particolare attenzione va prestata nella valutazione di eventuali connessioni economiche in relazione alle esposizioni di ammontare superiore al 2% del capitale ammissibile.

La prosecuzione del rapporto è subordinata al periodico aggiornamento di tali informazioni.

Le banche verificano con attenzione le notizie e i dati forniti dalla clientela, utilizzando ogni strumento conoscitivo disponibile (archivi aziendali, Centrale dei rischi, Centrale dei bilanci, ecc.).

L'accentramento della gestione finanziaria che si realizza all'interno dei gruppi può rendere meno agevole per la banca l'individuazione del soggetto che in concreto utilizza l'affidamento: in tali casi è pertanto necessario che la dialettica che normalmente caratterizza il rapporto con la clientela sia particolarmente sviluppata, in modo da consentire comunque alla banca di seguire e valutare la destinazione dei propri affidamenti.

Particolare cautela è adottata nel sostegno finanziario a gruppi che comprendono al proprio interno strutture societarie delle quali non sia chiara la funzione economica (come ad esempio nel caso di società localizzate in centri off-shore).

Il rigore e la professionalità con cui le banche assumono grandi esposizioni e ne seguono l'andamento, costituiscono per la Banca centrale europea e la Banca d'Italia un costante punto di riferimento per le valutazioni di propria competenza nell'attività di vigilanza.

2. Esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra

Le banche si attengono agli "Orientamenti sui limiti delle esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra che svolgono attività bancaria al di fuori di un quadro regolamentato di cui all'articolo 395, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013" emanati dall'ABE.

Gli orientamenti specificano la metodologia che le banche sono chiamate ad utilizzare nell'ambito delle politiche e dei processi interni per gestire il rischio di concentrazione derivante da esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra - così come definito dagli orientamenti stessi - precisando i criteri per fissare il limite aggregato e individuale delle esposizioni verso tali soggetti.

3. Provvedimenti della Banca centrale europea o della Banca d'Italia

Nei confronti delle banche e dei gruppi bancari che presentino profili di accentuata rischiosità in relazione alla situazione tecnico-organizzativa, la Banca centrale europea o la Banca d'Italia possono fissare limiti più restrittivi di quelli previsti in via generale. Particolare rilievo assume in questo ambito l'adeguatezza della struttura organizzativa a selezionare la clientela, a seguire l'evoluzione della situazione economico-finanziaria dei maggiori clienti e a controllare l'andamento dei finanziamenti concessi.

Nei casi previsti dall'art. 396 CRR, le banche e i gruppi bancari sono tenuti, nel più breve tempo possibile, a ricondurre le posizioni di rischio entro le soglie previste; a tal fine, i soggetti



Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 10 – Grandi esposizioni

Sezione V – Regole organizzative e provvedimenti

di cui sopra comunicano immediatamente alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia gli interventi che intendono adottare.



Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 11 – Liquidità

PARTE SECONDA

Capitolo 11

LIQUIDITÀ



Parte Seconda - Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 11 – Liquidità

Sezione I - Fonti normative

Capitolo 11

LIQUIDITÀ

SEZIONE I

FONTI NORMATIVE

La materia è direttamente regolata:

- dall'RMVU;
- dall'RQMVU;
- dal CRR, in particolare dalla Parte Sei e dagli artt. 8, 20 e 21;
- dai regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione per stabilire:
 - o le segnalazioni di vigilanza degli enti (art. 415, par. 3 CRR);
 - o l'elenco delle valute per le quali vi è una definizione estremamente restrittiva di stanziabilità presso la banca centrale (art. 416, par. 5 CRR);
 - o l'elenco delle valute per le quali il fabbisogno giustificato di attività liquide supera la disponibilità di tali attività (art. 419, par. 4 CRR);
 - o le deroghe per le valute con insufficiente disponibilità di attività liquide (art. 419, par. 5 CRR):
 - o le ulteriori criteri oggettivi da rispettare per l'applicazione di tassi di deflusso preferenziali ad alcune tipologie di rapporti infragruppo (art. 422, par. 10 CRR);
 - o le condizioni per l'applicazione della nozione di "rilevanza" e i metodi per la misurazione dei deflussi di cassa aggiuntivi su strumenti derivati, operazioni di finanziamento e altri contratti se rilevanti (art. 423, par. 3, secondo comma CRR);
 - o le ulteriori criteri oggettivi da rispettare per l'applicazione di tassi di afflusso preferenziali su alcune tipologie di rapporti infragruppo (art. 425, par. 6 CRR).
- dal Regolamento Delegato della Commissione (UE) n. 61/2015 del 10 ottobre 2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (RD).

La materia è altresì disciplinata:

- dai seguenti articoli del TUB:
 - o artt. 51 e 66, concernenti la vigilanza informativa sulle banche e sui soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata;
 - o art. 53, co. 1, lett. a), b) e d), che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;



Parte Seconda - Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 11 - Liquidità

Sezione I – Fonti normative

- o art. 53-bis, che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'altro, il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario per le materie indicate all'art. 53 co. 1;
- o art. 67, co. 1, lett. a), b) e d), il quale prevede che la Banca d'Italia, al fine di esercitare la vigilanza consolidata, impartisca alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni, i sistemi di remunerazione e di incentivazione:
- o art. 67, co. 3-bis, il quale prevede che la Banca d'Italia possa impartire disposizioni, ai sensi dello stesso articolo, anche nei confronti di uno solo o di alcuni dei componenti il gruppo bancario;
- o art. 67-ter, che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'atro, il potere di impartire le disposizioni previste dall'art. 67 anche con provvedimenti di carattere particolare che possono essere indirizzati a più gruppi bancari o all'intero sistema bancario;
- dall'Indirizzo (UE) 2017/697 della Banca centrale europea del 4 aprile 2017 sull'esercizio di opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell'Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi.

Vengono inoltre in rilievo i documenti Basilea 2, <u>Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring</u> del dicembre 2010 e <u>Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools</u> del gennaio 2013.



Parte Seconda - Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 11 - Liquidità

Sezione II – Procedimenti amministrativi

SEZIONE II

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

- autorizzazione alla deroga dell'applicazione su base individuale del Requisito di Copertura della Liquidità e/o degli altri requisiti di cui alla Parte Sei CRR, qualora gli enti del sottogruppo di liquidità siano autorizzati in Italia (art. 8, parr. 1 e 2 CRR e art. 2, par, 2 RD; termine: 120 giorni);
- autorizzazione alla deroga dell'applicazione su base individuale del Requisito di Copertura della Liquidità e/o degli altri requisiti di cui alla Parte Sei CRR, qualora gli enti del sottogruppo di liquidità siano autorizzati in più Stati membri (art. 8, parr. 1 e 3 e art. 21 CRR; termine: 6 mesi);
- autorizzazione alla deroga dell'applicazione su base individuale dell'art. 86 CRD IV per le banche del sottogruppo di liquidità qualora siano state autorizzate alla deroga di cui all'art. 8, parr. 1 o 2 CRR (art. 8, par. 5 CRR; termine: 6 mesi);
- applicazione di limiti o requisiti di diversificazione alla composizione delle attività liquide (art. 8, par. 1, RD; termine: 90 giorni);
- divieto di utilizzare congiuntamente entrambe le modalità di controllo delle attività liquide da parte della funzione di gestione della liquidità previste dall'art. 8, par. 3, lett. a) e b) RD (art. 8, par. 3, lett. c) RD; termine: 90 giorni);
- applicazione di limiti alla porzione di deflussi di cassa netti denominati in una determinata valuta che può essere coperta con attività liquide denominate in una valuta diversa nell'ambito degli interventi correttivi di cui alla Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1, Sezione III, paragrafo 5 (art. 8, par. 6, RD; termine: 90 giorni);
- divieto di utilizzare i soggetti terzi previsti dall'art. 15, par. 4 RD per il calcolo e la segnalazione dei coefficienti di scarto per le azioni o quote di OIC (art. 12, par. 4 RD; termine: 90 giorni);
- autorizzazione all'applicazione ai depositi al dettaglio coperti da uno schema di garanzia di un paese terzo equivalente a quello previsto dall'art. 24, par. 1 RD, di un tasso di deflusso del 3% (art. 24, par. 6 RD; termine: 120 giorni);
- applicazione ai depositi al dettaglio di un tasso di deflusso più elevato di quelli previsti dall'art. 25 RD, (art. 25, par. 3 RD; termine: 90 giorni);
- autorizzazione all'applicazione di un trattamento preferenziale ai flussi inter-dipendenti (art. 26 RD; termine: 120 giorni);
- autorizzazione all'utilizzo di percentuali preferenziali di deflusso e/o afflusso per specifici rapporti infragruppo per banche autorizzate in Italia (art. 422, par. 8 CRR e art. 29, par. 1 RD; art. 425, par. 4 CRR e art. 34, par. 1 RD; termine: 120 giorni);
- autorizzazione all'utilizzo di percentuali preferenziali di deflusso e/o afflusso per specifici rapporti infragruppo per banche autorizzate in Italia e altri Stati membri (art. 422, par. 9, CRR e art. 29, par. 2 RD; art. 425, par. 5 e art. 20 CRR e art. 34, par. 2 RD; termine: 6 mesi);



Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 11 – Liquidità

Sezione II – Procedimenti amministrativi

— autorizzazione all'esenzione totale o parziale dal limite del 75% degli afflussi per banche specializzate nei casi previsti dall'art. 33, parr. 3-5 RD (art. 33, parr. 3-5 RD, termine: 120 giorni).



Parte Seconda - Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 11 - Liquidità

Sezione III - Esercizio delle discrezionalità nazionali

SEZIONE III

ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

1. Deroga all'applicazione delle regole di liquidità su base individuale

1.1 Deroga all'applicazione del Requisito di Copertura della Liquidità (LCR)

Ai sensi dell'art. 8 par. 2 CRR, la Banca centrale europea o la Banca d'Italia possono derogare, in tutto o in parte, all'applicazione su base individuale del Requisito di Copertura della Liquidità (*Liquidity Coverage Requirement* – LCR), nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 8, par. 1 CRR. Le banche soggette alla supervisione diretta della Banca d'Italia presentano l'istanza di autorizzazione secondo le modalità previste nell'Allegato A, par. 1 (1).

Nel caso in cui la deroga al rispetto del LCR interessi enti autorizzati in più Stati membri, la Banca centrale europea o la Banca d'Italia possono derogare, in tutto o in parte, all'applicazione su base individuale del LCR nei confronti di una banca e di una o più filiazioni della stessa e sottoporle a vigilanza come un unico sottogruppo di liquidità, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, parr. 1 e 3 CRR.

Si applicano le procedure previste dall'art. 21 CRR.

Ai sensi dell'art. 4, par. 4 RD, nei casi previsti dall'art. 414 CRR, la Banca centrale europea o la Banca d'Italia possono stabilire che le segnalazioni previste dal medesimo articolo siano effettuate con frequenza minore o scadenze più lunghe, sulla base della situazione individuale della banca, tenendo conto delle dimensioni e della complessità delle attività della banca in questione.

1.2 Deroga all'applicazione delle altre regole di liquidità previste dal CRR

L'applicazione su base individuale delle disposizioni di cui alla Parte Sei, Titolo II "Segnalazioni sulla Liquidità" e Titolo III "Segnalazioni sul Finanziamento Stabile" CRR è derogata per le banche italiane, appartenenti a un gruppo bancario. La capogruppo rispetta le disposizioni di cui alla Parte Sei, Titolo III CRR su base consolidata e, ove rilevante, a livello di sottogruppo di liquidità (2).

Nel caso in cui la deroga al rispetto della Parte Sei, Titoli II e III CRR interessi enti autorizzati in più Stati membri, la Banca centrale europea o la Banca d'Italia possono derogare, in tutto o in parte, all'applicazione su base individuale delle disposizioni di cui alla Parte Sei CRR nei confronti di una banca e di una o più filiazioni della stessa e sottoporle a vigilanza come un unico sottogruppo di liquidità, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, par. 1 e 3 CRR.

Si applicano le procedure previste dall'art. 21 CRR.

La Banca centrale europea o la Banca d'Italia possono derogare, in tutto o in parte, all'applicazione su base individuale dell'art. 86 CRD IV così come recepite nella Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 6 (art. 8, par. 5 CRR) nei confronti di banche che beneficiano della deroga all'applicazione del LCR o della Parte 6, Titoli II e III CRR su base individuale.

⁽²⁾ Cfr., inoltre, Circ. 286/2013.



⁽¹) Ai fini del presente capitolo per "banche soggette alla supervisione diretta della Banca d'Italia" si intendono le banche "meno significative" ("less significant") ai sensi del RMVU.

Parte Seconda - Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 11 - Liquidità

Sezione III - Esercizio delle discrezionalità nazionali

2. Requisito di copertura della liquidità (Liquidity Coverage Requirement – LCR)

2.1 Riserva di liquidità

La Banca centrale europea o la Banca d'Italia possono imporre specifiche restrizioni o condizioni alle attività incluse nella riserva di liquidità per assicurare il rispetto delle previsioni di cui all'art. 8 RD.

Le banche possono assicurare che la riserva di liquidità sia sotto il controllo della funzione di gestione della liquidità combinando le due opzioni previste dall'art. 8, par. 3, lett. a) e b) RD, previo consenso della Banca centrale europea o della Banca d'Italia. Le banche soggette alla supervisione diretta della Banca d'Italia si attengono a quanto previsto nell'Allegato A, par. 2.1.

Ai sensi dell'art. 8, par. 6 RD, la Banca centrale europea o la Banca d'Italia possono richiedere alle banche di contenere i disallineamenti di valuta, imponendo limiti alla porzione dei deflussi di cassa netti in una data valuta che può essere coperta, in situazioni di stress, con la detenzione di attività liquide non denominate nella medesima valuta, nel rispetto di quanto previsto in materia di interventi correttivi dalla Parte Prima, Titolo III, Capitolo1, Sezione, III, par. 5.

Ai sensi dell'art. 10, par. 1, lett. b), punto iii) RD, ai fini della determinazione dell'ammontare delle riserve detenute presso la Banca centrale europea computabili tra le attività liquide, le banche si attengono a quanto previsto nella comunicazione della BCE "Treatment of central bank reserves with regard to the Liquidity Coverage Requirement (LCR): Common understanding between the ECB and National Competent Authorities" (3).

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15, par. 4 RD, per il calcolo e la segnalazione dei coefficienti di scarto per le azioni o quote di OIC, le banche possono avvalersi dei soggetti terzi specificati nel medesimo articolo, previo consenso della Banca centrale europea o della Banca d'Italia. Le banche soggette alla supervisione diretta della Banca d'Italia si attengono a quanto previsto nell'Allegato A, par. 2.2.

2.2 Deflussi

Ai sensi dell'art. 420, par. 2 CRR e dell'art. 23, par. 2 RD, i prodotti fuori bilancio relativi al finanziamento al commercio (*trade finance*) di cui all'art. 429 e all'allegato I CRR sono assoggettati ad un tasso di deflusso del 5%.

Le banche applicano un tasso di deflusso del 3% ai depositi al dettaglio di cui all'art. 24, par. 1, RD che siano coperti da un sistema di garanzia dei depositi nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 2014/49/CE, a condizione che la Commissione europea abbia concesso l'approvazione di cui all'art. 24, par. 5, RD (4).

Le banche che intendono applicare ai depositi al dettaglio coperti da uno schema di garanzia di un paese terzo equivalente a quello previsto dall'art. 24, par. 1 RD, un tasso di deflusso del 3%, presentano apposita istanza di autorizzazione alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia, attestando il rispetto delle condizioni previste nell'art. 24, par. 6 RD.

⁽⁴⁾ Tale disciplina si applica a partire dal 2019.



 $⁽³⁾ https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/letterstobanks/shared/pdf/2015/150930/150930communication_LCR_treatment_of_central_bank_reserves_for_LSIs.en.pdf?246ddc49fe8d0176e36cc212ffd3398a$

Parte Seconda - Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 11 – Liquidità

Sezione III - Esercizio delle discrezionalità nazionali

La Banca centrale europea o la Banca d'Italia possono, in casi specifici, applicare un tasso di deflusso più elevato ai depositi al dettaglio secondo quanto previsto dall'art. 25, par. 3, ultimo capoverso RD.

La Banca centrale europea o la Banca d'Italia possono, in casi specifici, consentire alle banche di applicare alle passività di cui all'art. 422, par. 7 CRR e all'art. 29, par. 1 RD una percentuale di deflusso inferiore a quella prevista in via ordinaria, qualora siano rispettate le condizioni rispettivamente indicate dai parr. 8 e 1 degli articoli sopra richiamati. Le banche che intendano avvalersi di tale trattamento preferenziale presentano apposita istanza di autorizzazione alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia, attestando il rispetto delle condizioni indicate nell'art. 422, par. 8 CRR o nell'art. 29, par. 1 RD rispettivamente. Le banche soggette alla supervisione diretta della Banca d'Italia si attengono a quanto previsto nell'Allegato A, par. 2.3.

Ai sensi dell'art. 422, par. 9 CRR e dell'art. 29, par. 2 RD, la Banca centrale europea o la Banca d'Italia possono consentire di derogare al rispetto della condizione di cui all'art. 422, par. 8, lett. d) CRR (5) e all'art. 29, par. 1, lett. d) RD rispettivamente. In tali casi, si applica la procedura di cui all'art. 20, par. 1, lett. b) CRR.

2.3 Afflussi

Ai sensi dell'art. 33, parr. da 3 a 5 RD, le banche specializzate che intendono ottenere l'esenzione dal massimale sugli afflussi (*cap*) o l'applicazione di un *cap* del 90% presentano apposita istanza alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia, attestando il rispetto delle condizioni previste dal medesimo articolo. Le banche soggette alla supervisione diretta della Banca d'Italia si attengono a quanto previsto dall'Allegato A, par. 2.4.

La Banca centrale europea o la Banca d'Italia possono, in casi specifici, consentire alle banche di applicare alle linee di credito e di liquidità una percentuale di afflusso superiore a quella prevista in via ordinaria, qualora siano rispettate le condizioni indicate nell'art. 425, par. 4 CRR e 34, par. 1 RD. Le banche che intendano avvalersi del trattamento preferenziale sopra richiamato presentano apposita istanza di autorizzazione alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia, attestando il rispetto delle condizioni indicate nell'art. 425, par. 4 CRR e dell'art. 34, par. 1 RD rispettivamente. Le banche soggette alla supervisione diretta della Banca d'Italia si attengono a quanto previsto nell'Allegato A, par. 2.5.

Ai sensi dell'art. 425, par. 5 CRR e dell'art. 34, par. 2 RD, la Banca centrale europea o la Banca d'Italia possono consentire di derogare al rispetto della condizione di cui all'art. 425, par. 4, lett. d) CRR o nell'art. 34, par. 1, lett. d) RD rispettivamente (6). In tali casi, si applica la procedura di cui all'art. 20, par. 1, lett. b) CRR.

3. Requisito di finanziamento stabile

Ai sensi dell'art. 413 CRR, fino all'introduzione di norme minime vincolanti sul coefficiente di finanziamento stabile, la Banca d'Italia può introdurre disposizioni in materia.

Nei casi previsti dall'art. 414 CRR, la Banca d'Italia può stabilire che le segnalazioni previste dal medesimo articolo siano effettuate con frequenza minore o scadenze più lunghe,

⁽⁶⁾ Ossia che la banca e il soggetto che ha rilasciato la linea di credito e/o liquidità abbiano sede in Italia.



⁽⁵⁾ Ossia che la banca e il soggetto depositante/che ha rilasciato la linea di credito/liquidità abbiano sede in Italia.

Parte Seconda - Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 11 – Liquidità

Sezione III – Esercizio delle discrezionalità nazionali

sulla base della situazione individuale di un ente, tenendo conto delle dimensioni e della complessità delle attività dell'ente in questione.

4. Segnalazioni per il monitoraggio del rischio di liquidità

Ai sensi dell'art. 415, par. 3, terzo comma CRR, fino al termine del periodo transitorio previsto per l'entrata in vigore dei requisiti vincolanti in materia di liquidità, la Banca d'Italia può continuare a raccogliere informazioni e dati mediante strumenti di monitoraggio al fine di controllare l'osservanza delle norme vigenti in materia di liquidità.

5. Disposizioni transitorie

Il presente paragrafo contiene le scelte relative al regime transitorio per l'applicazione del LCR, secondo quanto previsto dall'art. 38, par. 2 RD, in base al quale gli Stati Membri o le autorità competenti possono richiedere alle banche di rispettare un LCR più elevato di quello previsto dal paragrafo 1 del medesimo articolo.

Di seguito è indicato, per ciascun anno del periodo transitorio, il requisito che le banche autorizzate in Italia devono rispettare espresso in valori percentuali (es. 60% – 100%), secondo quanto previsto dal CRR e dal RD.

Il requisito da rispettare ai sensi dell'art. 460 CRR e dell'art. 38 RD è:

- a) 60% nel periodo dal 1° ottobre 2015 al 31 dicembre 2015;
- b) 70% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- c) 80% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;
- d) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2018.

Ai sensi dell'art. 412, par. 5 CRR, richiamato dall'art. 38 RD, fino all'introduzione e piena adozione dei requisiti di liquidità armonizzati nell'Unione ai sensi dell'art. 460, la Banca d'Italia può dettare disposizioni volte a definire l'applicazione su base nazionale del LCR oppure ad imporre un requisito più elevato in materia di liquidità fino al 100%.



Parte Seconda - Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 11 - Liquidità

Allegato A – Adempimenti per le banche soggette alla supervisione diretta della Banca d'Italia

Allegato A

ADEMPIMENTI PER LE BANCHE SOGGETTE ALLA SUPERVISIONE DIRETTA DELLA BANCA D'ITALIA

Le banche e i gruppi bancari soggetti alla supervisione diretta della Banca d'Italia, ai fini della presentazione alla Banca d'Italia delle istanze in materia di LCR si attengono a quanto di seguito specificato.

1. Deroga all'applicazione delle regole di liquidità su base individuale

Le banche che intendono richiedere la deroga all'applicazione del LCR su base individuale ai sensi dell'art. 8, par. 2 CRR presentano l'istanza di autorizzazione alla Banca d'Italia (1).

Nel caso di banche appartenenti a gruppi, l'istanza è presentata dalla capogruppo ed è sottoscritta dal legale rappresentate di ciascuna delle società per le quali la deroga è richiesta.

La domanda attesta il rispetto delle condizioni previste dall'art. 8, par. 1 CRR e contiene almeno i seguenti elementi:

- a) indicazione delle componenti del gruppo per le quali è richiesta la deroga;
- b) l'attestazione del rispetto del LCR su base consolidata e, ove rilevante, a livello di sottogruppo di liquidità con riferimento all'ultimo giorno del mese precedente la presentazione dell'istanza (2);
- c) l'attestazione del rispetto delle condizioni previste dall'art. 8, par. 1, lett. da b) a d) CRR.

2. Requisito di Copertura della Liquidità

2.1 Controllo della riserva di liquidità

Le banche che, al fine di assicurare che la riserva di liquidità sia sotto il controllo della funzione di gestione della liquidità, intendono combinare le due opzioni previste dall'art. 8, par. 3, lett. a) e b) RD ("pool separato" e "controllo operativo"), ne danno preventiva comunicazione alla Banca d'Italia, fornendo:

- a) le ragioni per le quali l'adozione di una sola delle due opzioni previste è reputata non adeguata;
- b) una descrizione del modello adottato, specificando le modalità con cui le due opzioni sono combinate.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, la Banca d'Italia può avviare un procedimento amministrativo di ufficio di divieto da concludersi entro 90 giorni.

⁽²) Il requisito LCR su base consolidato è calcolato nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 11, par.3 e 18, par. 1 CRR.



⁽¹) L'accertamento del ricorrere dei suddetti requisiti si intende effettuato nell'ambito del procedimento di iscrizione nell'albo dei gruppi bancari.

Parte Seconda - Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 11 – Liquidità

Allegato A – Adempimenti per le banche soggette alla supervisione diretta della Banca d'Italia

2.2 Calcolo dei coefficienti di scarto per le azioni o quote di OIC

Le banche che intendono avvalersi di uno dei soggetti indicati dall'art. 15, par. 4 RD per il calcolo e la segnalazione dei coefficienti di scarto per le quote o azioni di OIC ne danno preventiva comunicazione alla Banca d'Italia, indicando il nominativo del soggetto di cui intendono avvalersi e attestando il rispetto delle condizioni previste dall'art. 15, par. 4 RD.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, la Banca d'Italia può avviare un procedimento amministrativo di ufficio di divieto da concludersi entro 90 giorni.

2.3 Deflussi

Le banche che intendono applicare alle passività di cui all'art. 422, par. 7 CRR o all'art. 29, par. 1 RD, una percentuale di deflusso inferiore a quella prevista in via ordinaria dal CRR o dal RD, presentano apposita istanza di autorizzazione alla Banca d'Italia, attestando il rispetto delle condizioni indicate nell'art. 422, par. 8 CRR o nell'art. 29, par. 1 RD rispettivamente.

L'istanza indica i rapporti infra-gruppo per cui è richiesto il trattamento preferenziale e una stima dell'impatto di tale trattamento sul valore del LCR dei soggetti coinvolti.

Ove del caso, la banca specifica inoltre le ragioni per le quali non è stata avanzata richiesta per la deroga di cui all'art. 8, parr. 1 e 2 CRR.

2.4 Deroga al cap sugli afflussi

Ai sensi dell'art. 33 RD, parr. da 3 a 5 RD, le banche specializzate che intendono esentare in tutto o in parte dal massimale del 75% (*cap*) gli afflussi identificati dal medesimo articolo, presentano apposita istanza di autorizzazione alla Banca d'Italia.

La domanda attesta il rispetto delle condizioni previste dall'art. 33 RD e contiene almeno i seguenti elementi:

- a) identificazione delle tipologie di operatività per le quali la deroga è richiesta, alla luce delle condizioni previste dall'art. 33, par. 5, lett. (a) punti (i) e (ii) RD;
- b) attestazione del superamento della soglia dell'80% prevista dall'art. 33, par. 5, lett. (b) RD;
- c) descrizione delle modalità con cui la banca identifica i flussi rivenienti dalle attività soggette alla deroga.

2.5 Afflussi

Ai sensi degli artt. 425, par. 4 CRR e 34, par. 1 RD, le banche che intendono applicare alle linee di credito e di liquidità una percentuale di afflusso superiore a quella prevista in via ordinaria dal CRR o dal RD, presentano apposita istanza di autorizzazione alla Banca d'Italia, attestando il rispetto delle condizioni indicate nell'art. 425, par. 4 CRR o dell'art. 34, par. 1 RD rispettivamente.

L'istanza indica i rapporti infra-gruppo per cui è richiesto il trattamento preferenziale e una stima dell'impatto di tale trattamento sul valore del LCR dei soggetti coinvolti.

Ove del caso, la banca specifica le ragioni per le quali non è stata avanzata richiesta per la deroga di cui all'art. 8, parr. 1 e 2 CRR.



Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

 $Capitolo\ 13-Informativa\ al\ pubblico$

PARTE SECONDA

Capitolo 13

INFORMATIVA AL PUBBLICO

Parte Seconda - Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 13 – Informativa al pubblico

Sezione I – Fonti normative

Capitolo 13

INFORMATIVA AL PUBBLICO

SEZIONE I

FONTI NORMATIVE

La materia è direttamente regolata:

- dall'RMVU;
- dall'RQMVU;
- dal CRR, Parte Otto e Parte Dieci, Tit. I, Capo 3;
- dai regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione o di attuazione per disciplinare:
 - o i modelli uniformi per la pubblicazione delle informazioni riguardanti i fondi propri (art. 437, par. 2 CRR);
 - o i modelli uniformi per la pubblicazione delle informazioni riguardanti i fondi propri nel periodo a decorrere da 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2021 (art. 492, par. 5 CRR);
 - o gli obblighi di informativa in materia di riserve di capitale (art. 440, par. 2 CRR);
 - i modelli uniformi per la pubblicazione delle informazioni riguardanti gli indicatori di importanza sistemica (art. 441, par. 2 CRR);
 - o l'informativa concernente le attività di bilancio prive di vincoli (art. 443 CRR);
 - o i modelli uniformi per la pubblicazione delle informazioni riguardanti la leva finanziaria (art. 451, par. 2 CRR);

La materia è altresì disciplinata:

- dai seguenti articoli del TUB:
 - o art. 53, comma 1, lett. d-bis) che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'informativa da rendere al pubblico;
 - o art. 53-bis, che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'altro, il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario per le materie indicate all'art. 53, comma 1;
 - o art. 67, commi 1, lett. e), e 3-bis, il quale prevede che la Banca d'Italia, al fine di esercitare la vigilanza consolidata, impartisca alla capogruppo o a componenti del gruppo bancario, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni aventi a oggetto l'informativa da rendere al pubblico;
 - o art. 67-ter, che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'altro, il potere di impartire le disposizioni previste dall'art. 67 anche con provvedimenti di carattere particolare che possono essere indirizzati a più gruppi bancari o all'intero sistema bancario;



Parte Seconda - Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 13 – Informativa al pubblico

Sezione I – Fonti normative

- dagli orientamenti pubblicati dall'ABE in materia di:
 - o informativa sulle attività impegnate e non impegnate (EBA/GL/2014/03);
 - o obblighi di informativa ai sensi della Parte Otto del CRR (EBA/GL/2016/11, versione 2);
 - o rilevanza, esclusività e riservatezza e frequenza dell'informativa (EBA/GL/2014/14).
 - o informativa relativa al coefficiente di copertura della liquidità, a integrazione dell'informativa sulla gestione del rischio di liquidità ai sensi dell'articolo 435 del CRR (EBA/GL/2017/01);
 - o informativa uniforme relativa alle disposizioni transitorie per l'attenuazione dell'impatto dell'IFRS 9 sui fondi propri ai sensi dell'art. 473-bis del CRR (EBA/GL/2018/01).



Parte Seconda - Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 13 - Informativa al pubblico

Sezione II - Altre disposizioni

SEZIONE II

ALTRE DISPOSIZIONI

1. Obblighi di informativa ai sensi della Parte Otto del CRR: criteri generali

Nell'ambito dell'informativa al pubblico di cui alla Parte Otto del CRR, le banche si attengono a quanto previsto dagli orientamenti ABE del 23 dicembre 2014 e del 4 agosto 2017.

2. Informativa sulle attività impegnate e non impegnate

Nell'ambito dell'informativa al pubblico di cui alla Parte Otto del CRR, le banche pubblicano le informazioni richieste dagli orientamenti ABE del 27 giugno 2014 con le modalità dagli stessi previste.

3. Informativa relativa al coefficiente di copertura della liquidità

Ad integrazione dell'informativa al pubblico sulla gestione del rischio di liquidità prevista dall'art. 435 CRR, le banche pubblicano le informazioni richieste dagli orientamenti dell'ABE del 21 giugno 2017 con le modalità dagli stessi previste, salvo quanto specificato di seguito.

Delle informazioni incluse nell'Allegato II degli orientamenti "Modelli EU LIQ1", le banche, che non assumano la qualifica di enti a rilevanza sistemica globale (*global systemically important institutions* – G-SIIs) o di altri enti a rilevanza sistemica (*other systemically important institution* – O-SIIs), pubblicano solo le informazioni previste alle righe da 21 a 23 del modello.

4. Informativa relativa alle disposizioni transitorie per l'attenuazione dell'impatto dell'IFRS 9 sui fondi propri

Le banche pubblicano le informazioni relative alle disposizioni transitorie per l'attenuazione dell'impatto dell'IFRS 9 sui fondi propri secondo quanto previsto dagli orientamenti ABE del 16 gennaio 2018.



Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 14 – Disposizioni transitorie in materia di fondi propri

PARTE SECONDA

Capitolo 14

DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI FONDI PROPRI

Parte Seconda - Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 14 – Disposizioni transitorie in materia di fondi propri

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

Capitolo 14

DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI FONDI PROPRI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Il presente Capitolo contiene le scelte di competenza delle autorità di vigilanza nazionali relative al regime transitorio per l'applicazione delle disposizioni in materia di fondi propri.

In particolare, nella Sez. II sono indicati, per ciascun anno del periodo transitorio e nell'ambito degli intervalli stabiliti dal CRR, i valori percentuali (es. 20% - 100%) da applicare alle singole voci rilevanti ai fini del calcolo dei fondi propri.

2. Fonti normative

La materia è direttamente regolata:

- dall'RMVU;
- dall'RQMVU;
- dal CRR, in particolare dalla Parte Dieci, Capi 1 e 2;
- dai regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione per specificare:
 - le condizioni in base alle quali le autorità competenti determinano se gli aggiustamenti apportati ai fondi propri, o ai relativi elementi, conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2006/48/CE o della direttiva 2006/49/CE che non sono inclusi nella Parte Due CRR, debbano essere apportati, ai fini del presente articolo, agli elementi di capitale primario di classe 1, agli elementi aggiuntivi di classe 1, agli elementi di classe 1 e agli elementi di classe 2 o ai fondi propri (art. 481, par. 6 CRR);
 - o le condizioni per considerare i fondi propri di cui ai co. 1 e 2 del'art. 487 CRR rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 486, co. 4 o 5, nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2021 (art. 487, par. 3 CRR).

La materia è altresì disciplinata:

- dai seguenti articoli del TUB:
 - o art. 53, co. 1, lett. a), b) e d), che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e il governo societario,



Parte Seconda - Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 14 – Disposizioni transitorie in materia di fondi propri

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
- o art. 53-bis, che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'altro, il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario per le materie indicate all'art. 53 co. 1;
- o art. 67, co. 1, lett. a), b) e d), il quale prevede che la Banca d'Italia, al fine di esercitare la vigilanza consolidata, impartisca alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni, i sistemi di remunerazione e di incentivazione:
- o art. 67, co. 3-bis, il quale prevede che la Banca d'Italia possa impartire disposizioni, ai sensi dello stesso articolo, anche nei confronti di uno solo o di alcuni dei componenti il gruppo bancario;
- o art. 67-ter, che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'atro, il potere di impartire le disposizioni previste dall'art. 67 anche con provvedimenti di carattere particolare che possono essere indirizzati a più gruppi bancari o all'intero sistema bancario.
- dalla deliberazione del CICR del 12 gennaio 1994;
- dall'Indirizzo (UE) 2017/697 della Banca centrale europea del 4 aprile 2017 sull'esercizio di opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell'Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi.

3. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

- autorizzazione alla deduzione delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee esistenti al 1° gennaio 2014 secondo il regime decennale (art. 478, co. 2, CRR; art. 9, lett. (f), Indirizzo (UE) 2017/697 della Banca centrale europea; termine: 90 giorni).
- autorizzazione a non dedurre le partecipazioni in imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa se sono soddisfatte le condizioni previste (art. 471 CRR; termine: 120 giorni).



Parte Seconda - Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 14 – Disposizioni transitorie in materia di fondi propri

Sezione II – Disposizioni transitorie

SEZIONE II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Requisiti di fondi propri (art. 465 CRR)

Nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, le banche rispettano i seguenti requisiti di fondi propri:

- a) coefficiente di capitale primario di classe 1 almeno pari al 4,5%;
- b) coefficiente di capitale di classe 1 almeno pari al 5,5%.

2. Perdite non realizzate misurate al valore equo (art. 467 CRR)

La percentuale applicabile ai sensi dell'art. 467, co. 3 CRR è:

- a) 20% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
- b) 40% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- c) 60% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- d) 80% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

Le banche possono non includere in alcun elemento dei fondi propri profitti o perdite non realizzati relativi alle esposizioni verso le amministrazioni centrali classificate nella categoria "Attività finanziarie disponibili per la vendita" dello IAS 39 approvato dall'UE (1).

3. Profitti non realizzati misurati al valore equo (art. 468 CRR)

La percentuale applicabile ai sensi dell'art. 468, co. 3 CRR è (2):

- a) 60% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- b) 40% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- c) 20% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

4. Profitti e perdite su derivati passivi valutati al valore equo derivanti da variazioni del proprio merito di credito (art. 468, par. 4 CRR)

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 468, par. 4, e 478, par. 1 CRR è:

- a) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
- b) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;

⁽²⁾ Si fa presente che, ai sensi dell'art. 468, par. 2 CRR, nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 la percentuale applicabile è pari al 100%.



22° aggiornamento

⁽¹⁾ Tale trattamento si applica sino a che la Commissione non ha adottato un regolamento sulla base del regolamento (CE) n. 1606/2002 che approvi l'International Financial Reporting Standard in sostituzione dello IAS 39.

Parte Seconda - Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 14 – Disposizioni transitorie in materia di fondi propri

Sezione II – Disposizioni transitorie

- c) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- d) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.
- 5. Deduzioni dagli elementi del capitale primario di classe 1 ed esenzioni (articoli da 469 a 473 CRR)
- 5.1 Deduzione delle perdite relative all'esercizio in corso (artt. 469, par. 1, lett. a), 36, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR)

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 469, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

- a) 20% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
- b) 40% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- c) 60% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- d) 80% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.
- 5.2 Deduzione delle attività immateriali (artt. 469, par. 1, lett. a), 36, par. 1, lett. b) e 478, par. 1 CRR)

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 469, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

- a) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
- b) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- c) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- d) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.
- 5.3 Deduzione delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e non derivano da differenze temporanee (artt. 469, par. 1, lett. a), 36, par. 1, lett. c) e 478, par. 1 CRR)

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 469, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

- a) 20% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
- b) 40% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- c) 60% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- d) 80% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.
- 5.4 Deduzione degli importi negativi risultanti dal calcolo delle perdite attese di cui agli artt. 158 e 159 CRR (artt. 469, par. 1, lett. a), 36, par. 1, lett. d) e 478, par. 1 CRR)

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 469, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

- a) 20% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
- b) 40% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;



Parte Seconda - Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 14 – Disposizioni transitorie in materia di fondi propri

Sezione II – Disposizioni transitorie

- c) 60% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- d) 80% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.
- 5.5 Deduzione delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite riportate nello stato patrimoniale della banca (artt. 469, par. 1, lett. a), 36, par. 1, lett. e) e 478, par. 1 CRR)

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 469, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

- a) 20% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
- b) 40% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- c) 60% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- d) 80% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.
- 5.6 Deduzioni dei propri strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti dalla banca direttamente, indirettamente o sinteticamente, compresi gli strumenti propri del capitale primario di classe 1 che la banca ha l'obbligo effettivo o potenziale di acquistare, in virtù di un obbligo contrattuale esistente (artt. 469, par. 1, lett. a), 36, par. 1, lett. f) e 478, par. 1 CRR)

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 469, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

- a) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
- b) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- c) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- d) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.
- 5.7 Deduzione degli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente quando tali soggetti detengono con la banca una partecipazione incrociata reciproca che l'autorità competente ritiene sia stata concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri della banca (artt. 469, par. 1, lett. a), 36, par. 1, lett. g) e 478, par. 1 CRR)

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 469, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

- a) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
- b) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- c) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- d) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.



Parte Seconda - Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 14 – Disposizioni transitorie in materia di fondi propri

Sezione II – Disposizioni transitorie

5.8 Deduzione dell'importo applicabile degli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dalla banca direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando la banca non ha un investimento significativo in tali soggetti (artt. 469, par. 1, lett. a), 36, par. 1, lett. h) e 478, par. 1 CRR)

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 469, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

- a) 20% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
- b) 40% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- c) 60% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- d) 80% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.
- 5.9 Deduzione dell'importo applicabile degli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dalla banca direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando la banca ha un investimento significativo in tali soggetti e delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee (artt. 469, par. 1, lett. c), 36, par. 1, lettere c) e i) e 478, co. 1 e 2 CRR)

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 469, par. 1, lett. c) e 478, par. 1 CRR è:

- a) 20% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
- b) 40% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- c) 60% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- d) 80% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

Per le attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee esistenti al 1° gennaio 2014, la percentuale applicabile ai sensi degli artt. 469, par. 1, lett. c) e 478, par. 2 CRR è:

- a) 0% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
- b) 10% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- c) 20% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- d) 30% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;
- e) 80% nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;
- f) 100% a partire dal 1° gennaio 2019.

Il capoverso precedente non si applica nelle circostanze e alle condizioni specificate alle lettere (d) ed (e) dell'art. 9 dell'indirizzo (UE) 2017/697 della Banca centrale europea. Inoltre, in conformità della lettera (f) del medesimo art. 9, nel caso di aumento imprevisto dell'impatto delle deduzioni derivante dall'applicazione del paragrafo precedente, su istanza della banca interessata, la Banca d'Italia valuta se tale aumento è significativo e consente di non applicare il capoverso precedente. In questi casi, la percentuale applicabile è:

- a) 0% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
- b) 10% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;



Parte Seconda - Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 14 – Disposizioni transitorie in materia di fondi propri

Sezione II – Disposizioni transitorie

- c) 20% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- d) 30% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;
- e) 40% nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;
- f) 50% nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019;
- g) 60% nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;
- h) 70% nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;
- i) 80% nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022;
- j) 90% nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;
- k) 100% a partire dal 1° gennaio 2024.
- 5.10 Esenzione dalla deduzione di partecipazioni in imprese di assicurazione (art. 471 CRR)

Fino al 31 dicembre 2018 la Banca d'Italia può autorizzare le banche meno significative a non dedurre le partecipazioni in imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa se sono soddisfatte le condizioni previste dall'art. 471 CRR.

5.11 Introduzioni di modifiche allo IAS 19 (art. 473 CRR)

Nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2018, le banche possono applicare il trattamento previsto dall'art. 473 CRR.

6. Deduzioni dagli elementi aggiuntivi di classe 1 (artt. 474 e 475 CRR)

6.1 Deduzioni dei propri strumenti aggiuntivi di classe 1 detenuti dalla banca direttamente, indirettamente o sinteticamente, compresi gli strumenti propri aggiuntivi di classe 1 che la banca potrebbe essere obbligata ad acquistare, in virtù di obblighi contrattuali esistenti (artt. 474, par. 1, lett. a), 56, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR)

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 474, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

- a) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
- b) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- c) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- d) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.
- 6.2 Deduzione degli strumenti aggiuntivi di classe 1 detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente emessi da soggetti del settore finanziario con i quali la banca ha partecipazioni incrociate reciproche che l'autorità competente ritiene siano state concepite per gonfiare artificialmente i fondi propri della banca (artt. 474, par. 1, lett. a), 56, par. 1, lett. b) e 478, par. 1 CRR)

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 474, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:



Parte Seconda - Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 14 – Disposizioni transitorie in materia di fondi propri

Sezione II – Disposizioni transitorie

- a) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
- b) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- c) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- d) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.
- 6.3 Deduzione dell'importo applicabile degli strumenti aggiuntivi di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dalla banca direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando la banca non ha un investimento significativo in tali soggetti (artt. 474, par. 1, lett. a), 56, par. 1, lett. c) e 478, par. 1 CRR)

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 474, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

- a) 20% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
- b) 40% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- c) 60% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- d) 80% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.
- 6.4 Deduzione degli strumenti aggiuntivi di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dalla banca direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando una banca ha un investimento significativo in tali soggetti (artt. 474, par. 1, lett. a), 56, par. 1, lett. d) e 478, par. 1 CRR)

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 474, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

- a) 20% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
- b) 40% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- c) 60% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- d) 80% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.
- 6.5 Deduzione dell'importo degli elementi da dedurre dagli elementi di classe 2 ai sensi dell'art. 66 CRR che supera il capitale di classe 2 della banca (artt. 474, par. 1, lett. a), 56, par. 1, lett. e) e 478, par. 1 CRR)

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 474, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

- a) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
- b) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- c) 100%, nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- d) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.
- 6.6 Deduzione delle imposte dovute sugli elementi aggiuntivi di classe 1 che sono prevedibili al momento del calcolo dal capitale aggiuntivo di classe 1 della banca (artt. 474, par. 1, lett. a), 56, par. 1, lett. f) e 478, par. 1 CRR)



Parte Seconda - Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 14 – Disposizioni transitorie in materia di fondi propri

Sezione II – Disposizioni transitorie

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 474, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

- a) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
- b) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- c) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- d) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.
- 7. Deduzioni dagli elementi di classe 2 (artt. 476 e 477 CRR)
- 7.1 Deduzione dei propri strumenti di classe 2 detenuti dalla banca direttamente, indirettamente o sinteticamente, compresi gli strumenti propri di classe 2 che una banca potrebbe essere obbligata ad acquistare in virtù di obblighi contrattuali esistenti (artt. 476, par. 1, lett. a), 66, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR)

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 476, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

- a) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
- b) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- c) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- d) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.
- 7.2 Deduzione degli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente dalla banca quando esistono partecipazioni incrociate reciproche tra la banca e tali soggetti che l'autorità competente ritiene siano state concepite per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'ente (artt. 476, par. 1, lett. a), 66, par. 1, lett. b) e 478, par. 1 CRR)

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 476, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

- a) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
- b) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- c) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- d) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.
- 7.3 Deduzione dell'importo applicabile degli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario detenuti dalla banca direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando la banca non ha un investimento significativo in tali soggetti (artt. 476, par. 1, lett. a), 66, par. 1, lett. c) e 478, par. 1 CRR)

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 476, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

a) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;



Parte Seconda - Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 14 – Disposizioni transitorie in materia di fondi propri

Sezione II – Disposizioni transitorie

- b) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- c) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- d) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.
- 7.4 Deduzione degli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario detenuti dalla banca direttamente, indirettamente o sinteticamente quando la banca ha un investimento significativo in tali soggetti (artt. 476, par. 1, lett. a), 66, par. 1, lett. d) e 478, par. 1 CRR)

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 476, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

- a) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
- b) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- c) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- d) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.
- 8. Interessi di minoranza; strumenti aggiuntivi di classe 1 e strumenti di classe 2 emessi da filiazioni (artt. 479 e 480 CRR)
- 8.1 Riconoscimento nel capitale primario di classe 1 consolidato di strumenti ed elementi già riconosciuti come riserve consolidate in base alle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/48/CE che non sono ammissibili come interessi di minoranza ai sensi del CRR (art. 479 par. 1, lett. a), c) e d) CRR)

La percentuale applicabile ai sensi dell'art. 479, co. 3 e 4 CRR è:

- a) 80% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
- b) 60% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- c) 40% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- d) 20% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.
- 8.2 Riconoscimento nel capitale primario di classe 1 consolidato di strumenti ed elementi già riconosciuti come riserve consolidate in base alle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/48/CE che non sono ammissibili come interessi di minoranza ai sensi del CRR (art. 479 par. 1, lett. b) CRR)

La percentuale applicabile ai sensi dell'art. 479, co. 3 e 4 CRR è:

- a) 0% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
- b) 0% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- c) 0% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;



Parte Seconda - Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 14 – Disposizioni transitorie in materia di fondi propri

Sezione II – Disposizioni transitorie

- d) 0% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.
- 8.3 Riconoscimento nei fondi propri consolidati degli interessi di minoranza; riconoscimento nei fondi propri consolidati del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2 qualificati (art. 480 CRR)

Il fattore applicabile ai sensi dell'art. 480, co. 2 e 3 CRR è:

- a) 0,2 nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
- b) 0,4 nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- c) 0,6 nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- d) 0,8 nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.
- 9. Filtri e deduzioni aggiuntivi (art. 481 CRR)
- 9.1 Filtri e deduzioni prescritti dalle disposizioni nazionali di recepimento degli artt. 57, 61, 63, 63 bis, 64 e 66 della direttiva 2006/48/CE e degli artt. 13 e 16 della direttiva 2006/49/CE che non sono richiesti ai sensi della Parte Due CRR (art. 481, par. 1 CRR)

La percentuale applicabile ai sensi dell'art. 481, co. 1, 3 e 5 CRR è:

- a) 80% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
- b) 60% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- c) 40% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- d) 20% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

I filtri derivanti da disposizioni nazionali cui applicare la percentuale applicabile sono riportati nell'Allegato A.

9.2 Trattamento transitorio per le banche appartenenti a conglomerati finanziari che non soddisfano il requisito previsto dall'art. 49, par. 1, lett. b) CRR (art. 481, par. 2 CRR)

La percentuale applicabile ai sensi dell'art. 481, co. 2, 4 e 5 CRR è 0% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.

10. Limiti al *grandfathering* degli elementi del capitale primario di classe 1, degli elementi aggiuntivi di classe 1 e degli elementi di classe 2 (articoli da 484 a 488)

La percentuale applicabile ai sensi dell'art. 486, co. 5 e 6 CRR è:

- a) 80% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
- b) 70% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;



Parte Seconda - Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 14 – Disposizioni transitorie in materia di fondi propri

 $Sezione \ II-Disposizioni \ transitorie$

- c) 60%, nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- d) 50% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;
- e) 40% nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;
- f) 30% nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019;
- g) 20% nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;
- h) 10% nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.



Parte Seconda - Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 14 - Disposizioni transitorie in materia di fondi propri

Allegato A – Filtri nazionali

Allegato A

FILTRI NAZIONALI

I filtri nazionali rilevanti ai fini della Sez. II, par. 9.1 del presente Capitolo – disciplinati dalla Circolare n. 263 – sono riportati di seguito.

Gli aggregati "patrimonio di base" e "patrimonio supplementare", indicati nel presente allegato, sono da intendersi riferiti – ai fini dell'applicazione della citata Sez. II, par. 9.1 – rispettivamente, al "capitale di classe 1" e al "capitale di classe 2" come calcolati in applicazione del CRR e del presente Capitolo.

Attività finanziarie disponibili per la vendita

Relativamente alle riserve da rivalutazione riferite ai titoli di debito e ai titoli di capitale (ivi comprese le quote di O.I.C.R.) detenuti nel portafoglio di "attività finanziarie disponibili per la vendita" si applicano le seguenti disposizioni:

- gli eventuali saldi positivi tra le riserve positive e quelle negative sono computati per un importo pari al 50 per cento nel patrimonio supplementare;
- gli eventuali saldi negativi tra le riserve positive e quelle negative sono dedotti integralmente dal patrimonio di base.

Rientrano nel calcolo anche le eventuali riserve da valutazione, positive o negative, connesse con i contratti derivati di copertura dei flussi finanziari relativi alle attività in esame.

Immobili

Le plusvalenze da valutazione al valore rivalutato degli immobili a uso funzionale (iscritte direttamente in una riserva del patrimonio netto) sono computate per un importo pari al 50 per cento nel patrimonio supplementare.

Il saldo tra le plus e le minusvalenze cumulate sugli immobili detenuti per investimento e delle minusvalenze cumulate derivanti dalla valutazione al valore rivalutato relative agli immobili detenuti a uso funzionale, se positivo, va integralmente dedotto dal patrimonio di base ed è computato al 50 per cento nel patrimonio supplementare.

Non concorrono alla formazione del saldo le eventuali svalutazioni da deterioramento.



Parte Terza – Altre disposizioni di vigilanza prudenziale

PARTE TERZA

ALTRE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PRUDENZIALE

Parte Terza - Altre disposizioni di vigilanza prudenziale

Capitolo 1 – Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari

PARTE TERZA

Capitolo 1

PARTECIPAZIONI DETENIBILI DALLE BANCHE E DAI GRUPPI BANCARI

Parte Terza – Altre disposizioni di vigilanza prudenziale

Capitolo 1 – Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

Capitolo 1

PARTECIPAZIONI DETENIBILI DALLE BANCHE E DAI GRUPPI BANCARI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

La disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari è diretta a contenere il rischio di un eccessivo immobilizzo dell'attivo derivante da investimenti partecipativi in imprese finanziarie e non finanziarie; con specifico riferimento a queste ultime, mira altresì a promuovere una gestione dei rischi e dei conflitti di interesse conforme al criterio della sana e prudente gestione.

In vista di tali obiettivi la disciplina fissa, in primo luogo, un limite generale all'investimento in partecipazioni e in immobili, da contenere entro l'ammontare dei fondi propri a livello consolidato. Le disposizioni contengono, inoltre, le discrezionalità previste dal CRR.

I limiti prudenziali in materia hanno carattere inderogabile; in caso di involontario superamento le banche devono assicurare il riallineamento nel più breve tempo possibile. I limiti trovano applicazione, con criteri e modalità specifici, anche per forme di investimento in *equity* realizzate indirettamente attraverso organismi interposti tra la banca e l'impresa finale (es. fondi di *private equity*, veicoli societari ecc.). Specifiche cautele sono previste per l'acquisizione di partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria o per finalità di recupero crediti, in considerazione della elevata rischiosità di tali investimenti e a presidio dell'obiettività delle relative decisioni.

L'acquisizione di partecipazioni è soggetta ad autorizzazione preventiva soltanto in caso di investimenti in imprese di natura finanziaria che, per la loro rilevanza, siano suscettibili di determinare impatti sulla struttura finanziaria e patrimoniale dell'acquirente, nonché per acquisizioni da cui possano derivare ostacoli all'esercizio della vigilanza consolidata.

La disciplina dei limiti prudenziali e delle autorizzazioni è completata dall'indicazione di principi in materia di organizzazione e controlli interni orientati a promuovere il controllo dei rischi e la prevenzione e corretta gestione dei conflitti di interesse, ivi inclusa la possibilità di adottare, ove appropriato, soluzioni ispirate a forme di separazione organizzativa o societaria fra l'attività di investimento partecipativo e la rimanente attività bancaria, in particolare quella di erogazione del credito. La concreta attuazione di tali principi nelle diverse realtà aziendali è guidata dal principio di proporzionalità, con riguardo alle diverse caratteristiche e strategie degli intermediari.



Parte Terza – Altre disposizioni di vigilanza prudenziale

Capitolo 1 – Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

La presente disciplina, dettata per finalità prudenziali diverse dai requisiti di cui al CRR, non rientra fra quelle contemplate dal medesimo regolamento ed è coerente con la disciplina europea direttamente applicabile alle banche (1).

2. Fonti normative

La materia è regolata:

- dai seguenti articoli del TUB:
 - o art. 1, co. 2, lett. h-*quater*, che definisce le partecipazioni come le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'art. 2351, ultimo comma, del codice civile;
 - o art. 35, co. 2, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di fissare i criteri sulla base dei quali gli statuti delle banche di credito cooperativo disciplinano le attività, le operazioni di impiego e di raccolta nonché la competenza territoriale;
 - o art. 51, che prevede che le banche inviino alla Banca d'Italia i bilanci, le segnalazioni periodiche e ogni altro dato o documento richiesto;
 - o art. 53, co. 1, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili, il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione e l'informativa da rendere al pubblico;
 - o art. 53, co.4-quinquies, in base al quale le disposizioni emanate ai sensi del co. 1 del medesimo articolo possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia;
 - o art. 53-bis, che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'altro, il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario per le materie indicate all'art. 53 co. 1;
 - o art. 66, che prevede che la Banca d'Italia, al fine di esercitare la vigilanza su base consolidata, richieda ai soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata di cui all'art. 65 la trasmissione anche periodica di situazioni, dati e ogni altra informazione utile:
 - o art. 67, co. 1, il quale prevede che la Banca d'Italia, al fine di esercitare la vigilanza consolidata, impartisca alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili, il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni, i sistemi di remunerazione e di incentivazione e l'informativa da rendere al pubblico su tali materie;
 - o art. 67, co. 3-bis, il quale prevede che la Banca d'Italia possa impartire disposizioni, ai sensi dello stesso articolo, anche nei confronti di uno solo o di alcuni dei componenti il gruppo bancario;
 - o art. 67, co.3-*ter*, in base al quale le disposizioni emanate ai sensi del co. 1 del medesimo articolo possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia:

⁽¹⁾ Cfr. "considerando" n. 13 CRR.



22° aggiornamento

Parte Terza – Altre disposizioni di vigilanza prudenziale

Capitolo 1 – Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- o art. 67-ter, che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'atro, il potere di impartire le disposizioni previste dall'art. 67 anche con provvedimenti di carattere particolare che possono essere indirizzati a più gruppi bancari o all'intero sistema bancario;
- dalla deliberazione del CICR del 29 luglio 2008, n. 276, in materia di partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari.

Vengono inoltre in rilievo:

- il CRR;
- la CRD IV;
- la direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario;
- l'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante la "Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi", e in particolare i co. 29, 30 e 31, concernenti le banche costituite in forma di società cooperativa a responsabilità limitata che, in base al proprio statuto, esercitano prevalentemente l'attività di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci ("banche di garanzia collettiva dei fidi");
- l'Indirizzo (UE) 2017/697 della Banca centrale europea del 4 aprile 2017 sull'esercizio di opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell'Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

— "partecipazione", il possesso di azioni o quote nel capitale di un'altra impresa che, realizzando una situazione di legame durevole con essa, è destinato a sviluppare l'attività del partecipante. Un legame durevole sussiste in tutti i casi di controllo e di influenza notevole ai sensi delle presenti disposizioni nonché nelle altre ipotesi in cui l'investimento della banca si accompagni a stabili rapporti strategici, organizzativi, operativi, finanziari.

A titolo di esempio, costituisce indice di un legame durevole il ricorrere di una o più delle seguenti circostanze:

- i. la banca (il gruppo bancario) è parte di un accordo con l'impresa partecipata o con altri partecipanti di questa, che le consente di sviluppare attività comuni con essa (es. cooperazione nel campo della produzione, ricerca e sviluppo; contratti di fornitura a lungo termine e/o accordi commerciali; finanziamenti congiunti);
- ii. per effetto di condizioni stabilite convenzionalmente o di impegni assunti unilateralmente, la banca (il gruppo bancario) è limitata nella facoltà di esercitare liberamente i propri diritti relativi alle azioni o quote detenute, in particolare per quanto riguarda la facoltà di cessione;
- iii. la banca (il gruppo bancario) è legata all'impresa partecipata da legami commerciali (es. prodotti comuni, *cross-selling*, linee di distribuzione) o da transazioni rilevanti;



Parte Terza – Altre disposizioni di vigilanza prudenziale

Capitolo 1 – Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

iv. un prolungato periodo di possesso dell'interessenza (oltre 12 mesi) che evidenzia l'intenzione della banca (del gruppo bancario) di contribuire alle attività dell'impresa.

Costituiscono altresì partecipazione, in presenza di un legame durevole:

- a) il possesso di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, emessi da una società a fronte di apporti non imputati a capitale che, senza dar luogo a un diritto al rimborso, danno diritto a una quota degli utili dell'attività oppure a una quota del patrimonio netto risultante dalla liquidazione dei beni dell'impresa o del patrimonio destinato a uno specifico affare;
- b) la stipula di contratti derivati o il possesso di strumenti finanziari che, attribuendo diritti su azioni o su altre forme di *equity* di cui al precedente punto a), comportino per la banca o il gruppo bancario l'impegno incondizionato ad acquistare una partecipazione oppure consentano, se esercitati o convertiti, di esercitare il controllo o un'influenza notevole su un'impresa, tenendo conto degli altri possessi, diritti e di ogni altra circostanza rilevante;
- c) la stipula di contratti derivati o il possesso di strumenti finanziari che, realizzando la dissociazione tra titolarità formale e proprietà sostanziale di azioni o quote di capitale, comportino per la banca o per il gruppo bancario l'assunzione del rischio economico proprio di una interessenza partecipativa. Non si considerano partecipazione le azioni o quote di capitale di cui una banca, per effetto dei medesimi contratti, abbia acquisito la titolarità senza assumere il relativo rischio economico o i cui diritti di voto possano essere esercitati, a propria discrezione, dalla controparte.

Non rientrano nella definizione di partecipazione:

- o le operazioni di acquisto di azioni che presentino l'obbligo per il cessionario di rivendita a una data certa e a un prezzo definito (operazioni pronti contro termine);
- o il mero possesso di azioni a titolo di pegno, disgiunto dalla titolarità del diritto di voto:
- o le interessenze detenute in veicoli costituiti in Italia o all'estero al solo scopo di dare veste societaria a singole operazioni di raccolta o impiego e destinati a essere liquidati una volta conclusa l'operazione. Le limitazioni dell'oggetto sociale, delle possibilità operative e della capacità di indebitamento devono risultare dalla disciplina contrattuale e statutaria del veicolo;
- "partecipazione qualificata", una partecipazione qualificata come definita dall'art. 4, par. 1 punto (36) CRR.

A tali fini non si tiene conto delle azioni e dei diritti rivenienti da interessenze classificate nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, purché non superiori al 2 per cento del capitale dell'impresa partecipata.

Rientrano tra le partecipazioni qualificate, al ricorrere dei requisiti sopra indicati, le fattispecie a), b) e c) sub *partecipazione*;

— "controllo", ai sensi dell'art. 23 TUB: i casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante.

Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti:



Parte Terza – Altre disposizioni di vigilanza prudenziale

Capitolo 1 – Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- a) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa (2);
- b) gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo;
- "influenza notevole", il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa, senza averne il controllo.

L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, oppure al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati.

In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:

- i. la banca (il gruppo bancario) è rappresentata nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;
- ii. la banca (il gruppo bancario) partecipa alle decisioni di natura strategica dell'impresa partecipata, in particolare in quanto disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto (3);
- iii. tra la banca (il gruppo bancario) e l'impresa partecipata intercorrono "operazioni di maggiore rilevanza" come definite ai fini della disciplina delle attività di rischio nei confronti di soggetti collegati (4), lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali;
- "partecipazione indiretta", le partecipazioni acquisite o comunque possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate o sottoposte a influenza notevole le società e imprese partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto;
- "impresa assicurativa", un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione assicurativa mista, come definite dall'art. 1, co. 1, lettere da t) a cc) del d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle assicurazioni private");
- "impresa finanziaria", un'impresa, diversa da una banca o da un IMEL, che esercita in via esclusiva o prevalente: l'attività di assunzione di partecipazioni, quando chi la esercita non sia impresa non finanziaria ai sensi delle presenti disposizioni; una o più delle attività ammesse al mutuo riconoscimento previste dall'art. 1, co. 2, lett. f), punti da 2 a 12 TUB;

⁽⁴⁾ Cfr. Circolare n. 263, Titolo V, Capitolo 4, Sezione I, par. 3.



22° aggiornamento

⁽²⁾ Tale situazione ricorre, ad esempio, in presenza di due o più soggetti aventi ciascuno la possibilità di impedire l'adozione di decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa controllata, attraverso l'esercizio di un diritto di veto o per effetto dei *quorum* per le decisioni degli organi societari.

⁽³⁾ Tale situazione ricorre, ad esempio, quando l'azionariato della società sia frazionato fra più soci (non legati fra loro da patti di controllo congiunto) in modo tale che il voto di determinati soci, che possiedano singolarmente quote inferiori alle presunzioni di influenza notevole, possa risultare decisivo per la formazione delle maggioranze assembleari nelle materie sopra indicate.

Parte Terza – Altre disposizioni di vigilanza prudenziale

Capitolo 1 – Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

altre attività finanziarie previste ai sensi del numero 15 della medesima lettera; le attività di cui all'art. 1, co. 1, lett. *n*), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Si presume finanziaria l'impresa iscritta in un albo o elenco pubblico di soggetti finanziari e quella che, indipendentemente dall'iscrizione in albi o elenchi, è sottoposta a forme di vigilanza di stabilità di un'autorità italiana o di uno Stato dell'UE oppure di quelli inclusi in apposito elenco pubblicato dalla Banca d'Italia.

Sono imprese finanziarie altresì le società di gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari, le società che esercitano esclusivamente l'agenzia in attività finanziaria e le relative attività connesse e strumentali;

- "impresa strumentale", un'impresa, diversa da un'impresa finanziaria, che esercita in via esclusiva o prevalente un'attività ausiliaria all'attività di una o più banche o gruppi bancari. Rientrano tra le attività ausiliarie, ad esempio, la proprietà e la gestione di immobili per uso funzionale della banca, la fornitura di servizi informatici, l'erogazione di servizi o la fornitura di infrastrutture per la gestione di servizi di pagamento, i servizi di intestazione fiduciaria e di trustee;
- "impresa non finanziaria", un'impresa diversa da una banca, da un IMEL, da un'impresa assicurativa, finanziaria o strumentale.
 - Rientrano nella definizione di "impresa non finanziaria" le imprese che, svolgendo in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni, detengono interessenze prevalentemente in imprese non finanziarie con lo scopo di dirigerne e coordinarne l'attività. L'attività di direzione e coordinamento si presume in capo alla società di partecipazioni tenuta a consolidare nel proprio bilancio le imprese partecipate e comunque in caso di controllo. Sono imprese non finanziarie anche le società aventi per oggetto sociale esclusivo il possesso di partecipazioni e che detengono investimenti in un'unica impresa non finanziaria;
- "fondi propri", l'aggregato disciplinato dalla Parte Due CRR;
- "capitale ammissibile", l'aggregato definito dall'art. 4, par. 1, punto (71) CRR.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano:

- su base individuale, alle banche autorizzate in Italia, ad eccezione delle banche appartenenti a un gruppo bancario e delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede negli Stati indicati nell'allegato A al Capitolo "Ambito di applicazione";
- su base consolidata:
 - o ai gruppi bancari;
 - o alle imprese di riferimento, con riguardo anche alle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla società di partecipazione finanziaria madre nell'UE;
 - o alle componenti sub-consolidanti del gruppo.

Le banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario che controllino, congiuntamente ad altri soggetti e in base ad appositi accordi, società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate in misura almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale applicano le presenti disposizioni su base consolidata.



Parte Terza – Altre disposizioni di vigilanza prudenziale

Capitolo 1 - Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

La Banca d'Italia può applicare su base consolidata le presenti disposizioni anche nei confronti di banche, società finanziarie e strumentali non comprese nel gruppo bancario ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla il gruppo bancario o la singola banca.

5. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

- autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni in banche, IMEL, imprese finanziarie, imprese assicurative e imprese strumentali (Sez. V, par. 3; termine: 120 giorni);
- divieto dell'acquisizione ovvero ordine di dismissione di una partecipazione (Sez. V, par. 3; termine: 120 giorni).



Parte Terza – Altre disposizioni di vigilanza prudenziale

Capitolo 1 – Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari

Sezione II – Limite generale agli investimenti in partecipazioni e in immobili

SEZIONE II

LIMITE GENERALE AGLI INVESTIMENTI IN PARTECIPAZIONI E IN IMMOBILI

1. Limite generale

Non possono essere acquisite partecipazioni oltre il margine disponibile per investimenti in partecipazioni e in immobili.

Il margine disponibile per investimenti in partecipazioni e in immobili è dato dalla differenza tra i fondi propri e la somma delle partecipazioni e degli immobili, comunque detenuti.

Ove, in relazione a eventi particolari, si verifichi una riduzione dei fondi propri di entità tale da comportare il superamento del limite generale, l'organo con funzione di gestione sottopone all'organo con funzione di supervisione strategica un programma che prevede il riallineamento alla presente disciplina nel più breve tempo possibile.

2. Modalità di calcolo

Ai fini del calcolo del margine disponibile si intendono per "immobili" gli immobili di proprietà (al netto dei relativi fondi di ammortamento) e gli immobili acquisiti in locazione finanziaria. Sono esclusi gli immobili di proprietà ceduti in locazione finanziaria e quelli acquisiti con i fondi di previdenza del personale.

Ai fini del calcolo del limite generale si considerano anche:

- le quote di OICR immobiliari non negoziate in mercati regolamentati;
- gli immobili detenuti per finalità di recupero dei crediti mediante società il cui passivo è costituito da debiti verso la banca e l'attivo dagli immobili medesimi; in tali casi, non si computa nel limite la partecipazione eventualmente detenuta nella società. Si applicano le pertinenti previsioni del Tit. IV, Cap. 10, della Circolare n. 229.

Rientrano nel limite generale anche i contributi versati per la formazione del fondo patrimoniale di consorzi non societari.



Parte Terza – Altre disposizioni di vigilanza prudenziale

Capitolo 1 – Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari

Sezione III – Limite delle partecipazioni detenibili in imprese non finanziarie

SEZIONE III

LIMITI DELLE PARTECIPAZIONI DETENIBILI IN IMPRESE NON FINANZIARIE

1. Casi di superamento dei limiti

Quando le partecipazioni qualificate detenute in imprese non finanziarie superano le soglie indicate dall'art. 89, parr. 1 e 2, CRR (1), si applica l'opzione prevista dall'art. 89, par. 3, lett. a), CRR.

⁽¹⁾ Si veda a titolo di orientamento la Tavola 1 nell'Allegato A.



22° aggiornamento

Parte Terza – Altre disposizioni di vigilanza prudenziale

Capitolo 1 – Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari

Sezione IV – Partecipazioni acquisite nell'ambito dell'attività di collocamento e garanzia, in imprese in temporanea difficoltà finanziaria e per recupero crediti

SEZIONE IV

PARTECIPAZIONI ACQUISITE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DI COLLOCAMENTO E GARANZIA, IN IMPRESE IN TEMPORANEA DIFFICOLTA' FINANZIARIA E PER RECUPERO CREDITI

1. Attività di collocamento e garanzia

Non si computano nel limite generale (1) le azioni e gli altri strumenti di capitale detenuti nell'ambito dell'attività di collocamento di titoli di nuova emissione con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, anche svolta mediante la partecipazione a consorzi, per un periodo non superiore a 5 giorni lavorativi dalla chiusura del collocamento stesso (2).

I valori mobiliari rimasti nel portafoglio di proprietà della banca oltre detto periodo, se non classificati nel portafoglio di negoziazione, devono essere computati nei suddetti limiti.

2. Partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria

L'acquisizione di partecipazioni dirette e indirette in imprese in temporanea difficoltà finanziaria, mediante conversione dei crediti e al fine di consentirne il riequilibrio, deve essere valutata con estrema cautela per la complessità e l'elevato grado di incertezza che caratterizzano tali operazioni.

In particolare deve essere attentamente verificata la sussistenza di una convenienza economica di tali operazioni. La conversione di crediti può rivelarsi vantaggiosa a condizione che la crisi dell'impresa affidata sia temporanea, riconducibile essenzialmente ad aspetti finanziari e non di mercato, e perciò esistano ragionevoli prospettive di riequilibrio nel medio periodo.

L'intervento delle banche che intendono acquisire partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria deve inquadrarsi in una procedura basata sui seguenti punti (3):

- redazione di un piano di risanamento finalizzato a conseguire l'equilibrio economico e finanziario in un periodo di tempo di norma non superiore a cinque anni; il piano deve essere predisposto da un numero di banche che rappresentino una quota elevata dell'esposizione complessiva nei confronti dell'impresa in difficoltà;
- acquisizione di azioni o altri strumenti di nuova emissione e non già in circolazione;
- in caso di pluralità delle banche interessate, individuazione di una banca capofila con la responsabilità di verificare la corretta esecuzione del piano e il sostanziale conseguimento degli obiettivi intermedi e finali previsti nel piano stesso;
- approvazione del piano da parte dell'organo con funzione di gestione delle banche interessate e delle relative banche o società finanziarie capogruppo. In particolare, tale organo deve valutare la convenienza economica dell'operazione rispetto a forme alternative di recupero e

⁽³⁾ Nel caso di iniziative assunte all'estero, le banche italiane possono aderire in presenza di procedure sostanzialmente analoghe a quella prevista nelle presenti disposizioni.



Testo iniziale

⁽¹⁾ Per i limiti di concentrazione e complessivo, v. art. 91 CRR.

⁽²⁾ Per chiusura del collocamento si intende il momento in cui vengono chiuse le sottoscrizioni.

Parte Terza – Altre disposizioni di vigilanza prudenziale

Capitolo 1 – Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari

Sezione IV – Partecipazioni acquisite nell'ambito dell'attività di collocamento e garanzia, in imprese in temporanea difficoltà finanziaria e per recupero crediti

verificare la sussistenza delle condizioni stabilite per l'acquisizione di partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria.

Le partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria, acquisite in conformità con le presenti disposizioni, non sono computate nei limiti di concentrazione e complessivo per le partecipazioni qualificate detenibili in imprese non finanziarie, per un periodo corrispondente alla durata del piano e di norma non superiore a cinque anni.

3. Partecipazioni acquisite per recupero crediti

L'acquisizione di partecipazioni dirette e indirette nella società debitrice oppure di interessenze detenute dal debitore al fine di recuperare il credito può essere effettuata nel rispetto dei limiti di concentrazione, complessivo e generale e delle altre condizioni stabilite nel presente paragrafo.

Le partecipazioni dirette e indirette nella società debitrice devono essere finalizzate a facilitare il recupero del credito attraverso lo smobilizzo dell'attivo della società al fine di liquidare il patrimonio dell'impresa. Tale intervento deve essere approvato dall'organo con funzione di gestione con una delibera che ne metta in luce la convenienza rispetto all'avvio di altre iniziative di recupero, anche coattivo. L'organo con funzione di gestione può delegare le operazioni della specie a un comitato specializzato, fissando limiti e criteri di esercizio del potere delegato diretti ad assicurare un attento scrutinio delle singole operazioni e il pieno rispetto delle presenti disposizioni.

Le operazioni deliberate dall'organo con funzione di gestione, direttamente o tramite il comitato delegato, sono riportate tempestivamente agli organi con funzione di supervisione strategica della banca interessata e della capogruppo del gruppo bancario.

Nel caso di acquisizione di interessenze detenute dal debitore, ad esempio a seguito dell'attivazione di garanzie ricevute, le partecipazioni devono essere smobilizzate alla prima favorevole occasione.



Parte Terza – Altre disposizioni di vigilanza prudenziale

Capitolo 1 – Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari

Sezione V - Partecipazioni in banche, in imprese finanziarie, in imprese assicurative e in imprese strumentali

SEZIONE V

PARTECIPAZIONI IN BANCHE, IN IMPRESE FINANZIARIE, IN IMPRESE ASSICURATIVE E IN IMPRESE STRUMENTALI

1. Autorizzazioni

L'acquisizione di partecipazioni in banche, IMEL, imprese finanziarie e imprese assicurative è sottoposta a preventiva autorizzazione della Banca d'Italia qualora – considerando anche le azioni, le quote, gli strumenti e i diritti già detenuti – la partecipazione (1):

- a) superi il 10% dei fondi propri consolidati del gruppo bancario (2); oppure
- b) comporti il controllo o l'influenza notevole (3) e l'impresa in cui si intende acquisire la partecipazione sia insediata in uno Stato extracomunitario diverso da quelli indicati nell'Allegato A al Capitolo "Ambito di applicazione".
- c) L'acquisizione di partecipazioni in imprese strumentali è sottoposta a preventiva autorizzazione della Banca d'Italia nei casi sopra indicati sub b.

Le partecipazioni acquisite da imprese di assicurazione controllate da banche non rientrano nell'ambito di applicazione delle presenti disposizioni (4).

Restano fermi le autorizzazioni e i controlli previsti dagli artt. 19 ss. TUB e dalle relative disposizioni attuative per l'acquisizione di una partecipazione oppure del controllo in una banca o capogruppo.

2. Criteri di autorizzazione

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione la Banca d'Italia valuta se la situazione tecnica e organizzativa del richiedente sia tale da sostenere l'acquisizione e se l'ulteriore articolazione organizzativa sia compatibile con le esigenze della vigilanza su base consolidata.

L'autorizzazione è negata, in particolare, qualora per effetto della deduzione della partecipazione dai fondi propri o del consolidamento dell'impresa partecipata venga meno il rispetto del requisito patrimoniale complessivo. L'autorizzazione può essere negata, altresì, laddove l'operazione sia in contrasto con la sana e prudente gestione della banca o del gruppo bancario avendo riguardo ai rischi aggiuntivi derivanti dall'attività bancaria e non bancaria della società partecipata ovvero alla sostenibilità dell'acquisizione dal punto di vista finanziario, organizzativo e tecnico (5).

⁽⁵⁾ L'autorizzazione può essere negata, oltre che nei casi di cui sopra, anche in quelli previsti dalle disposizioni di vigilanza in materia di gruppo bancario (cfr. Parte Prima, Titolo I, Capitolo 2).



2° aggiornamento

⁽¹⁾ Cfr. Tavola 2 nell'Allegato A.

⁽²⁾ Nel caso di acquisizione da parte di una banca non appartenente a un gruppo bancario, si fa riferimento ai fondi propri a livello individuale.

⁽³⁾ Ivi compreso il caso del possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati.

⁽⁴⁾ Si applicano le disposizioni in tema di partecipazioni delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui al d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) e, ove ricorra un conglomerato finanziario, i controlli della vigilanza supplementare ai sensi del d.lgs. 30 maggio 2005, n. 142.

Parte Terza – Altre disposizioni di vigilanza prudenziale

Capitolo 1 – Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari

Sezione V - Partecipazioni in banche, in imprese finanziarie, in imprese assicurative e in imprese strumentali

3. Procedimento e comunicazioni

La richiesta di autorizzazione è inoltrata alla Banca d'Italia dalla banca non appartenente a un gruppo bancario, oppure dalla capogruppo per gli investimenti propri e per quelli delle controllate.

Essa è corredata dal verbale dell'organo societario della banca o della capogruppo che ha deliberato l'operazione, dallo statuto e dagli ultimi due bilanci approvati della società in cui si intende assumere la partecipazione (6) nonché da ogni notizia utile a inquadrare l'operazione nell'ambito dei piani strategici e, ove trattasi di acquisizione di una partecipazione in una banca, di espansione territoriale.

La richiesta, inoltre, fornisce informazioni concernenti l'impatto dell'operazione sull'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica del partecipante, a livello sia individuale sia consolidato, nonché sul margine disponibile per gli investimenti in partecipazioni e in immobili.

Le decisioni relative all'acquisizione di partecipazioni non soggette ad autorizzazione ma comportanti modifiche della composizione del gruppo bancario sono comunicate alla Banca d'Italia almeno 90 giorni prima del perfezionamento dell'operazione. La comunicazione è corredata dalla copia della delibera dell'organo competente, che deve essere assunta sulla base di un'accurata valutazione della sostenibilità dell'operazione e dell'impatto della stessa sulla sana e prudente gestione del gruppo bancario in termini di adeguatezza patrimoniale, finanziaria (con particolare riguardo al profilo della liquidità) e delle risorse umane nonché di integrazione del sistema informativo.

Le acquisizioni di partecipazioni in banche, IMEL, imprese finanziarie e imprese assicurative non soggette ad autorizzazione o comunicazione preventiva ai sensi delle presenti disposizioni ma che comportino (considerando anche le azioni, le quote, gli strumenti e i diritti già detenuti) il superamento della soglia dell'1 per cento dei fondi propri sono comunicate alla Banca d'Italia entro 30 giorni dal perfezionamento dell'operazione. L'informativa inquadra l'operazione nelle strategie della banca e fornisce le indicazioni sull'adeguatezza patrimoniale e sul margine disponibile previste nel presente paragrafo con riferimento ai casi di autorizzazione.

In tutti i casi di comunicazione preventiva o successiva sopra menzionati, la Banca d'Italia può condizionare o vietare l'acquisizione oppure ordinare, in qualsiasi momento anche successivo all'acquisto, la dismissione delle partecipazioni qualora l'operazione sia in contrasto con la sana e prudente gestione della banca o del gruppo bancario avendo riguardo ai rischi aggiuntivi derivanti dall'attività bancaria e non bancaria della società partecipata ovvero alla sostenibilità dell'acquisizione dal punto di vista finanziario, organizzativo e tecnico (7).

Nei confronti della società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, i provvedimenti di cui al capoverso precedente sono adottati d'intesa con l'IVASS.

⁽⁷⁾ La Banca d'Italia può altresì vietare l'acquisizione oppure ordinare la dismissione nei casi previsti dalle disposizioni di vigilanza in materia di gruppo bancario (cfr. Parte Prima, Titolo I, Capitolo 2).



⁽⁶⁾ Non è necessario l'invio dello statuto ove il soggetto nel quale si intende assumere la partecipazione sia una banca autorizzata in Italia o altro soggetto finanziario sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia.

Parte Terza – Altre disposizioni di vigilanza prudenziale

Capitolo 1 – Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari

Sezione VI – Investimenti indiretti in equity

SEZIONE VI

INVESTIMENTI INDIRETTI IN EQUITY

1. Premessa

Rientrano nell'ambito di applicazione della presente disciplina, oltre agli investimenti qualificabili come partecipazioni dirette o indirette ai sensi della Sez. I, anche altri investimenti comportanti sostanzialmente l'assunzione di rischi di *equity*, pur se effettuati attraverso schermi societari o organismi collettivi interposti tra la banca e l'impresa oggetto di investimento finale (cd. investimenti indiretti in *equity*).

A tal fine sono presi in considerazione gli investimenti comportanti l'assunzione di rischi di *equity* in imprese non finanziarie effettuati attraverso società o altri organismi non inclusi nel perimetro di consolidamento del gruppo bancario, quando la banca o il gruppo abbia la possibilità di esercitare il potere di controllare o influenzare le decisioni di tali società o organismi relativamente alla scelta e alla gestione degli investimenti. Detti investimenti sono assimilati a partecipazioni e ad essi si applicano i limiti prudenziali e le regole organizzative dettati dalla presente disciplina.

Considerata l'eterogeneità e la costante evoluzione di tali forme di investimento, la normativa di vigilanza indica criteri generali in base ai quali gli intermediari definiscono politiche interne di classificazione degli investimenti a fini di vigilanza. Le scelte di classificazione dei singoli investimenti della specie operate dagli intermediari devono essere motivate alla luce delle politiche aziendali approvate. La Banca d'Italia può richiedere, ove occorra, un trattamento prudenziale diverso da quello autonomamente determinato dall'intermediario.

2. Definizioni e criteri di classificazione degli investimenti

Ai fini della presente Sezione si intende:

- "organismo interposto": una società, un OICR o altro organismo che si interpone tra la banca o il gruppo bancario e l'impresa oggetto dell'investimento finale, quando non inclusi nel perimetro di consolidamento del gruppo bancario. Rientrano nella definizione: le imprese che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni, quando non siano qualificabili come "imprese finanziarie" ai sensi delle presenti disposizioni; i fondi comuni di investimento aperti e chiusi, anche nella forma di limited partnerships in cui la banca o una società del gruppo assume il ruolo di general partner (o altre strutture equivalenti); i veicoli societari istituiti al solo scopo di detenere una o più interessenze partecipative nell'interesse della banca o del gruppo bancario (1);
- "controllo": la capacità di determinare le strategie finanziarie e operative dell'organismo interposto anche congiuntamente con altri soggetti relativamente alla scelta e alla gestione degli investimenti; il potere di controllo sugli investimenti si presume in capo al soggetto che effettua l'investimento maggioritario in termini assoluti (oltre il 50 per cento) o relativi (maggior singolo investitore);

⁽¹⁾ Vi rientrano anche gli investimenti in fondi gestiti da SGR controllate dalla banca o dal gruppo bancario, ancorché tali società siano ricomprese nel perimetro di consolidamento.



Testo iniziale

Parte Terza – Altre disposizioni di vigilanza prudenziale

Capitolo 1 – Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari

Sezione VI – Investimenti indiretti in equity

- "influenza notevole": la capacità di condizionare le strategie finanziarie e operative dell'organismo interposto relativamente alla scelta e alla gestione degli investimenti, in quanto si detenga una quota rilevante di tali investimenti e si disponga della possibilità di partecipare alle relative decisioni; si presume la detenzione di una quota rilevante in presenza di un investimento pari almeno al 20 per cento;
- "indipendenza": l'assenza di una relazione di controllo o influenza, come sopra definiti.

3. Politiche aziendali

Le banche e le società capogruppo adottano politiche per la classificazione degli investimenti indiretti in *equity* a fini di vigilanza, in conformità dei criteri specificati nel presente paragrafo. Le politiche aziendali sono approvate dall'organo con funzione di supervisione strategica, su proposta dell'organo con funzione di gestione, sentito l'organo di controllo. Le relative deliberazioni e i documenti recanti le politiche interne sono tenuti a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

I criteri di classificazione degli investimenti indiretti in *equity*, da porre a base delle politiche aziendali, devono far riferimento:

- i. alle relazioni che intercorrono tra la banca partecipante o il gruppo bancario e l'organismo interposto; le relazioni rilevanti sono qualificate come "controllo", "influenza" e "indipendenza", secondo le definizioni contenute nella presente Sezione;
- ii. alle finalità dell'investimento, con particolare riguardo alla sua stabilità o temporaneità e alla circostanza che lo stesso sia, o meno, effettuato esclusivamente a fini di trading, alla luce anche della presenza, o meno, di significative restrizioni alla capacità della banca di valutare e liquidare l'investimento;
- iii. alla diversificazione e liquidità dell'investimento, ove si tratti di investimenti effettuati attraverso organismi indipendenti dalla banca.

4. Trattamento prudenziale

4.1 Limiti di detenibilità

Gli investimenti in *equity* di imprese non finanziarie effettuati per il tramite di organismi interposti sottoposti a controllo o influenza della banca o del gruppo bancario sono assimilati a "partecipazioni" e a "partecipazioni qualificate" ai fini dell'applicazione del limite generale (Sez. II), dei limiti di concentrazione e complessivo per le partecipazioni qualificate in imprese non finanziarie (Sez. III), delle regole organizzative e di governo societario (Sez. VII).

Per l'applicazione dei limiti quantitativi (generale, di concentrazione e complessivo) gli investimenti sono determinati come segue:

a) qualora la banca o la capogruppo sia a conoscenza degli effettivi investimenti effettuati attraverso l'organismo interposto, in quanto sia in grado di identificare e controllare nel



Parte Terza – Altre disposizioni di vigilanza prudenziale

Capitolo 1 – Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari

Sezione VI – Investimenti indiretti in equity

tempo gli investimenti sottostanti, i limiti sono riferiti ai singoli investimenti finali (full look-through) (2);

- b) qualora la banca o la capogruppo sia in grado di identificare e controllare nel tempo solo una parte degli investimenti sottostanti lo schema, sono imputati nei limiti prudenziali gli investimenti noti e la parte rimanente è trattata conformemente alla lett. c) (partial look-through) (2);
- c) qualora la banca o la capogruppo non sia a conoscenza degli effettivi investimenti ma possa ottenere con certezza in base alle fonti contrattuali, statutarie e regolamentari che disciplinano le decisioni di investimento dell'organismo interposto in imprese non finanziarie le informazioni circa i limiti massimi dell'investimento nelle diverse classi di attività, ivi compresi quelli riferiti alle imprese non finanziarie, si imputa nei limiti di concentrazione e complessivo un'unica partecipazione non finanziaria per un importo pari al limite massimo di investimento in imprese non finanziarie consentito dalla disciplina propria dell'organismo interposto (*structure-based approach*): Ai fini del limite generale occorre tenere conto anche del limite massimo di investimento in imprese finanziarie (2);
- d) se nessuna delle condizioni sub a), b) e c) risulta verificata, la somma degli investimenti effettuati attraverso organismi interposti è considerata come un'unica partecipazione in un'impresa non finanziaria (unknown exposure).

Non sono assimilati a partecipazioni gli investimenti effettuati tramite organismi interposti indipendenti dalla banca, a condizione che detti investimenti siano:

- improntati a criteri di adeguata diversificazione del portafoglio; ai fini della presente disciplina, un portafoglio di investimenti partecipativi può ritenersi adeguatamente diversificato qualora nessuno degli investimenti che lo compongono superi la misura del 5 per cento del portafoglio medesimo (3) e le imprese oggetto di investimento non siano tra loro connesse economicamente e giuridicamente (4);
- sufficientemente liquidi, avendo riguardo all'assenza di significative restrizioni alla capacità della banca di liquidare rapidamente le posizioni e di valutare le stesse in modo attendibile.

Qualora i requisiti di diversificazione e liquidità degli investimenti non risultino verificati, l'investimento è computato nei limiti quantitativi nei modi sopra indicati sub a), b), c) e d).

4.2 Casi di esclusione

Sono esclusi dall'applicazione dei limiti quantitativi di cui alla presente disciplina gli investimenti indiretti effettuati in concomitanza con una situazione temporanea di controllo o influenza sull'organismo interposto, a condizione che:

⁽⁴⁾ I criteri di connessione giuridica ed economica sono quelli indicati nella disciplina delle grandi esposizioni (cfr. Parte Seconda, Capitolo 10).



Testo iniziale

⁽²⁾ Al fine di determinare le quote di partecipazione negli investimenti sottostanti si applica l'*equity ratio*, pari al prodotto della quota percentuale dell'investimento nell'organismo interposto e di quella nell'impresa oggetto dell'investimento finale nonché, se presenti, nei soggetti interposti tra la prima e la seconda. Per determinare gli ammontari delle singole partecipazioni occorre considerare le quote di ripartizione degli investimenti sottostanti. Ad esempio, si consideri una banca che possieda quote di un fondo comune per 40 euro, pari al 40% delle quote complessive, e che il fondo, a sua volta, detenga partecipazioni nel capitale di due imprese non finanziarie (A e B), pari, rispettivamente, a 60 euro (pari al 60% degli investimenti complessivi del fondo e al 10% del capitale dell'impresa partecipata); gli altri 20 euro sono investiti nel capitale di imprese finanziarie. La banca, ai fini della presente normativa, deve rilevare le partecipazioni nelle imprese non finanziarie A e B di ammontare pari, rispettivamente, a 24 euro (40x0.60) e a 8 euro (40x0.20), per quote di interessenza pari, rispettivamente, al 40% x10%=4% e al 40% x30%=12% (partecipazione qualificata). Ai fini del limite generale l'importo complessivo da considerare è pari a 40 euro.

⁽³⁾ Nel caso di un "fondo di fondi", il criterio di granularità può essere applicato al livello delle attività sottostanti i fondi in cui il fondo investe.

Parte Terza – Altre disposizioni di vigilanza prudenziale

Capitolo 1 – Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari

Sezione VI – Investimenti indiretti in equity

- la banca possa dimostrare di essere alla ricerca attiva di un compratore o nell'attesa di ricollocare l'investimento sul mercato;
- non sussistano significative restrizioni alla capacità della banca di liquidare rapidamente le posizioni;
- l'investimento sia detenuto per un periodo non superiore a 6 mesi, trascorso il quale la situazione di temporaneità cessa e le partecipazioni rientrano nell'ambito di applicazione dell'intera disciplina sulle partecipazioni detenibili.



Parte Terza – Altre disposizioni di vigilanza prudenziale

Capitolo 1 – Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari

Sezione VII - Regole organizzative e di governo societario

SEZIONE VII

REGOLE ORGANIZZATIVE E DI GOVERNO SOCIETARIO

In conformità del principio di sana e prudente gestione, gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni devono essere orientati all'obiettivo di prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti d'interesse tra l'attività d'investimento in partecipazioni in imprese non finanziarie e la rimanente attività bancaria, creditizia in particolare.

Le soluzioni adottabili in concreto, rimesse all'autonomia degli intermediari, devono essere adeguate alle caratteristiche e strategie della banca o del gruppo bancario, nel rispetto del principio generale di proporzionalità, e risultare efficaci rispetto alla finalità di prevenzione e gestione dei conflitti d'interesse.

A tal fine, l'organo con funzione di supervisione strategica della banca o, nel caso di un gruppo bancario, della capogruppo, su proposta dell'organo con funzione di gestione e sentito l'organo con funzione di controllo, approva le politiche interne in materia di partecipazioni in imprese non finanziarie. Le relative deliberazioni e i documenti recanti le politiche interne sono tenuti a disposizioni per eventuali richieste della Banca d'Italia.

In particolare le politiche interne:

— determinano le strategie della banca o del gruppo bancario in materia di investimenti partecipativi in imprese non finanziarie.

In tale ambito, le decisioni d'investimento e la gestione del portafoglio di partecipazioni in imprese non finanziarie devono essere orientate al criterio della redditività al netto del rischio.

Deve altresì essere individuata la propensione al rischio in termini di massimo grado di immobilizzo dei fondi propri ritenuto accettabile con riferimento sia al complesso degli investimenti sia alle partecipazioni in singole imprese non finanziarie.

I limiti operativi interni, il sistema dei controlli e le singole scelte di portafoglio devono essere coerenti con le strategie definite dalla banca;

— individuano, in relazione all'attività svolta nel comparto e alle strategie della banca e del gruppo, le altre attività bancarie che possono determinare conflitti d'interesse e definiscono soluzioni organizzative e di governo societario idonee a prevenire e gestire correttamente detti conflitti.

Nell'individuare le attività in potenziale conflitto assumono particolare rilievo, per le finalità di stabilità e sana e prudente gestione degli intermediari, i conflitti di interesse inerenti, da un lato, all'acquisto di partecipazioni qualificate in imprese a cui la banca o il gruppo bancario abbiano già concesso altre forme di finanziamento, dall'altro alla concessione di crediti o effettuazione di altre operazioni finanziare nei confronti di soggetti nei quali la banca o il gruppo bancario detengono una partecipazione qualificata.

Le soluzioni organizzative individuate devono conseguentemente essere orientate al duplice obiettivo di evitare che le decisioni di investimento e di gestione del portafoglio partecipativo siano condizionate da relazioni creditizie esistenti o prospettiche e, nel contempo, salvaguardare l'oggettività delle procedure di affidamento e la rispondenza a condizioni di mercato delle relazioni creditizie con le imprese partecipate. In relazione a ciò le politiche interne:



Testo iniziale

Parte Terza – Altre disposizioni di vigilanza prudenziale

Capitolo 1 – Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari

Sezione VII - Regole organizzative e di governo societario

- o individuano e disciplinano livelli di responsabilità e di delega tali da evitare indebite influenze sui processi decisionali da parte di soggetti e strutture in potenziale conflitto d'interessi. Gli investimenti partecipativi di maggiore rilevanza, individuabili nelle partecipazioni qualificate di importo significativo rispetto ai fondi propri, sono sottoposti alla decisione e approvazione dell'organo con funzione di supervisione strategica della banca o, nel caso di un gruppo bancario, della capogruppo (1);
- o definiscono modalità e criteri della fase istruttoria e di quella deliberativa idonei ad assicurare la coerenza dell'operazione con le strategie definite, l'approfondita valutazione della convenienza economica al netto del rischio, la correttezza sostanziale dell'operazione. La documentazione dell'operazione consente di riscontrare, sulla base di elementi oggettivi, la rispondenza a condizioni di mercato o alle condizioni standard definite dalla banca:
- o regolano i flussi di comunicazione tra le strutture della banca e all'interno del gruppo bancario in modo da prevenire un'indebita circolazione di informazioni tra soggetti e strutture in potenziale conflitto d'interessi;
- o nei casi in cui il rischio di conflitti di interesse appaia particolarmente elevato avuto riguardo alla propensione al rischio, all'operatività e alle strategie nel comparto prevedono soluzioni organizzative finalizzate a garantire livelli adeguati di separatezza tra le unità preposte ai diversi comparti di attività, ivi inclusa la possibilità di avvalersi di intermediari o organismi dedicati (banche e intermediari specializzati nell'attività di investimento partecipativo, fondi di *private equity*) (2);
- o definiscono criteri di designazione dei rappresentanti negli organi societari e nelle funzioni direttive delle imprese partecipate, finalizzati a limitare i conflitti di interesse. La scelta di tali soggetti deve essere basata sulla professionalità ed esperienza in relazione all'incarico e sull'indipendenza rispetto alle funzioni aziendali potenzialmente in conflitto. Nel caso di partecipazioni qualificate in imprese non finanziarie, deve essere evitata la designazione negli organi e nelle funzioni direttive delle imprese di esponenti aziendali della banca partecipante e della capogruppo nonché di altri soggetti che, all'interno della banca o del gruppo bancario, svolgono funzioni o ricoprono responsabilità in potenziale conflitto d'interessi. Particolare attenzione deve essere prestata al corretto esercizio dei poteri di direzione e coordinamento, in modo da attenuare i rischi derivanti dai connessi profili di responsabilità;
- istituiscono e disciplinano processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi sottostanti gli investimenti partecipativi e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne in materia di investimenti partecipativi in imprese non finanziarie. In tale contesto:
 - o la funzione di conformità verifica l'esistenza e affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna;
 - o la funzione di revisione interna verifica l'osservanza delle politiche in materia di partecipazioni in imprese non finanziarie e segnala tempestivamente eventuali anomalie agli organi di vertice della banca;

⁽²⁾ In linea con il criterio generale della proporzionalità, soluzioni organizzative basate su forme di separazione operativa o societaria risultano particolarmente idonee per banche e gruppi bancari di dimensioni relativamente grandi e con significative opportunità di sviluppo dell'attività di investimento partecipativo.



Testo iniziale

⁽¹⁾ Sono fatte salve le competenze del Consiglio di Sorveglianza eventualmente previste dallo statuto della banca ai sensi dell'art. 2409-terdecies, primo co., lett. f-bis, del codice civile.

Parte Terza – Altre disposizioni di vigilanza prudenziale

Capitolo 1 – Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari

Sezione VII - Regole organizzative e di governo societario

o i consiglieri indipendenti della banca o, nel caso di un gruppo bancario, della capogruppo svolgono un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione di partecipazioni nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività svolta nel comparto partecipazioni con gli indirizzi strategici e gestionali; nelle banche di minore dimensione e complessità operativa tali compiti possono essere assolti dall'organo con funzione di controllo.



Parte Terza – Altre disposizioni di vigilanza prudenziale

Capitolo 1 – Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari

Sezione VIII - Banche di credito cooperativo e banche di garanzia collettiva

SEZIONE VIII

BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO E BANCHE DI GARANZIA COLLETTIVA

Le banche di credito cooperativo e le banche di garanzia collettiva possono assumere:

- a) partecipazioni in banche, IMEL, imprese finanziarie e imprese assicurative in misura non superiore al 20% del capitale della società partecipata. Resta comunque preclusa la detenzione, anche indiretta, di partecipazioni di controllo esclusivo o congiunto;
- b) partecipazioni in imprese strumentali;
- c) partecipazioni in imprese non finanziarie purché il valore dell'interessenza sia contenuto entro l'1% dei fondi propri del partecipante (limite di concentrazione); tale limite è elevato al 3% nel caso di partecipazioni in organismi di categoria. L'insieme di tali interessenze deve essere comunque contenuto entro il limite del 15% dei fondi propri (limite complessivo).

Il divieto di detenere partecipazioni di controllo, anche congiunto, di cui alla lett. *a)* non si applica alle partecipazioni delle banche di garanzia collettiva in società cooperative o consortili che svolgono esclusivamente attività di garanzia collettiva dei fidi, nonché i servizi connessi e strumentali, a favore dei confidi soci e delle imprese consorziate o socie di questi ultimi (confidi di secondo grado).

Per quanto non diversamente stabilito nella presente Sezione, si applicano le disposizioni in materia di limite generale agli investimenti in partecipazioni e in immobili (Sez. II), partecipazioni in imprese non finanziarie (Sez. III), partecipazioni acquisite nell'ambito dell'attività di collocamento e garanzia, in imprese in temporanea difficoltà finanziaria e per recupero crediti (Sez. IV), partecipazioni in banche, in imprese finanziarie e in imprese assicurative (Sez. V), regole organizzative e di governo societario (Sez. VII). L'acquisizione e la detenzione di investimenti indiretti in *equity*, come definiti nella Sez. VI, sono consentiti alle banche di credito cooperativo e alle banche di garanzia collettiva limitatamente a investimenti in categorie di imprese e in settori economici coerenti con le finalità mutualistiche (es. imprese cooperative e PMI). Tali investimenti sono effettuati alle condizioni di cui alla Sez. VI ed entro i limiti specifici previsti nella presente Sezione nonché nel rispetto della regola di operatività prevalente con soci e del limite all'operatività fuori zona.



Parte Terza – Altre disposizioni di vigilanza prudenziale

Capitolo 1 – Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari

Sezione IX – Comunicazioni

SEZIONE IX

COMUNICAZIONI

1. Archivio elettronico delle partecipazioni

Al fine di gestire e controllare i dati relativi alle partecipazioni e ai diritti di voto, presso la Banca d'Italia è istituito un archivio elettronico denominato "Assetti Partecipativi Enti (A.P.E.)", aggiornato sulla base delle segnalazioni prodotte dagli intermediari in conformità delle apposite istruzioni di compilazione emanate dalla Banca d'Italia.

Sono tenuti alla segnalazione i destinatari della disciplina indicati nella Sez. I par. 4; nei gruppi bancari l'obbligo di segnalazione compete esclusivamente all'impresa capogruppo.



Parte Terza – Altre disposizioni di vigilanza prudenziale

Capitolo 1 – Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari

Allegato A - Partecipazioni in imprese non finanziarie

Allegato A

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE NON FINANZIARIE

Tavola 1			
	LIMITI PER LE PARTECIPAZIONI QUALIFICATE		
	Limite ''di concentrazione''	Limite "complessivo"	
Gruppi bancari e singole banche non appartenenti a un gruppo bancario	15% del capitale ammissibile	60% del capitale ammissibile	

PARTECIPAZIONI IN SOGGETTI DI NATURA FINANZIARIA E IN IMPRESE STRUMENTALI

Tavola 2			
	SOGGETTI PARTECIPATI		
	Banche, imprese finanziarie e imprese di assicurazione	Imprese strumentali	
Soglie di autorizzazione	10% dei fondi propri del partecipante Controllo o influenza notevole su soggetti aventi sede in uno Stato extracomunitario diverso da quelli indicati nell'Allegato A al Capitolo "Ambito di applicazione"	Controllo o influenza notevole su soggetti aventi sede in uno Stato extracomunitario diverso da quelli indicati nell'Allegato A al Capitolo "Ambito di applicazione"	

